

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

30 SET. 1991



2

anno LXVIII
Febbraio 1991
Spediz. abbonam. postale
mensile - Gruppo 3°/70

UFFICI DIOCESANI

Gli Uffici sono aperti *in ogni giorno feriale*.

Per l'orario di apertura si vedano le indicazioni relative ad ogni singolo Ufficio.

Tutti gli Uffici sono chiusi:

— il sabato pomeriggio;

— nella Settimana Santa: giovedì-venerdì-sabato;

— il 24 giugno (festa del Patrono di Torino), il 16 agosto, il 2 novembre;

— nei giorni festivi di preceppo ecclesiastico e nei giorni festivi agli effetti civili.

Segreteria dell'Arcivescovo - tel. 54 71 72: ore 9-12 (escluso giovedì)

CURIA METROPOLITANA

10121 TORINO - via dell'Arcivescovado n. 12

ORDINARI DEL TERRITORIO - tel. 54 49 69 - 54 52 34 - fax 54 65 38

Segreteria ore 9-12

Vicario Generale e Vescovo Ausiliare - ore 9-12

Micchiardi S.E.R. Mons. Pier Giorgio (ab. tel. 436 16 10)

Pro-Vicario Generale e Moderatore - ore 9-12

Peradotto Mons. Francesco (ab. tel. 436 62 94)

Segretario del Moderatore: Cerino can. Giuseppe (ab. tel. 696 53 61)

Vicari Episcopali Territoriali

Distretto pastorale To-Città: Birolo don Leonardo (ab. tel. 51 40 70) ore 9-12

Distretti pastorali:

To-Nord: Cavallo don Domenico (ab. *Settimo Torinese* tel. 800 08 60) lunedì e venerdì ore 9-12

To-Sud Est: Coccolo don Giovanni (ab. *Moncalieri* tel. 605 53 33) martedì e venerdì ore 9-12

To-Ovest: Reviglio don Rodolfo (ab. *Pianezza* tel. 967 81 49) martedì e venerdì ore 9-12

Vicario Episcopale per la Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica

Ripa di Meana don Paolo, S.D.B. (ab. tel. 50 46 76)

lunedì ore 9-12; mercoledì ore 15-18

Segreteria: ore 9-12 (escluso sabato)

DELEGATI ARCIVESCOVILI

Anfossi can. Giuseppe (tel. uff. 54 74 45 - ab. 36 29 67):

per la pastorale dei giovani, la pastorale della famiglia, la pastorale degli anziani e pensionati, la pastorale del turismo - tempo libero - sport.

Baravalle don Sergio (tel. uff. 53 71 87 - ab. 248 24 20):

per la pastorale sociale e del lavoro, il servizio della carità, la pastorale della sanità.

Marengo don Aldo (tel. uff. 54 26 69 - ab. 436 20 25):

per la pastorale missionaria - catechistica - liturgica, le Confraternite e il patri monio artistico e storico, la pastorale delle comunicazioni sociali.

Pollano don Giuseppe (tel. ab. 436 27 65):

per la formazione permanente dei fedeli: laici - diaconi permanenti - presbiteri, la pastorale dell'educazione cattolica, della cultura, della scuola e dell'Università.

(segue nella III di copertina)

RIVISTA DIOCESANA TORINESE

PERIODICO UFFICIALE PER GLI ATTI DELL'ARCIVESCOVO E DELLA CURIA

Anno LXVIII

Febbraio 1991

30 SET. 1991

SOMMARIO



Atti del Santo Padre

| | |
|--|-----|
| Messaggio per la Quaresima 1991 | 103 |
| Al Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani (1.2) | 105 |
| Ai Vescovi italiani in Visita "ad limina Apostolorum": | |
| — Ai Vescovi della Lombardia (2.2) | 108 |
| — Ai Vescovi della Regione Pastorale Piemontese (16.2) | 111 |

Atti della Santa Sede

| | |
|--|-----|
| Congregazione per il Clero: Decreto <i>Mos iugiter</i> - Alcune regole circa le elemosine ricevute dai sacerdoti per la celebrazione di Messe | 117 |
|--|-----|

Atti della Conferenza Episcopale Piemontese

| | |
|---|-----|
| Discorso del Santo Padre ai Vescovi in Visita "ad limina Apostolorum" | 111 |
| Comunicato sulla pace | 121 |
| Nomina | 122 |

Atti dell'Arcivescovo

| | |
|--|-----|
| Messaggio per la Quaresima | 123 |
| Omelia nella festa dei religiosi e delle religiose | 125 |
| Omelia nella Giornata della vita | 129 |
| Omelia nel Mercoledì delle Ceneri | 132 |

Curia Metropolitana

| | |
|--|-----|
| Vicariato Generale: Il Piemonte va dal Papa | 135 |
| Cancelleria: Curia Metropolitana - Nomine — Rinuncia — Nomine — Parrocchia S. Maria della Motta in Cumiana — Sacerdoti diocesani defunti | 137 |

Atti del VII Consiglio Presbiterale

| | |
|---|-----|
| Verbale della XIII Sessione (4-5 dicembre 1990) | 141 |
|---|-----|

Documentazione

| | |
|--|-----|
| A tutela di una pia e preziosa tradizione (Fr. Gilberto Agostoni) | 153 |
| I Vescovi croati ai Confratelli nell'Episcopato | 157 |
| Norme per la celebrazione del matrimonio (ad uso dell'Arcidiocesi di Torino) | 161 |

i
U
C
€

L
Z
C
T
C

1

Atti del Santo Padre

Messaggio per la Quaresima 1991

Quel che fate a lui, lo fate a me

Cari Fratelli e Sorelle in Cristo!

La grande Enciclica di Leone XIII, la *Rerum novarum*, di cui si commemora il centenario, ha aperto un nuovo capitolo della dottrina sociale della Chiesa. Ebbene, una costante di questo insegnamento è anche l'instancabile invito all'impegno solidale, mirante a sconfiggere la povertà e il sottosviluppo, in cui vivono milioni di esseri umani.

Benché la creazione, con i suoi beni, sia destinata a tutti, oggi gran parte dell'umanità soffre ancora sotto il peso intollerabile della miseria. In una tale situazione si richiede *carità e solidarietà vissuta*, come ho affermato nell'Enciclica *Soliditudo rei socialis*, per significare quanto sia urgente adoperarsi per il bene degli altri, ad essere pronti a *perdere se stessi* — nel senso evangelico — per *servire gli altri* invece di opprimerli per il proprio tornaconto.

1. In questo tempo di Quaresima torniamo a volgerci verso il Dio ricco di misericordia, fonte di ogni bontà, per chiedergli di guarire il nostro egoismo, e di darci un cuore nuovo e uno spirito nuovo.

La Quaresima, e il periodo pasquale che la segue, ci mettono a confronto con la totale identificazione di nostro Signore Gesù Cristo con i poveri. Il Figlio di Dio, che si è fatto povero per amore verso di noi, si identifica con coloro che soffrono. Questa piena immedesimazione trova la sua espressione più chiara nelle parole del Signore: « Ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me » (*Mt 25, 40*).

2. Al culmine della Quaresima, il Giovedì Santo, la Liturgia ci fa ricordare l'istituzione dell'Eucaristia, memoriale della passione, morte e risurrezione di Cristo. È qui, nel sacramento in cui la Chiesa celebra la profondità della propria fede, che dobbiamo attingere consapevolezza viva del Cristo povero, sofferente, perseguitato. Quel Cristo Gesù che ci ha tanto amato da dare la sua vita per noi e che si dona a noi nell'Eucaristia come cibo di vita eterna, è lo stesso Cristo che ci invita a vederlo nel corpo e nella vita di quei poveri, con i quali egli ha manifestato la sua piena solidarietà.

San Giovanni Crisostomo ha magistralmente colto questa immedesimazione, affermando: « Se volete onorare il Corpo di Cristo, non disprezzatelo allorché è nudo;

non onorate il Cristo eucaristico con paramenti di seta, ignorando quell'altro Cristo che, fuori le mura della Chiesa, patisce il freddo e la nudità » (cfr. *Om. in Matthaeum*, 50, 3-4: *PG* 58).

3. In questo tempo di Quaresima, è bene riflettere sulla parola del ricco epulone e di Lazzaro. Tutti gli uomini sono chiamati a partecipare al banchetto dei beni della vita, eppure tanti giacciono ancora fuori la porta, come Lazzaro, mentre « i cani vengono a leccarne le piaghe » (*Lc* 16, 21).

Se ignorassimo l'innumerabile moltitudine di persone umane che non solo sono prive dello stretto necessario per vivere (cibo, casa, assistenza medica), ma non hanno neppure la speranza di un futuro migliore, diventeremmo come il ricco epulone che finge di non vedere il mendicante Lazzaro (cfr. *Lc* 16, 19-31).

Dobbiamo quindi tenere fissa negli occhi l'immagine della miseria sconvolgente, che affligge tante parti del mondo; e pertanto, con questa intenzione, ripeto l'appello che — in nome di Gesù Cristo e a nome dell'intera umanità — ho rivolto a tutti gli uomini durante la mia ultima visita nel Sahel: « In che modo la storia giudicherà una generazione che, avendo tutti i mezzi per nutrire (quelle popolazioni) del pianeta, con indifferenza fraticida si è rifiutata di farlo?... Come non può essere un deserto un mondo, in cui la povertà non incontra un amore capace di dare la vita? » (cfr. *L'Osservatore Romano*, 31 gennaio 1990, p. 6).

Volgendo il nostro sguardo a Gesù Cristo, il buon Samaritano, non possiamo dimenticare che — dalla povertà della mangiaioia alla totale spogliazione della Croce — egli si è fatto *uno con gli ultimi*. Ci ha insegnato il distacco dalle ricchezze, la fiducia in Dio, la disponibilità alla condivisione. Ci esorta a guardare i nostri fratelli e sorelle, che sono nella miseria e nella sofferenza, con lo spirito di chi — povero — sa di dipendere totalmente da Dio e di aver bisogno assoluto di Lui. Il modo in cui ci comporteremo sarà la vera, autentica misura del nostro amore per Lui, fonte di vita e di amore, e segno della nostra fedeltà al suo Vangelo. La Quaresima accresca in tutti questa consapevolezza e questo impegno di carità, perché non passi invano ma ci porti, veramente rinnovati, verso il gaudio della Pasqua.

Dal Vaticano, l'8 settembre 1990, Festa della Natività della Beata Vergine Maria.

IOANNES PAULUS PP. II

Al Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani

Alla base dell'impegno nella ricerca della piena unità è necessaria una visione globale dell'azione ecumenica

Venerdì 1º febbraio, ricevendo i partecipanti alla sessione plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, il Santo Padre ha pronunciato questo discorso, che pubblichiamo in traduzione italiana:

1. Nel ministero che mi è proprio, conoscete i miei sforzi per rispondere a quello che il Signore attende da ciascuno di noi per promuovere « il ristabilimento dell'unità... fra tutti i cristiani » (*Unitatis redintegratio*, 1). Perciò è con vera gioia e vivo interesse che oggi ricevo voi, che partecipate da lunedì alla sessione plenaria del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani. Vi ringrazio per la vostra attiva partecipazione a questi lavori, che si avvalgono della vostra competenza e della vostra dedizione nella ricerca di questa unità.

Nel corso della vostra sessione plenaria, avete voluto compiere una approfondita valutazione degli attuali rapporti della Chiesa cattolica con le altre Chiese e Comunità ecclesiali, allo scopo di migliorarli e di intensificarli. Esaminare il lavoro svolto, le tappe superate, le difficoltà incontrate, i metodi ed i mezzi impiegati, tutto ciò è di grande vantaggio per esercitare sempre meglio una responsabilità, che riceviamo per la volontà stessa del Signore.

Dobbiamo prendere una coscienza sempre maggiore di questa responsabilità. Nessuna difficoltà ereditata dal passato o creata da una situazione presente, deve fermarci. La ricerca dell'unità dei cristiani è stato « uno dei principali intenti » (*Unitatis redintegratio*, 1) del Concilio Vaticano II e il Codice di Diritto Canonico ne fa un impegno pastorale molto importante: « Spetta in primo luogo a tutto il Collegio dei Vescovi e alla Sede Apostolica sostenere e dirigere presso i cattolici il movimento ecumenico, il cui fine è il ristabilimento dell'unità di tutti i cristiani, che la Chiesa è tenuta a promuovere per volontà di Cristo » (can. 755 § 1).

2. I rapporti ecumenici costituiscono una realtà complessa e delicata, che implica al tempo stesso lo studio e il dialogo teologico, il contatto e i rapporti fraterni, la preghiera e la collaborazione pratica. Noi siamo chiamati ad operare in tutti questi campi. Limitarsi a uno solo di questi o ad alcuni e trascurare gli altri non può produrre che sterili risultati. Questa visione globale dell'azione ecumenica deve essere sempre tenuta presente quando illustriamo e spieghiamo il nostro impegno.

La Chiesa cattolica è entrata in dialogo teologico a livello universale attraverso la creazione di dodici Commissioni miste, con quasi tutte le Chiese e Comunità ecclesiache di Oriente e di Occidente. Il panorama di questi dialoghi è molto vario. Si aprono su tutti gli orizzonti teologici. Pur distinguendosi gli uni dagli altri per il loro scopo immediato, i temi affrontati, i risultati già ottenuti e le problematiche che hanno sollevato, tutti questi dialoghi bilaterali si pongono nella prospettiva generale dell'unità.

Per grazia di Dio, questi dialoghi cominciano a dare i loro frutti. Convergenze sono emerse e creano ora le basi di una reale speranza nella fede, pur rimanendo seri problemi che esigono ulteriori approfondimenti, scambi più attivi e maggior pazienza e serenità di spirito.

3. I dialoghi in corso rafforzano i vincoli della vera e profonda comunione — pur restando essa imperfetta — che uniscono gli altri cristiani alla Chiesa. È appunto sulla realtà di questa *koinonia*, di questa comunione, che il Concilio Vaticano II ha fondato i rapporti con tutti i battezzati. Il Decreto sull'ecumenismo afferma chiaramente: « Quelli infatti che credono in Cristo e hanno ricevuto debitamente il Battesimo sono costituiti in una certa comunione, sebbene imperfetta, con la Chiesa cattolica » (*Unitatis redintegratio*, 3).

E la Costituzione dogmatica sulla Chiesa illustra le "numerose ragioni" di questa comunione parziale: « Ci sono infatti molti che hanno in onore la Sacra Scrittura come norma della fede e della vita, mostrano un sincero zelo religioso, credono con amore in Dio Padre onnipotente e in Cristo, Figlio di Dio e Salvatore, sono segnati dal Battesimo, col quale vengono uniti con Cristo; anzi riconoscono e accettano nelle proprie Chiese o Comunità ecclesiali anche altri Sacramenti. Molti tra loro hanno anche l'Episcopato, celebrano la sacra Eucaristia e coltivano la devozione alla Vergine Madre di Dio. A questo si aggiunge la comunione di preghiere e di altri benefici spirituali; anzi una certa vera unione nello Spirito Santo, poiché anche in loro lo Spirito con la sua virtù santificante opera per mezzo di doni e grazie, e ha fortificati alcuni di loro fino allo spargimento del sangue » (*Lumen gentium*, 15). Questa descrizione evoca la diversità delle altre Chiese e Comunità ecclesiastiche, che sono in una certa comunione con la Chiesa cattolica.

Secondo il Concilio, il grado più intenso di questa comunione è quello che hanno con noi le Chiese ortodosse e le Antiche Chiese d'Oriente: « Quelle Chiese, quantunque separate, hanno veri Sacramenti e soprattutto, in forza della successione apostolica, il Sacerdozio e l'Eucaristia, per mezzo dei quali restano ancora unite con noi da strettissimi vincoli » (*Unitatis redintegratio*, 15).

I dialoghi bilaterali con le diverse Chiese e Comunità ecclesiastiche tengono conto di questa diversità di gradi di comunione. Ciascun dialogo bilaterale deve affrontare problemi specifici a causa della natura delle divergenze che esistono con noi.

Per superare gli impedimenti "talvolta proprio gravi" che « si oppongono alla piena comunione ecclesiastica » (*Ibid.*, 3), i teologi delle Commissioni miste saranno disposti a studiare, con grande amore per la Chiesa e nella preoccupazione per la purezza della dottrina (cfr. *Ibid.*, 11), i caratteri specifici delle questioni affrontate. La loro dedizione alla causa della piena comunione ecclesiastica, che resta il fine ultimo del dialogo ecumenico, meritierà loro la profonda riconoscenza della Chiesa e del suo Magistero. Io sono personalmente felice di ringraziarli per il positivo lavoro già svolto. Pur essendo multiforme, il dialogo deve tener conto di tutti gli elementi di questa comunione, metterli in relazione perché si fondino su una solida unità organica nella fede, nei Sacramenti e nel ministero pastorale.

La Parola di Dio, così come è trasmessa dalle Scritture, e come è stata vissuta dalla grande Tradizione della Chiesa, è il fondamento sicuro di una ricerca che deve portare a felici risultati. La visione della piena comunione è la nostra speranza ed è per noi motivo per un impegno dinamico ed incessante di dialogo, di studio e di preghiera.

4. I rapporti di fraternità con i membri e le autorità delle Chiese e delle Comunità ecclesiastiche costituiscono una realtà strettamente legata al dialogo teologico. È una dimensione che occorre promuovere sempre più. I contatti facilitano la conoscenza reciproca e rafforzano il desiderio della piena comunione. I rapporti fraterni possono anche consentire di affrontare certe questioni pratiche che talvolta gravano pesantemente sul dialogo teologico stesso.

Desidero inoltre ricordare che lo spirito di dialogo deve animare quanti esercitano una responsabilità pastorale ai diversi livelli della Chiesa cattolica.

— Quando l'autorità della Chiesa li ha approvati, è opportuno che i documenti elaborati dalle Commissioni miste siano conosciuti e studiati; i loro risultati devono essere accolti da tutti ed integrati nella predicazione, l'insegnamento e la vita ecclesiale.

— Nella formazione teologica si esige con sempre maggiore urgenza la dimensione eumenica realmente fondata e costantemente garantita, in particolare per i futuri sacerdoti. Il Concilio ne aveva chiaramente segnalato la necessità (cfr. *Unitatis redintegratio*, 10). Le esigenze della missione della Chiesa richiedono attualmente una collaborazione ecumenica che non può essere realizzata senza un'adeguata preparazione spirituale, dottrinale e culturale.

— È auspicabile che le Commissioni nazionali e diocesane per l'ecumenismo, che finora hanno reso apprezzabili servizi, sviluppino la loro azione. Esse possono offrire un aiuto prezioso ai Pastori nell'esercizio della loro responsabilità.

5. Intensificare i rapporti ecumenici è un dovere complesso, i cui diversi aspetti sono complementari. Un pieno accordo su una comune professione di fede è la condizione fondamentale dell'unità verso cui tendiamo. Il dialogo teologico è lo strumento più idoneo per raggiungerla. Esso deve esaminare le divergenze e cercare di superarle, con la grazia dello Spirito, nella fedeltà all'integralità della dottrina. Per questo, preghiamo e speriamo.

Invoco la Benedizione di Dio sulla vostra sessione plenaria affinché essa dia un nuovo impulso al dialogo ecumenico e a tutta l'azione ecumenica.

Ai Vescovi della Lombardia in Visita "ad limina Apostolorum"

La nuova evangelizzazione deve preparare giovani generazioni di apostoli per nulla timorosi di proclamare il Vangelo nella sua integralità

Sabato 2 febbraio, ricevendo i Vescovi della Lombardia in Visita "ad limina Apostolorum", il Santo Padre ha pronunciato questo discorso:

1. *Formati a una fede adulta*, i discepoli del Signore sono chiamati ad annunciare e a promuovere nel mondo, dominato oggi da crescenti incertezze e paure, le trascendenti realtà della vita nuova in Cristo. Al tempo stesso, devono sentirsi impegnati a contribuire attivamente alla promozione integrale dell'uomo, alla affermazione del dialogo e della comprensione fra gli individui e i popoli, al progresso della giustizia e della pace. Come ricorda la Lettera a Diogneto (6, 1: cfr. *Funk Patres Apostolici, Tubingae* 1901, 396), i cristiani sono l'anima del mondo.

Che ogni fedele avverta, con rinnovata consapevolezza, *il compito di essere anima del mondo!* Questa è la vostra preoccupazione prioritaria, carissimi Fratelli, Parlatori delle dilette Chiese della Lombardia: su di essa ritornate insistentemente nei vostri piani pastorali, vedendovi una esigente sfida missionaria, dalla quale ogni comunità deve sentirsi seriamente interpellata.

Mi compiaccio per la vostra intensa azione che fa leva in modo particolare sul ruolo centrale della *parrocchia*, all'interno della quale si sviluppa l'*oratorio*, tipica istituzione lombarda per l'educazione della gioventù. (...)

2. Non è mai stato facile per il seguace di Cristo essere "anima" del mondo: non lo è in modo speciale nel presente momento storico, segnato da profondi cambiamenti culturali e sociali. In varie circostanze, come successori degli Apostoli che « reggono la casa del Dio vivente » (*Lumen gentium*, 18), avete preso in considerazione *lo stato attuale delle comunità cristiane a voi affidate*, soffermandovi sulle loro potenzialità e sui loro problemi. Le vostre osservazioni pongono in evidenza spesso fatti di portata generale, che vanno ben oltre i confini della Lombardia e si collegano con tutta la realtà europea. Il rilevante *benessere materiale* non influenza sempre positivamente sull'andamento della vita familiare — si pensi, ad esempio, al crollo delle nascite e al numero considerevole di matrimoni in crisi —, mentre la *scolarizzazione*, estesa per gran parte fino alla scuola media superiore, con un'alta frequenza all'Università, offre inedite possibilità, ma crea anche nuove difficoltà all'impegno formativo e catechetico dei giovani. La sistematica e capillare *diffusione dei mezzi di comunicazione sociale* finisce per eliminare o, almeno, ridurre di parecchio la diversità tra metropoli, città di provincia, centri minori e paesi, favorendo un livellamento che può a volte mortificare forme più genuine del vivere. Fenomeni recentissimi sono la presenza massiccia di *immigrati extracomunitari* e l'affermarsi delle *Leghe*, particolarmente attive proprio in Lombardia.

È uno stato di cose che viene non di rado assimilato senza sufficiente spirito critico né discernimento, in un contesto ambientale segnato dal cosiddetto "pensiero debole", che conduce a ridurre tutto a *semplice diversità*, più che a giudicare e a distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Lo stesso *crollo delle ideologie* porta con facilità

soprattutto i giovani, all'individualismo, che chiude in se stessi o in piccole aggregazioni congeniali, al consumismo, al non interesse per la cosa pubblica e ad un progressivo distacco da un cammino di fede autentica. Segni inquietanti di un malessere sociale serpeggiante sono, tra l'altro, la *devianza giovanile*, la delinquenza, la violenza e il flagello della *droga*.

L'influsso della secolarizzazione si avverte, purtroppo, nel pericoloso divario fra pratica religiosa e vita di fede. Tutto ciò spiega, almeno in parte, la *carenza di vocazioni* che con preoccupazione dovete registrare anche nelle vostre comunità.

3. Venerati Fratelli, nonostante questi fenomeni in gran parte negativi, voi non vi lasciate abbattere nel vostro impegno apostolico. Vi sostiene in ogni momento — ne sono certo — la consapevolezza di essere ministri del Signore, ricco di grazia e di misericordia. Non mancano, del resto, segni incoraggianti che inducono a guardare con fiducia al futuro. La gente, nonostante la mentalità corrente, sente ancora il carattere religioso degli avvenimenti fondamentali della vita, quali il nascere e il morire.

I *giovani*, quando si offrono proposte che parlano più efficacemente alla loro intelligenza e al loro cuore, si mostrano più aperti di quanto si possa immaginare. Ne è prova la loro fedele partecipazione a specifiche iniziative bibliche e spirituali, promosse in alcune delle vostre diocesi. Lo stesso fenomeno del *volontariato* va assumendo in molti motivazioni veramente evangeliche.

Il *clero* mantiene la tradizionale laboriosità: nonostante le difficoltà e il clima diffuso di indifferenza, prosegue nel suo impegno senza trascurare il necessario aggiornamento teologico e pastorale.

Si allargano e moltiplicano le forme di *collaborazione tra preti e laici*; da sottolineare, in proposito, la costituzione, ormai quasi dappertutto avviata, dei *Consigli pastorali* diocesani, zonali o decanali e parrocchiali; né vanno dimenticati l'interesse e la costanza con cui è stato accolto l'avvio delle *Scuole per la formazione socio-politica* come parte integrante dell'itinerario di maturazione del cristiano.

4. Nel contesto appena delineato si impone con urgenza il compito di una *nuova coraggiosa e coerente evangelizzazione*. Solo l'effettiva riscoperta di Cristo, quale solida roccia su cui costruire la vita e l'intera società, permette ai credenti di non temere difficoltà e ostacoli d'ogni tipo. La casa non crolla sotto l'impermeabile della pioggia, dei fiumi che straripano e dei venti che soffiano minacciosi, quando è fondata sulla solida roccia (cfr. Mt 7, 24 ss.).

Ci troviamo in questi anni come in un avvento che ci prepara all'anno Duemila. Questo tempo di attesa e di conversione a Cristo richiede profeti e testimoni atti a destare nelle comunità la fede nel Verbo rivelatore del Padre, « *dives in misericordia* ». Testimoni capaci di suscitare nel cuore dei fratelli l'amore al Cristo, Salvatore dell'umanità, che prosegue la sua azione di salvezza nella Chiesa per mezzo dello Spirito « *Dominum et vivificantem* ».

È, quindi, il tempo della nuova evangelizzazione per preparare giovani generazioni di apostoli per nulla timorosi di proclamare il Vangelo nella sua integrità.

5. Occorre soprattutto il passaggio da una fede di consuetudine, pur apprezzabile, a una fede che sia scelta personale, illuminata, convinta, testimonante.

È tale fede, celebrata e partecipata nella liturgia e nella carità, che nutre e fortifica la comunità dei discepoli del Signore e li edifica come Chiesa missionaria e profetica.

Nessuno si senta escluso da questo disegno apostolico! La vostra azione, pertanto, deve tener conto anche dei numerosi immigrati ai quali si rivolge la vostra cura

pastorale. « Le Chiese particolari di Paesi di popolazioni a prevalenza cattolica e cristiana — scrivevo nel messaggio per la Giornata Mondiale dell'Emigrazione del 1985 — debbono inoltre affrontare anche l'impegno, spesso urgente, di dar vita all'apostolato della prima evangelizzazione missionaria tra la moltitudine di immigrati che non sono cristiani ».

6. In questo rinnovato sforzo evangelizzatore occorre continuare a promuovere nel popolo *un assiduo contatto con la Bibbia*, sempre meglio conosciuta attraverso le Scuole della Parola, intimamente assimilata nella *lectio divina*, portata alle concrete applicazioni nei Corsi in preparazione ai Sacramenti della iniziazione cristiana. Anche da questo punto di vista vi sarà di grande aiuto la tradizione lombarda degli Oratori, adattando i programmi formativi alle varie età.

Il 1991, anno centenario della morte di S. *Luigi Gonzaga*, vi offre l'occasione di promuovere una pastorale giovanile e vocazionale che additi questo vostro contemporaneo come modello di perfezione cristiana anche ai ragazzi del nostro tempo, distracti da interessi e da mode culturali non di rado fuorvianti.

All'attenzione verso i giovani, unite una metodica ed accurata *catechesi per gli adulti*. So che in alcune parrocchie si conserva ancora la catechesi festiva aperta a tutti, unita a volte alla recita o al canto dei Vespri, mentre altrove sono state introdotte forme sostitutive che attendono di essere sviluppate e potenziate.

Talune circostanze occasionali offrono momenti quanto mai proficui per la formazione alla fede degli adulti, come i Corsi di preparazione al matrimonio, gli incontri per i genitori i cui figli s'approssimano ai Sacramenti della iniziazione cristiana, la celebrazione sacramentale del matrimonio, il congedo cristiano nelle esequie e le locali feste tradizionali.

Certo, non si dovranno ignorare metodi e modi di comunicazione più rispondenti alle esigenze culturali e psicologiche dell'uomo moderno. Quando si tratta di ragazzi e di giovani, la metodologia che dà importanza alla comunità, al gruppo, al dialogo si rivela di primaria importanza. Nella catechesi agli adulti ha grande valore che sia un adulto a trasmettere il messaggio. Il *cristiano adulto*, che aderisce con scelta personale e convinta al mistero di Cristo, va quindi guidato ad essere capace di offrire agli altri le ragioni della sua fede e della sua appartenenza ecclesiale e va spronato ad inserirsi con stile cristiano nel mondo della cultura, nelle strutture pubbliche, nelle realtà sociali e nell'impegno politico.

7. Formare i credenti ad una *fede adulta*: ecco, carissimi Fratelli, l'obiettivo primario cui far convergere gli sforzi delle parrocchie delle vostre diocesi, mediante un organico piano pastorale; ecco l'intento dei Sinodi e dei Convegni diocesani, attualmente in corso o in preparazione nelle diverse Chiese lombarde.

Tutto dovrà tendere all'edificazione del Corpo di Cristo, valorizzando la pluralità dei ministeri e la provvidenziale ricchezza dei carismi che lo Spirito Santo non cessa di far fiorire nella comunità.

Il compito che vi attende potrebbe sconcertare.

Non vi perdete d'animo! Infondete anzi conforto ai vostri collaboratori e a tutti i fedeli, memori che il frutto genuino della fede è la speranza: « Abbiate fiducia; io ho vinto il mondo! » (*Gv* 16, 33); « Questa è la vittoria che vince il mondo: la nostra fede » (*I Gv* 5, 4).

Maria, Madre della Chiesa, sostenga ogni vostro sforzo e renda fruttuosa la vostra missione apostolica.

Con vivo affetto anch'io tutti vi benedico.

**Ai Vescovi della Regione Pastorale Piemontese
in Visita "ad limina Apostolorum"**

**Imprimere uno slancio vigoroso all'evangelizzazione
del mondo giovanile e col mondo giovanile**

Sabato 16 febbraio, in coincidenza con la prima festa liturgica del nuovo Beato Giuseppe Allamano, i Vescovi della Regione Pastorale Piemontese in Visita "ad limina Apostolorum" hanno concelebrato con il Santo Padre la S. Messa in onore del Beato e successivamente sono stati ricevuti per l'incontro collegiale. Le udienze ai singoli Vescovi erano iniziate lunedì 11 febbraio ed il primo ad essere introdotto a colloquio con il Papa era stato Mons. Saldarini, nostro Arcivescovo.

Pubblichiamo il testo del discorso tenuto dal Santo Padre nel corso dell'incontro collegiale — con i Vescovi residenziali era presente anche il nuovo Vescovo Ausiliare di Torino — e l'indirizzo di omaggio del Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese.

Carissimi Arcivescovi e Vescovi del Piemonte e della Valle d'Aosta!

1. Dopo i colloqui che ho avuto con ciascuno di voi, sono lieto di questo incontro collegiale, che mi consente di riflettere ancora con voi intorno alle principali indicazioni emerse e di tratteggiare alcune linee d'azione, sulle quali converrà orientare nel prossimo futuro l'impegno pastorale delle comunità delle due Regioni. Ma permettete che io esprima, innanzi tutto, viva riconoscenza a Mons. Giovanni Saldarini per i sentimenti manifestati a nome di tutti. Nell'allargare poi il mio saluto cordiale a voi, Pastori, desidero ringraziare il Signore per la ricchezza delle tradizioni cristiane e per i tanti segni di vitalità religiosa che si ritrovano nelle vostre terre. Penso ai sacerdoti, missionari e missionarie che, usciti dalle vostre Comunità, servono operosamente la Chiesa nelle varie parti del mondo o prestano una speciale collaborazione alla Santa Sede, a cominciare dal carissimo Mons. Angelo Sodano, che ho recentemente chiamato al delicato incarico di Pro-Segretario di Stato. E ringrazio il Signore anche per l'esperienza di comunione che Egli ci concede stamane a reciproco conforto nella quotidiana fatica dell'annuncio evangelico.

Proprio questa è, infatti, la preoccupazione dominante in ciascuno di noi: come portare con rinnovata efficacia *l'annuncio di Cristo al mondo contemporaneo*, profondamente segnato dal secolarismo e dall'indifferenzismo? Come riproporre *in particolare ai giovani* il radicale messaggio del Vangelo, nel quale soltanto è offerta la risposta pienamente appagante al loro cuore inquieto?

Sono due questioni — una di ordine generale e l'altra specifica — tra loro connesse: questioni non facili, in considerazione anche delle dif-

ferenze esistenti nell'area geografica e culturale, alla quale si volge il vostro ministero. Area non omogenea, in cui notevole è la differenza tra i grandi agglomerati urbani e le piccole, numerose comunità di montagna, di collina o di pianura. Mentre nella grande e media parrocchia non mancano gruppi giovanili con i quali è possibile avviare un sicuro cammino di fede, nelle piccole parrocchie con un forte tasso di spopolamento e di invecchiamento mancano spesso i presupposti stessi per tentare esperienze di aggregazione giovanile. Sembra, inoltre, che oggi si profili un passaggio dalla vita di fede, un tempo intensa tra i giovani delle parrocchie di campagna, ad una promettente vitalità delle comunità giovanili dei centri urbani. Ne è conferma il fatto che proprio da queste provengono non poche vocazioni sia maschili che femminili.

2. Tenendo davanti agli occhi tale diversa situazione, voi vi siete chiesti come imprimere uno slancio vigoroso alla evangelizzazione *del mondo giovanile e col mondo giovanile*.

Non ignorate, infatti, che una parte dell'odierna gioventù finisce col trasformare lo slancio che le è proprio in atteggiamenti di passività e di frustrazione, perché non riesce a superare con la desiderata "produzione attiva" della propria vita l'esperienza di vederla, invece, come "prodotta" da altri: dalla società che li condiziona, dalle reali prospettive offerte dal mercato del lavoro, dalle decisioni di chi sta in alto, dai rigidi meccanismi competitivi, ecc. Non pochi giovani, allora, cercano di evadere a simili costrizioni affidandosi a quella sorta di ideologia che è l'*ottimismo tecnologico*, in ciò favoriti dal grande sviluppo industriale della Regione.

Proprio per questo occorrono coraggio e chiarezza nel porre i nostri giovani di fronte alla *domanda cruciale*: cioè se la "novità", di cui sono alla ricerca, debba venire dalla *macchina* o non piuttosto dall'*uomo*. Al riguardo la Chiesa ha parole decisive e positive da proporre all'animo giovanile: andando al nucleo del messaggio cristiano, essa può e deve tornare ad annunciare la "notizia" inaudita di Gesù, Verbo di Dio, che s'è fatto uomo per offrire agli uomini la possibilità di vivere, già su questa terra, da figli di Dio. Ad una società spesso alienata ed alienante Gesù è venuto a contrapporre la "famiglia" dei figli di Dio, che vivono con « un cuore solo e un'anima sola » (*At 4, 32*). È compito dei cristiani costruire una società che non appaia né sia esterna od estranea, ma al contrario intima e ben compaginata; una società che sia comunità, anzi comunione.

3. Anche in Piemonte dilaga, purtroppo, l'equivoco tra il "bene" e il "benessere", ed i giovani, mediamente benestanti, possono in genere permettersi un notevole livello consumistico. Inoltre, per la sopraddetta importanza che il tecnicismo riveste nell'odierna cultura, essi sono por-

tati ad identificare il "bene" con un vantaggioso inserimento nella burocrazia del lavoro. Conseguenza di ciò è che molti giovani pongono la propria autorealizzazione nel successo professionale, nell'avanzamento di carriera, nella conquista di un alto grado nella scala sociale.

Tutto questo, però, non basta, e voi stessi siete testimoni della *delusione profonda* con cui spesso essi reagiscono a una tale "sistematizzazione" delle loro attese. Non sarà perché volevano conseguire un "bene" più autentico e lo cercavano nella condivisione dell'amicizia, nella solidarietà ed anche, pur se in minor numero, nell'esperienza comunitaria della fede?

Ai giovani in ricerca occorre far capire che solo Gesù è in grado, grazie al "lievito" del suo Vangelo, di rendere pienamente attuabili i valori umani a cui aspirano. Ai giovani già inseriti nell'esperienza cristiana si dovrà far apprezzare l'importanza di *riconoscersi* e di *operare comunitariamente*, soprattutto quando sono a contatto con i loro coetanei, rimasti lontani o ai margini della vita e dell'esperienza cristiana.

4. Nella gioventù di oggi si riscontrano *non poche forme di agonismo*, che non devono essere sottovalutate: in esse infatti s'esprime la tendenza ad esigere il massimo da se stessi, e ciò è certo una prerogativa apprezzabile in chi sta costruendo il proprio futuro.

Tuttavia, non si può dimenticare che spesso la nostra cultura costringe i giovani ad una "quotidianità" piatta e insignificante perché è come una « convivenza con nulla ». E purtroppo il loro tentativo di reagire a tale situazione mediante qualcosa di « non quotidiano » e di significativo si rivela non di rado disastroso — è il caso dell'abbandono all'esperienza distruttiva della droga — o almeno illusorio ed alienante. È quanto avviene quando si proietta la ricerca del "significativo" nelle cose che stanno fuori di sé: il « nuovo modello » di moto o di macchina, il "nuovo" lavoro, la "nuova" casa, ecc.

Bisogna avere il coraggio di proporre e riproporre ai giovani di oggi l'ideale cristiano nella sua integralità. L'esperienza insegna che il loro animo è aperto al richiamo dei valori autentici, per i quali essi sono disposti ad affrontare sacrifici anche gravosi, quando sono aiutati a comprenderne la ragione nella logica cristiana della Croce.

5. Si avverte oggi tra i giovani — come sapete bene — un senso di *sfiducia e di sconforto*. Ne è segno, ad esempio, la grande *esitazione di fronte alla natalità ed alla vita*: non poche famiglie accettano "un" figlio più per appagare un loro bisogno affettivo che per esprimere un'autentica speranza nel futuro. Un altro segno di sconforto è la *visione riduttiva e negativa della sessualità*, che porta ad escluderne o ad ignorarne l'intrinseco ed ineliminabile collegamento con l'amore e con la vita.

C'è una duplice, innaturale *frattura* nei messaggi più disinvolti della

cultura attuale: frattura tra sessualità e progetto di vita. Nella coscienza di tanti giovani il sentimento dell'amore, alterato e stravolto dalla dilagante « cultura del piacere », non è più visto come elemento costitutivo di una vocazione, nella quale uomo e donna sono chiamati a partecipare all'amore creativo di Dio. Esso è vissuto piuttosto come spinta dell'istinto, da soddisfare nel disimpegno e nell'evasione dell'erotismo.

Fortunatamente non è sempre così: molti giovani non dimostrano alcuna acquiescenza ad una simile e mortificante impostazione. Consci della vastità dei cambiamenti in atto, essi vogliono sentirsi protagonisti nell'instaurare con gli altri rapporti più ricchi di umanità. Sono perciò disponibili alle sfide che vengono da una proposta esigente, quando in essa riconoscono la possibilità di soddisfare le aspirazioni più profonde del loro animo.

Non dobbiamo quindi temere di metterli di fronte al radicalismo della proposta evangelica. Né dobbiamo temere di proporre loro la virtù della *castità cristiana* secondo l'insegnamento della Chiesa, avallato dall'esperienza dei Santi. San Domenico Savio e il Beato Pier Giorgio Frassati, figli della vostra terra, non sono forse esempi sempre validi da imitare?

6. Caduti certi "ideali" pseudo-rivoluzionari e venute meno le proposte ispirate ad un altruismo genericamente filantropico, si aprono oggi alla Chiesa nuovi spazi per offrire alla generosità giovanile il messaggio evangelico come solida base su cui costruire l'edificio di una fraternità, permeata di vero amore cristiano.

A questo fine occorre mettere i giovani *a contatto con la Sacra Scrittura*, raccomandando l'adesione all'insegnamento della religione cattolica nella scuola, la frequenza ai corsi di teologia e di cultura religiosa promossi nell'ambito della diocesi o della parrocchia, la partecipazione ad esperienze comunitarie di "*lectio divina*" e di preghiera, il ricorso ai tanti sussidi didattici e catechistici, che anche nella vostra terra trovano una ricca fonte di produzione e diffusione.

In questo mondo delle macchine, nel quale l'uomo rischia di smarirsi, è necessario un « supplemento d'anima ». Solo la Sapienza, che viene dall'Alto, può dare senso pienamente umano alle prestazioni, pur mirabili, offerte dall'« intelligenza artificiale », che sta acquistando tanta importanza nella nostra civiltà. Occorre giungere ad una *fede matura*, che diventi passione missionaria, come fu per tanti Santi e Beati della Regione e come continua ad essere anche oggi in provvide iniziative ed istituzioni.

Per questa necessaria maturazione saranno di grande giovamento la « direzione spirituale », il ricorso frequente al sacramento della Confessione, la mediazione educativa di alcuni « luoghi pedagogici », quali

l'Azione Cattolica, i Movimenti ecclesiastici e, in particolare, l'Oratorio, ambiente nel quale viene ricreato un clima favorevole per la prevenzione del male e viene proposto un *progetto di educazione alla fede*, in cui tutta la comunità, la famiglia e i giovani stessi possono essere protagonisti responsabili. Punto d'arrivo in questo impegno sarà la decisione gioiosa di andare ad annunciare Cristo come suoi testimoni, anche mediante la totale consacrazione al Regno di Dio nella scelta sacerdotale o religiosa.

7. Ecco, venerati Fratelli, alcune linee di pastorale giovanile che i colloqui avuti con voi mi hanno suggerito ed ho creduto bene parteciparvi, per confermare — se ce ne fosse bisogno — la profonda comunione che mi lega a voi e alle vostre Chiese. Prego il Signore che vi sia largo del suo conforto nelle quotidiane fatiche del ministero. Affido le vostre preoccupazioni e speranze alla materna sollecitudine della Vergine Santissima, che tanta devozione raccoglie tra i fedeli della vostra terra. La «Regina degli Apostoli» avvalorà i generosi propositi che vi animano ed assicuri al vostro lavoro frutti copiosi di bene. Dal Cielo vi assistano tutti i gloriosi Santi e Sante, che sono fioriti nelle vostre Comunità cristiane.

Con questi sentimenti ed auspici di cuore vi benedico.

In apertura di udienza, il nostro Arcivescovo — nella sua qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese — ha rivolto al Santo Padre queste parole di saluto e di ringraziamento:

Beatissimo Padre,

oggi siamo qui con Lei, noi tutti Vescovi delle diocesi del Piemonte e della Valle d'Aosta a conclusione della sacra Visita «ad limina Apostolorum» ed è per ciascuno un momento di profonda letizia spirituale, velato da non meno profondo turbamento che la guerra del Golfo ha gettato nei nostri cuori.

Siamo vicinissimi a Vostra Santità totalmente condividendo, insieme con i nostri sacerdoti e le nostre comunità, i Suoi appelli alla pacificazione, e pregando intensamente «corde uno et anima una» perché la Sua voce possa essere ascoltata.

Dire questa nostra partecipazione e ansiosa trepidazione è già manifestare tutta la gratitudine per il Suo indefesso ministero apostolico, la Sua coraggiosa testimonianza evangelica, il Suo puntuale e intenso magistero sui temi e sui problemi più gravi e urgenti di questa nostra epoca esaltante e drammatica. Un grazie particolare per la nuova e quanto mai necessaria Enciclica sulla «permanente validità del mandato missionario» e la viva attesa per la prossima Enciclica nel centenario della «Rerum novarum» sulle «res novae» dei nostri tempi in campo sociale.

Il nostro desiderio è adesso di ascoltare la Sua parola sulla nuova evangelizzazione di cui Vostra Santità tanto ci parla, di cui Torino e il Piemonte hanno parti-

colare bisogno, poiché il processo secolaristico vi è forse più esteso e radicato che in altre Regioni d'Italia, anche per cause storico-culturali specifiche. Vostra Santità stessa ci parlava di Torino come «terra di missione». Noi vogliamo essere missionari in questa terra, vogliamo che i nostri giovani soprattutto, futuro delle nostre Chiese, non abbiano paura di spalancare le porte a Cristo, Redentore dell'uomo, e possano avere una presenza anche culturale più viva e più coordinata, ispirata ai grandi valori di verità della rivelazione cristiana.

La luce del magistero di Pietro ci confermi nella fede e ci conforti nella speranza.

La nostra Visita alla casa di Pietro è iniziata il giorno della memoria della Beata Vergine di Lourdes e si conclude nella memoria di un grande fondatore di missionari il Beato Giuseppe Allamano, proclamato tale da Vostra Santità il 7 ottobre scorso. La storia dei nostri Santi piemontesi continua, e quest'anno attraverso di Lei ne abbiamo ricevuti in dono da Dio altre tre. A loro e alla Vergine Maria, da Lei tanto amata, affidiamo tutti noi e la Vostra venerata Persona, mentre chiediamo la Vostra Benedizione Apostolica per noi e per ognuna delle nosre Chiese, per i nostri sacerdoti, i religiosi e le religiose, i laici e le laiche, e in modo speciale i nostri giovani.

Restiamo sicuri che — come scrive S. Pietro alla fine della sua prima lettera — « il Dio di ogni grazia, il quale ci ha chiamati alla sua gloria eterna in Cristo, egli stesso ci ristabilirà dopo una breve sofferenza, ci confermerà e ci renderà forti e saldi. A Lui la potenza nei secoli » (1 Pt 5, 10-11).

Atti della Santa Sede

CONGREGAZIONE
PER IL CLERO

Decreto

MOS IUGITER

ALCUNE REGOLE CIRCA LE ELEMOSINE RICEVUTE DAI SACERDOTI
PER LA CELEBRAZIONE DI MESSE

È consuetudine costante nella Chiesa — come scrive il Papa Paolo VI nel Motu Proprio *Firma in traditione* — che « i fedeli, spinti da un senso religioso ed ecclesiastico, per partecipare più attivamente al Sacrificio Eucaristico, uniscano un certo qual sacrificio di se stessi, concorrendo personalmente in questo modo alle necessità della Chiesa e particolarmente al sostentamento dei suoi ministri » (*AAS* 66 [1974], 308).

Anticamente questo concorso era costituito prevalentemente da doni in natura; ai nostri tempi è diventato quasi esclusivamente pecuniario. Ma le motivazioni e le finalità dell'offerta dei fedeli sono rimaste uguali e sono state sancite anche nel nuovo Codice di Diritto Canonico (cfr. cann. 945 § 1, 946).

Poiché la materia tocca direttamente l'augustissimo Sacramento, ogni anche minima parvenza di lucro, e ancor più di simonia, deve essere rimossa, in caso contrario causerebbe scandalo. Perciò la Sede Apostolica ha sempre seguito con attenzione l'evolversi di questa pia tradizione, intervenendo opportunamente per curarne gli adattamenti alle mutate situazioni sociali e culturali, al fine di prevenire o di correggere, ove occorresse, eventuali abusi connessi a tali adattamenti (cfr. cann. 947 e 1385).

Ora in questi ultimi tempi, molti Vescovi si sono rivolti alla Santa Sede per avere chiarimenti in merito alla celebrazione di sante Messe per soddisfare a intenzioni chiamate « collettive », invalsa secondo una prassi abbastanza recente.

È vero che da sempre i fedeli, specialmente in regioni economicamente depresse, sogliono portare al sacerdote offerte modeste, senza chiedere espressamente che per

ciascuna di queste venga celebrata una singola Messa secondo la loro particolare intenzione. In tali casi è lecito unire le diverse offerte per celebrare tante Messe, quante corrispondono all'offerta diocesana.

I fedeli poi sono sempre liberi di unire intenzioni e offerte per richiedere la celebrazione di un'unica Messa per le loro intenzioni.

Ben diverso è il caso di quei sacerdoti i quali, raccolgono indiscriminatamente offerte destinate alla celebrazione di distinte Messe secondo distinte intenzioni e le cumulano in un'unica offerta, ritenendosi autorizzati a soddisfare con un'unica Messa, celebrata secondo un'intenzione detta appunto « collettiva », gli obblighi accettati.

Gli argomenti a favore di questa prassi sono speciosi e pretestuosi, quando non riflettano anche un'errata ecclesiologia.

In ogni modo questo uso può comportare il grave pericolo di non soddisfare un obbligo di giustizia nei confronti dei donatori delle offerte e, col passare del tempo, di estenuare progressivamente e di estinguere del tutto nel popolo cristiano la pia sensibilità e lo slancio della coscienza, dai quali originano e sono accolte le motivazioni e le finalità delle offerte specifiche per la celebrazione di Messe secondo intenzioni particolari; con questo inconveniente si unisce anche il fatto che vengono privati quei sacri ministri che attualmente vivono ancora di queste offerte, di un mezzo necessario di sostentamento, e vengono sottratte a molte Chiese particolari le risorse di cui hanno bisogno per la loro attività apostolica.

Pertanto, in esecuzione del mandato ricevuto dal Sommo Pontefice, la Congregazione per il Clero, nelle cui competenze rientra la disciplina di questa delicata materia, ha svolto un'ampia consultazione, richiedendo anche il parere delle Conferenze Episcopali.

Dopo attento esame delle risposte e dei vari aspetti del complesso problema, in collaborazione con gli altri Dicasteri interessati della Curia Romana, questa medesima Congregazione ha stabilito quanto segue.

Art. 1

§1. A norma del can. 948: « Devono essere applicate Messe distinte secondo le intenzioni di coloro per i quali singolarmente l'offerta data, anche se esigua, è stata accettata ». Perciò il sacerdote, che accetta l'offerta per la celebrazione di una Messa secondo una intenzione particolare, è tenuto *ex iustitia* a soddisfare personalmente l'obbligo assunto (cfr. can. 949) oppure a commetterne l'adempimento ad altro sacerdote, alle condizioni stabilite dal diritto (cfr. canoni 945-955).

§2. Contravvengono a questa norma, e pertanto si assumono la relativa responsabilità morale, i sacerdoti che raccolgono indistintamente offerte per la celebrazione di Messe secondo particolari intenzioni, e, cumulandole in un'unica offerta all'insaputa degli offerenti, vi soddisfano con un'unica Messa celebrata secondo un'intenzione detta "collettiva", ritenendo arbitrariamente di soddisfare in questo modo agli oneri assunti.

Art. 2

§1. Nel caso in cui gli offerenti, previamente ed esplicitamente avvertiti, con-

sentano liberamente che le loro offerte siano — con altre — cumulate in un'unica offerta per celebrare un'unica Messa, è lecito soddisfare gli oneri assunti con una sola Messa, celebrata secondo un'unica intenzione "collettiva".

§2. Dalle presenti disposizioni, però, grava anche l'obbligo di indicare pubblicamente il giorno, il luogo e l'ora di celebrazione di questa Messa, che si potrà celebrare non più di due volte per settimana.

§3. I Pastori, nelle cui diocesi si verificano questi casi, considerino con estrema attenzione che questo uso, in quanto eccezione alla vigente legge canonica, qualora si allargasse eccessivamente — anche in base a idee errate sul significato delle offerte per la celebrazione delle Messe — deve essere ritenuto un abuso e potrebbe ingenerare progressivamente nei fedeli la desuetudine di offrire oboli per la celebrazione di distinte Messe secondo distinte intenzioni singole, estinguendo così una veneranda consuetudine salutare per le singole anime e per tutta la Chiesa.

Art. 3

§1. Nel caso considerato all'art. 2 §1, al celebrante è lecito trattenere la sola elemosina stabilita nella diocesi (cfr. can. 952).

§2. La somma di denaro eccedente tale offerta diocesana si dovrà consegnare all'Ordinario, di cui al can. 951 §1, che la destinerà ai fini stabiliti dal diritto (cfr. can. 946).

Art. 4

Specialmente nei santuari e negli altri luoghi di pellegrinaggio, dove abitualmente affluiscono numerose offerte per la celebrazione di Messe, i rettori, *onerata conscientia*, devono attentamente vigilare che vengano accuratamente applicate le norme stabilite con legge universale in questa materia (cfr. principalmente cann. 954-956) e quelle prescritte con il presente Decreto.

Art. 5

§1. I sacerdoti che ricevono offerte in grande numero per la celebrazione di Messe secondo intenzioni particolari, ad es. in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, o in altre particolari ricorrenze, e che non possono soddisfarvi personalmente entro l'anno, invece di respingerle, frustrando la pia volontà degli offerenti e distogliendoli dal buon proposito, le trasmettano ad altri sacerdoti (cfr. can. 955) oppure al proprio Ordinario (cfr. can. 956).

§2. Se in tali o simili circostanze si configura quanto è descritto nell'art. 2 §1 di questo Decreto, i sacerdoti devono attenersi alle disposizioni precise nell'art. 3.

Art. 6

Ai Vescovi diocesani incombe particolarmente il dovere di far conoscere queste norme con prontezza e con chiarezza ai sacerdoti sia secolari che religiosi, per i quali parimenti hanno forza di legge, e di vigilare sulla loro osservanza.

Art. 7

Occorre però che anche i fedeli laici siano istruiti in questa materia, mediante una catechesi specifica, i cui cardini sono:

- a. l'alto significato teologico dell'offerta data al sacerdote per la celebrazione del Sacrificio Eucaristico, al fine soprattutto di prevenire il pericolo di scandalo per la parvenza di un commercio di cose sacre;
- b. l'importanza ascetica che è attribuita nella vita cristiana all'elemosina, insegnata da Gesù stesso: infatti le offerte per la celebrazione di Messe sono una forma eccellentissima di elemosina;
- c. la condivisione dei beni, per cui i fedeli, mediante l'offerta per la celebrazione di Messe, concorrono al sostentamento dei ministri sacri e alla realizzazione di attività apostoliche della Chiesa.

Il Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, in data 22 gennaio 1991 ha approvato in forma specifica le norme del presente Decreto, e ne ha ordinato la promulgazione e l'entrata in vigore.

Dato in Roma, dalla sede della Congregazione per il Clero, il 22 febbraio 1991.

Antonio Card. Innocenti
Prefetto

☩ Gilberto Agostoni
Arcivescovo tit. di Caorle
Segretario

(nostra traduzione)

Alle pagg. 153-156 di questo fascicolo di *RDT*, in *Documentazione*, viene pubblicato il commento al Decreto a firma del Segretario della Congregazione per il Clero.

Atti della Conferenza Episcopale Piemontese

Comunicato sulla pace

I Vescovi del Piemonte, riuniti il 1° febbraio in Assemblea ordinaria:

esprimono preoccupazione per la tragedia della guerra nel Golfo Persico, che si rivela sempre più grave e disumana. Gli errori e le ingiustizie che l'hanno provocata rischiano di sfociare in un conflitto mondiale e in un profondo travaglio delle coscienze.

Si stringono attorno al Papa nel proclamare la novità del messaggio evangelico e aderiscono ai suoi concreti appelli, spesso disattesi e travisati.

Riaffermano che la guerra « è un'avventura senza ritorno » e che nessuna guerra potrà mai risolvere i problemi tra le Nazioni.

Esprimono sofferta partecipazione a tutte le vittime di tutti i conflitti e appoggiano ogni iniziativa che approdi alla pace nel rispetto del diritto internazionale.

Auspican idonee iniziative per una Conferenza di pace per risolvere gli intricati problemi dell'area mediorientale.

I Vescovi della Conferenza Episcopale Piemontese

invitano i fedeli a vivere il tempo quaresimale nello spirito di conversione a Cristo col promuovere la cultura per la vita, con la preghiera e con impegni di solidarietà per gli sconfitti della guerra.

In questo grave momento di declino dell'umanità, noi cristiani ci sentiamo per primi interpellati a costruire la pace di Cristo nelle famiglie, nella scuola, nelle comunità, nelle nostre Chiese, superando le cause che producono violenza, con opere di promozione della giustizia e del dialogo.

I Vescovi rivolgono l'invito a credere che la pace è possibile e la civiltà dell'amore, con l'apporto di tutti, rimane l'unica speranza dei popoli.

Castiglione Torinese, 1° febbraio 1991

I Vescovi del Piemonte

Nomina

CHIAMPO don Luigi — del Clero diocesano di Susa — è stato nominato in data 16 febbraio 1991, assistente ecclesiastico regionale dell'A.G.E.S.C.I. Piemonte.

Atti dell'Arcivescovo

Messaggio per la Quaresima

Senza conversione non ci sarà pace

Nell'anno cristiano il tempo dei "quaranta giorni" è da sempre momento forte di rinnovamento a cui è chiamato tutto il popolo credente, tuttavia *la Quaresima di quest'anno assume un valore del tutto particolare*, poiché si trova sotto il segno della sconfitta della pace.

Noi cristiani sappiamo che tale sconfitta ha alla radice i nostri peccati e il peccato del mondo. Non possiamo dimenticarlo e dobbiamo ricordarlo e insegnarlo anche agli altri:

- * far morire vite nuove concepite perché non si vuole che nascano è un grave peccato: è guerra;
- * lasciar morire nell'indifferenza gli anziani perché sono di peso è un peccato: è guerra;
- * rifiutare l'accoglienza ai diversi, agli emarginati, fomentare l'odio, produrre e vendere armi comunque pur di far soldi è peccato: è guerra;
- * accettare o compiere piccole o grandi ingiustizie, cedere alla corruzione nell'amministrazione, negli affari, nel lavoro è peccato: è guerra;
- * produrre e vendere droga, compiere sequestri, ricattare è delitto: è guerra.

Adulteri, fornicazioni, impurità, libertinaggio, idolatria, stregonerie, inimicizie, discordie, gelosie, invidie, ubriachezze, orge e cose del genere (cfr. Gal 5, 19-21) sono tutti peccati e generano violenze e divisioni. Il peccato non fa male soltanto a chi lo compie, ma fa male anche alla Chiesa e all'umanità e invece di una storia di pace produce una storia di guerra.

Ora, la Quaresima ha anche una dimensione sociale che è chiaramente sottolineata dal Concilio Vaticano II: « La penitenza del tempo quaresimale non deve essere soltanto interna e individuale ma anche esterna e sociale » (*Sacrosanctum Concilium*, 110).

Per questo essa ci invita alla penitenza, al sacramento della Penitenza e alla virtù di penitenza. Più che mai la Quaresima di quest'anno è un forte appello al pentimento e alla conversione. Con le parole di Cristo: « Convertitevi e credete al Vangelo » scenderanno sul nostro capo abbassato, all'inizio della Quaresima, le ceneri benedette.

Giunge a noi una voce che, di fronte alle sofferenze della "grande città" che è il mondo, di fronte alle divisioni che gridano il bisogno di riconciliazione e di salvezza, di fronte alle miserie, alle sofferenze, alle disperazioni prodotte dalle guerre di ogni specie che richiamano la redenzione, invita tutti noi ad aprire le porte a Cristo, nostra pace, unico Salvatore e Redentore. Solo se ci lasciamo riconciliare da Dio, ci riconcilieremo tra di noi.

Non ci può essere pace senza conversione. Questo vorrei che insieme, tutti noi cristiani della Chiesa che è in Torino, capissimo. Questo è il nostro vero contributo alla pacificazione. Questo dovremmo riuscire a far capire ai nostri fratelli e sorelle che non ci pensano. Dio ci chiama, anche attraverso la prova, a renderci conto che bisogna cambiare stile di vita se si vuole una vita serena e riconciliata.

Con S. Paolo (2 Cor 6, 1) vi supplico in nome di Cristo: « Lasciatevi riconciliare con Dio » e vi esorto « a non accogliere invano la grazia di Dio » di questa Quaresima.

✠ **Giovanni Saldarini**
Arcivescovo di Torino

Omelia nella festa dei religiosi e delle religiose

Vivete nella comunione ecclesiale il vostro originale carisma

Sabato 2 febbraio, festa della Presentazione del Signore, si è rinnovato l'incontro annuale dei religiosi e delle religiose della diocesi con l'Arcivescovo nella Basilica Metropolitana per la festa della Vita Consacrata.

Nel corso della Concelebrazione Eucaristica Mons. Arcivescovo ha tenuto la seguente omelia:

Il mio e vostro carissimo Vicario per la vita consacrata mi ha ringraziato, ma io più ancora devo ringraziare lui per il servizio preziosissimo che rende alla nostra Chiesa e, in particolare, per le pre-visite che egli fa a tutti gli Istituti e le Scuole cattoliche, permettendomi così di incontrare questi carissimi fratelli e queste carissime sorelle con una conoscenza ben più seria e, nello stesso tempo, di apprezzare quanto di bene essi rappresentano e fanno per la nostra Chiesa.

Rivolgendo oggi con gioia il mio affettuoso saluto a tutti voi qui presenti che apparteneate a Istituti religiosi e a Società di vita apostolica femminili e maschili, agli Istituti Secolari, alle carissime e mai dimenticate suore claustrali, a quanti e quante rappresentano altre forme di consacrazione, desidero ripetere, facendole mie, le parole del grande Vescovo martire Cipriano nel suo trattato *"Sul contegno delle vergini"*. Quanto dice vale anche per i vergini e quindi per ogni forma di vita consacrata: « Rivolgiamo ora la parola alle vergini e lo facciamo con tanta maggiore premura quanto più grande è la loro nobiltà e dignità. Esse sono il fiore sbocciato sull'albero della Chiesa, sono gemme e gioielli di grazia, letizia di vita, oggetto di lode e di onore, dono integro e inalterato di Dio, riflesso della santità del Signore, porzione eletta del gregge di Cristo. La Madre Chiesa sente vivissima gioia per esse e in esse manifesta la sua spirituale fecondità. Quanto più grande è la fioritura della verginità tanto maggiore è la letizia della Madre. Noi ci rivolgiamo ad esse e le esortiamo, mossi più dall'affetto che dalla responsabilità del nostro ministero » (3-4: CSEL 3).

Sono sicuro che voi conoscete ormai l'affetto che vi porto, di cui è testimonianza la stessa Lettera pastorale da voi così bene accolta e apprezzata e di cui mi pare opportuno richiamare oggi qualche passaggio.

* * *

Io vi sento vicini al cuore della nostra Chiesa e indispensabile sostegno al mio ministero, a quello dei sacerdoti, dei diaconi, dei laici e laiche, che anche oggi hanno desiderato condividere la vostra festa.

Questo riunirsi del Popolo di Dio in tutte le sue componenti attorno alla realtà della vita consacrata manifesta la consapevolezza che essa è "grazia" donata dallo Spirito di Cristo alla sua Sposa, la santa Chiesa, per la sua vita e la sua missione, così che essa possa far vedere il suo Signore quale « luce per illuminare le genti » (*Lc 2, 32*), come l'ha visto il vecchio Simeone, « luce vera che illumina ogni uomo » (*Gv 1, 9*), unica luce che vince la notte del mondo come « sole che sorge per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte » (*Lc 1, 78-79*). Guai se mancasse questa luce!

Scrivevo perciò nella Lettera: « La Chiesa, se vuol essere integralmente fedele al suo Sposo e a se stessa, deve impegnarsi perché nelle sue istituzioni non venga mai meno la presenza organica di questo inalienabile valore. Perciò tutti quelli che si riconoscono nella Chiesa sono chiamati a sostenere la vita di speciale consacrazione... ogni sviluppo della identità delle consacrate e dei consacrati torna a vantaggio della crescita della vita della fede di tutti, poiché la fedeltà degli uni alla propria missione carismatica consente a tutti di diventare più conformi alla propria personale vocazione di santità » (*Destatevi, preparate le lucerne!*, n. 10).

Promuovere ed esprimere vocazioni alla vita di speciale consacrazione è per una comunità ecclesiale segno della sua autenticità e vivacità di fede.

A metà dell'anno pastorale ci si può chiedere quanto si è cercato di fare in questa direzione con la preghiera, la catechesi, la formazione, la proposta.

* * *

Oggi la liturgia ci porta alla scuola di Simeone, questo grande vecchio che ha passato tutti i suoi giorni nell'attesa di vedere « la salvezza di Dio » e, una volta vistala, ha capito che quella era tutta la sua vita, che perciò poteva anche finire perché ormai era compiuta, era arrivata alla sua pieenezza. Il suo nome significa: « colui che ascolta », cioè secondo il senso dell'ebraico: « colui che obbedisce ».

Dio non delude mai chi lo ascolta obbedendoGli. Lui è sempre di parola. Gli uomini e le donne, anche di Chiesa, possono deludere, ma questo non sarà mai una ragione per disanimarci; piuttosto è una ragione per porre la fiducia nell'Unico che è sempre fedele.

Cristo è uno sposo sicuro, fedele, la Chiesa è la sua sposa fedele, di un solo amore. La vergine e il vergine conoscono un solo amore, che non può esprimersi che per la lunghezza e la pazienza di un'esistenza intera. Non si realizza in un solo istante. Ogni amore è una *fedeltà*. Quello dei consacrati è una lucerna accesa che non si spegne anche se lo sposo tarda ad arrivare.

In un mondo così incapace di fedeltà, dove non si canta più la canzone dell'amore ma quella degli "amori", concepiti e già morti prima ancora di nascere, dove l'infedeltà è salutata e celebrata come libertà, quanto bisogno vi è di segni di un amore che non si stanca!

Scrivevo nella Lettera: « Nella pazienza dell'attesa, che non è passività, rigidezza, ripiegamento su di sé, ma un unico fremito di tensioni, emozioni, sentimenti, ricerca assidua e, nello stesso tempo, apparente non-ricerca della persona amata, la quale, a sua volta, fa sentire la presenza e l'assenza della presenza, la vergine consacrata rispondendo, grida: "Vieni Signore Gesù" (Ap 22, 20). A Lui, nella notte, va incontro con la lucerna accesa. La verginità vissuta nella *vigilanza*, che è saper resistere nell'attesa amorosa, è luce e fa luce. Fa luce nella notte della propria vita affettiva, razionale, spirituale. Illumina la notte di tante sorelle e fratelli disorientati o distratti, disuniti e confusi. Luce che illumina la notte della storia facendole intravedere il senso, perché luce che indica la metà: le nozze dell'amore eterno, il Regno di Dio. Che è la pienezza della festa, quando il padrone si cingerà le vesti e passerà a servire i servi svegli e fedeli (cfr. Lc 12, 37) » (n. 5).

Allora bisogna chiedersi dove sta il vostro cuore, a quale tesoro siete attaccati. Vivete nell'unità del mondo interiore abbandonati interamente a Colui al quale vi siete affidati, avendo Egli stesso messo su di voi il suo sigillo, o siete dispersi nella molteplicità dissociata del mondo esteriore?

Si può intuirlo guardando se si è persone *contente*. Questo è il segno indicativo più certo. La verginità consacrata dona, infatti, capacità di vera gioia.

Proprio perché la verginità è il mistero della vita alla sua sorgente incontaminata, essa è anche mistero di bellezza e di gioia. Il volto, comunque sia, di chi è fedelmente vergine, si distingue da chi non lo è. È bello di una luce interiore che traspare dall'intimo, luce che viene dall'alto e che è riflesso della luce incorruttibile e immortale. Quanta bellezza sul volto di religiose e religiosi, infermi o anziani, come il vecchio Simeone e l'ottantaquattrenne Anna, e come questa suora del Cottolengo che forse non ha ancora compiuto 100 anni, ma ha già celebrato l'ottantesimo anniversario della professione, i cui occhi sono trasparenza di una letizia incantata, che solo forse nei fanciulli è ancora possibile scorgere oggi! Siano benedette e ringraziate le loro lunghe vite! Benedetti tutti quelli e quelle tra voi che quest'anno celebrano il loro giubileo di 25, 50, 60, 70, 80 anni di professione e ringraziati siano per la loro fedeltà, tangibile segno della presenza tra noi del Dio fedele nei secoli.

« Nel [loro] cuore — dicevo nella Lettera —, è sempre la Chiesa che ama il suo Sposo, obbedisce allo Spirito e diventa madre che genera nuovi figli e li guida al giorno senza tramonto » (n. 5).

* * *

Quello che soprattutto importa è, dunque, ad ogni età che voi *viviate nella comunione ecclesiale il vostro originale carisma*. Questo vi chiede il Vescovo ed è suo imprescindibile dovere chiedervelo. Chiede a Gesù, unico nostro Signore e Salvatore, nostro inarrivabile modello, che voi diventiate sempre di più quello che siete, uomini e donne totalmente con-

Lui orientati al Padre e votati fino alla morte all'attuazione dei suoi divini disegni di salvezza e di pace.

La salvezza e la pace, quella vera lasciataci da Gesù a condizione di crederGli, dipende anche da voi, dal livello della vostra "temperatura" spirituale. « A te una spada trafiggerà l'anima » (*Lc 2, 35*), disse Simeone a Maria e sotto l'ombra inquietante di quella "spada" Maria convisse fedele. E prima le aveva detto: « Egli è qui per la rovina e la risurrezione... segno di contraddizione » (*Lc 2, 34*). Non è indifferente accogliere o rifiutare questo Salvatore. La storia della salvezza non è una facile commedia in cui tutti possano credere di cavarsela a buon mercato, in cui si possano pretendere tempi di tranquillità e di benessere senza interruzioni, prescindendo da Cristo. In Lui soltanto vi è la sorgente della vera pacificazione dell'universo e dell'umanità e Lui, dunque, è urgente che sia conosciuto e riconosciuto. Di qui *l'urgenza dell'impegno apostolico*, la serietà della testimonianza perché la redenzione arrivi effettivamente ad ogni cuore.

Perciò, scrivevo ancora nella Lettera, che i religiosi e le religiose « vivono tali valori a beneficio di tutti, per renderli il più possibile accessibili a tutti. Ma di questo devono essere "segni leggibili". Ben più di quello che fanno conta ciò che sono, anche se la loro azione invera e completa il loro essere. Perciò vanno valutate specialmente per questo loro essere e molto aiutate a tale livello. Il grande rischio e il doloroso dramma potrebbe essere quello della mediocrità, l'accettazione cioè di uno stile di vita che contraddice il radicale ed esigente progetto della vita consacrata » (n. 13).

La vostra temperatura spirituale, dunque, ricade sulla temperatura spirituale della Chiesa e dell'umanità. Voi che già siete segni della risurrezione, ci indicate la strada per sfuggire alla rovina.

Con il Vescovo martire Cipriano, anch'io vostro Vescovo oso concludere: « Custodite, o vergini, custodite ciò che siete. Custodite quello che sarete... » perché « voi avete già cominciato ad essere quello che noi saremo. Voi avete già in questo mondo la gloria della risurrezione. Camminate attraverso il mondo senza contagiarvi di esso » (o.c.).

Omelia nella Giornata della vita

«Rinasca la speranza di una civiltà dell'amore alla vita»

Domenica 3 febbraio, Giornata della vita, la manifestazione cittadina — a cui hanno partecipato circa 5 mila persone — si è svolta nel pomeriggio con una marcia silenziosa per le vie del centro storico dalla Cattedrale alla chiesa di S. Filippo Neri, dove vi è stato un incontro di riflessione e preghiera presieduto dall'Arcivescovo.

In mattinata la rete uno della RAI ha trasmesso la S. Messa celebrata da Mons. Arcivescovo nella chiesa della Casa di cura psichiatrica dei Fate Bene Fratelli di San Maurizio Canavese.

Pubblichiamo il testo dell'omelia pronunciata durante la Messa.

Mentre la guerra, anzi tante guerre, più o meno grandi, stanno distruggendo tante vite, la Chiesa alza ancora una volta la sua voce profetica per richiamare l'umanità all'amore della vita.

Il Messaggio dei Vescovi italiani per la Giornata della vita 1991 comincia così: «*L'amore per la vita è scelta di libertà*. Vita e libertà non sono due realtà separabili. Sono beni indivisibili: dove è violato l'uno, anche l'altro è violato. *Non c'è libertà vera dove la vita, ogni vita umana, non è accolta e amata*».

Noi stiamo celebrando l'Eucaristia, il sacramento del sacrificio redentore di Gesù, che offre per amore la sua vita umana sulla croce perché tutti «abbiano la vita nel suo nome» (*Gv 20, 31*), in una casa dove sono accolte le vite di uomini e di donne che sperimentano le limitazioni tra le più gravi della vita umana. Proprio il Vangelo di oggi ci ha parlato di Gesù come di colui che è capace di liberare gli uomini da queste limitazioni, guarendo un uomo che, soffrendo di malattia mentale, dà in smanie durante il servizio liturgico del sabato nella Sinagoga, liberandolo dallo spirito disgregatore e ridonandolo così a se stesso.

In questa Giornata e in questo luogo non è possibile parlare della vita senza ricordarsi anche dei malati di mente visti spesso come peso inutile per la società e per le istituzioni sanitarie. Anch'essi hanno il diritto di vivere e di vivere da persone umane.

Purtroppo, magari con le migliori intenzioni del mondo, il malato di mente non è mai stato considerato nella sua personale esistenza, nella originalità del suo mondo proprio. Lui stesso non ci ha potuto aiutare a farlo perché menomato proprio nelle sue capacità di comunicare, se non addirittura causa di incomprensibili distorsioni nei suoi rapporti.

La preoccupazione della società è stata quella di difendersi da quella anormalità, al massimo di proteggere i parenti, escludendo il malato di mente stesso da un processo riabilitativo possibile.

Oggi, Giornata della vita, in nome di Cristo redentore dell'uomo, di ogni uomo, vorremmo provocare gli esperti, gli addetti ai lavori, tutti

gli operatori in psichiatria di rimettere al centro di ogni loro progetto la "persona" del malato di mente. Come i Vescovi chiedono ai politici, agli amministratori e agli operatori dei servizi sociali e della salute « di riconoscere effettivamente nell'amore alla vita il presupposto e il contenuto fondamentale della promozione del bene comune e di non lasciare nulla di intentato perché siano assicurate le condizioni economiche, sociali e culturali di una libertà effettiva di fronte alla vita », così chiedo a quei medesimi responsabili di arrivare ad un progetto di legge che permetta a questi malati di vivere con dignità da vere persone umane quali sono. Perciò è indispensabile che si curi una specifica e adeguata formazione degli operatori anche sotto il profilo etico e, d'altra parte, che si stronchi ad ogni costo ogni tipo di sfruttamento di questi malati, che non possono difendersi, da operatori corrotti e senza scrupoli.

Il malato di mente è un uomo vivente, anch'egli figlio di Dio e nostro fratello, a cui serve l'ascolto nel delirio, l'accoglienza nella disperazione, il sostegno nella depressione, tanto amore da fargli sentire con altrettanta forza della sua follia quello che lui potrebbe essere.

Il supporto delle tecniche e dei farmaci da soli non possono ottenere la guarigione e i medici lo sanno bene.

Soltanto permettendo che si esprima la vita che è nascosta dietro al comportamento anormale, si potrà condurre il malato di mente verso un possibile cammino di riabilitazione. Lui ha bisogno di noi, ma anche noi abbiamo bisogno di lui, perché l'umanità acquisti la sua pienezza di vita.

Non ci sono vite utili che valgono e vite inutili che non valgono. Ogni vita agli occhi di Dio è infinitamente preziosa, creata dal suo amore, redenta dal sangue di Cristo, destinata alla vita eterna della risurrezione. Un adulto non è più umano di un bambino, un ricco di un povero, un sano di un malato. Ciascuno di noi è un dono per l'altro e ogni "altro" è un dono per noi, e nello scambio dell'amore reciproco cresciamo e ci arricchiamo insieme di umanità.

* * *

In quest'ora in cui riceviamo il dono supremo della vita di Cristo nella sua Eucaristia mi piace cantare la lode e la gratitudine al Padre per tanti doni di grazia e di amore con cui impreziosisce ancora questa nostra terra.

Grazie, o Dio, per tutti quegli sposi che si aprono con larghezza al valore della fecondità e dell'accoglienza.

Grazie per tutte le donne che, contro le molte sollecitazioni contrarie, in nessun caso accettano di destinare alla morte le creature che hanno concepito.

Grazie per tutti i medici che, nonostante le intimidazioni, restano custodi difensori della vita, fedeli al giuramento di Ippocrate.

Grazie per tutti gli uomini e le donne politicamente impegnate che si adoperano senza paura a favore dell'uomo e del suo intangibile diritto ad esistere e a vivere da libera persona umana.

Grazie per tutti i responsabili dell'informazione che si preoccupano di informare secondo verità, e non plaudono al Papa solo quando parla contro la guerra, ma anche quando parla contro l'aborto e l'eutanasia per difendere la vita dal suo primo momento all'ultimo.

La Chiesa è chiamata dal Suo Signore a farsi carico di questo aspetto importante dell'evangelizzazione perché rinasca la speranza di una civiltà dell'amore alla vita e quindi di vera libertà contro la cultura della morte che genera oppressione e guerra.

La comunità cristiana è chiamata ad essere, oggi più che mai, una "profezia" nei confronti di tutta la comunità umana: critica contro ogni ideologia disumanizzante e potere opprimente, e denuncia di ogni forma di razzismo, di sfruttamento economico, di mancanza di rispetto della vita. Tutto questo presuppone una comunità in verifica continua della sua fedeltà al Vangelo di Gesù e alla sua logica di libertà e di amore.

Con la liturgia supplichiamo: « Dio grande e misericordioso concedi a noi tuoi fedeli di amare ogni nostro fratello nella carità di Cristo ».

Omelia nel Mercoledì delle Ceneri

Convertirsi e credere al Vangelo

Mercoledì 14 febbraio, primo giorno di Quaresima, in Cattedrale Mons. Arcivescovo ha presieduto la Concelebrazione Eucaristica ed ha pronunciato la seguente omelia:

« Convertitevi e credete al Vangelo ».

Con queste parole sarà posto sul mio e sul vostro capo un poco di cenere benedetta. Il rito è anche un pro-memoria della nostra caducità: venuti dalla polvere, alla polvere ritorneremo; e c'è quanto basta per essere umili e arricchirci di ciò che non andrà a finire, cioè la nostra intima unione con Cristo, vita e risurrezione.

* * *

I Vangeli ci narrano una serie di esempi concreti di conversione, in qualcuno dei quali è forse possibile riconoscere il nostro caso. Che cosa significa, per esempio, "convertirsi e credere al Vangelo" per la peccatrice che andò a trovare Gesù nella casa del fariseo Simone (cfr. *Lc 7, 32 ss.*)? Significò piangere ai piedi di Gesù, cominciare ad amare in modo diverso, cambiare vita. Le stesse cose che Cristo chiede oggi a chi è nella sua situazione. E non occorre che si tratti di peccatrici o peccatori pubblici; a chi conduce una vita disonesta, ricorrendo a mille sotterfugi per conservare insieme peccato e buon nome, a chi non sa sottrarsi a suggestioni impure, a chi punteggia il proprio matrimonio di infedeltà, Gesù chiede la stessa cosa: pentimento e decisione di non peccare più.

Che cosa significò per Zaccheo, il pubblico, "convertirsi e credere al Vangelo"; che cosa può significare oggi per chi è nelle sue stesse condizioni (operatori economici, gente che maneggia soldi propri o altrui?). « Se ho defraudato qualcuno, restituisco quattro volte tanto » (*Lc 19, 8*), così concluse Zaccheo: mettersi a posto con le esigenze della giustizia, cessare di sfruttare il prossimo e riparare, se necessario, i torti commessi, senza illudersi di poter trovare la salvezza in altre cose, aggirando l'ostacolo, magari facendo elemosine e beneficenze, anche se resta vero che l'elemosina fatta col cuore e senza che la mano sinistra sappia ciò che fa la destra, purifica dal peccato (*Tb 12, 9*) e salva dall'andare nelle tenebre (*Tb 4, 10*).

Che cosa significò "convertirsi e credere al Vangelo" per Nicodemo, un capo dei Giudei, maestro di Israele, che andò di notte da Gesù (cfr. *Gv 3, 1 ss.*)? Significò oltrepassare la sua scienza puramente razionale e giuridica, e accettare, senza paura di perdere la faccia o la carriera, la paradossale e trascendente sapienza di Colui che, pur non avendo alcun titolo accademico, gli insegnava che bisognava « rinascere dall'alto, da acqua e da Spirito, per entrare nel Regno di Dio » (*Gv 3, 3.5*).

Che cosa significò per Saulo di Tarso "convertirsi e credere al Vangelo"? Significò abbandonare le ambizioni e le compagnie di un tempo; significò diventare stolto secondo il giudizio del mondo, per amore di Dio, lasciandosi afferrare da Lui senza più recalcitrare.

* * *

Ma l'invito evangelico alla conversione, di cui la Quaresima si fa eco, non riguarda sempre cambiamenti vistosi, tali da far notizia. Ci si converte anche dando più spessore di verità e di fedeltà a quello che già facciamo, portando a punte più coraggiose quello che già viviamo, respingendo tutte le timide precauzioni con cui riprendiamo la nostra sequela di Cristo, togliendo tutte le prudenziarie misure che mettiamo alla carità, arrivando fino al perdono, fino alla sua universalità che non esclude e non respinge alcuno, che prega anche per il nemico; e si comincia a voler essere uniti a tutti i costi con i propri compagni di fede. La Quaresima di fraternità dovrà arrivare fino a queste frontiere, e non fermarsi alle piccole offerte.

In una parola abbiamo tutti bisogno di verificare continuamente se il nostro "diario" corrisponde, nel suo impianto e in ogni suo dettaglio, alle radicali esigenze del nostro Battesimo.

Naturalmente queste verifiche sono possibili soltanto se abbiamo il coraggio di confrontarci con la Parola di Dio. Una Parola che deve trovar posto nella nostra vita, mettendo a tacere le troppe parole che ci avvolgono e ci stordiscono.

Un po' meno di televisione, e un po' più di lettura, di lettura anche di poesia, che è pur sempre profezia, e di vite di santi, che sono profezie vissute e compiute, e soprattutto di pagine bibliche. Perché non leggere in questi quaranta giorni il Vangelo di Luca, il Vangelo per eccellenza dell'incontro di Cristo con i peccatori e della sua misericordia e perciò Vangelo della gioia. Sono 24 capitoli; mezzo capitolo al giorno e cinque minuti di silenzio orante. Scriveva Pier Giorgio Frassati nella Quaresima del 1923: « Dio ha diviso molto bene la nostra vita, perché ci dà una gioia alternata con un tempo serio » (27 marzo 1923). La Quaresima domanda serietà.

Un po' di deserto, quindi, un po' di silenzio, un po' di gusto dell'interiorità, un po' di decisione di far più luce sui nostri passi accogliendo, così, fruttuosamente « questo momento favorevole, questo giorno della salvezza » (2 Cor 6, 2).

Anch'io, come Paolo, « collaboratore di Dio » vi esorto « a non accogliere invano la grazia di Dio » e vi supplico: « lasciatevi riconciliare con Dio » (2 Cor 5, 20 e 6, 1). « Sentirsi un peccatore — ha scritto un biografo di S. Ignazio di Loyola di cui ricorre quest'anno il quinto centenario della nascita — è l'anticamera del rinnovamento, è la formula più semplice ed efficace per smettere di giustificarsi piuttosto che cercare l'ingannevole tentativo della volontà di abolire la colpa dalla propria coscienza » (J. Tellechea Idigoras, *Ignazio di Loyola solo e a piedi*, Roma 1990, p. 107).

È nel cuore dell'uomo che avvengono le battaglie definitive e i cuori degli uomini, con le loro miserie e i loro desideri, sono simili. Questo vale anche per la *lectio* della Sacra Scrittura. « Tutte le ombre della Scrittura e tutte le sue luci cadranno allo stesso tempo trascinati verso l'uno o l'altro versante, secondo il lato dove si trova il tuo cuore » ha scritto Malègue.

Preghiera, dunque, e penitenza, anche per riottenere da Dio la pace che tanto desideriamo e che solo dall'alto può scendere sulla terra. Il desiderio è simile a una promessa e questa a sua volta non può non diventare una invocazione più forte di noi, quella stessa che in tutta la Chiesa oggi è risuonata — e tra un momento risuonerà anche qui — nella benedizione per l'imposizione delle ceneri:

*O Dio, che hai pietà di chi si pente
e doni la tua pace a chi si converte,
accogli con paterna bontà la preghiera del tuo popolo,
e benedici questi tuoi figli,
che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri,
perché, attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima,
giungano completamente rinnovati
a celebrare la Pasqua del tuo Figlio,
il Cristo nostro Signore.*

Curia Metropolitana

VICARIATO GENERALE

IL PIEMONTE VA DAL PAPA

Il nostro Arcivescovo Mons. Giovanni Saldarini, il Vescovo Ausiliare Mons. Pier Giorgio Micchiardi, assieme agli Arcivescovi e Vescovi del Piemonte, compiranno la settimana prossima la "Visita ad Limina". Avranno un colloquio personale con il Santo Padre; pregheranno insieme presso la tomba del "Principe degli Apostoli" nella Basilica di San Pietro; prenderanno contatto con i Dicasteri della Curia Romana, avranno una udienza collegiale con Giovanni Paolo II che rivolgerà loro un discorso in riferimento alla situazione pastorale del Piemonte.

Toccherà al nostro Arcivescovo, anche come Presidente della Conferenza Episcopale Piemontese, essere ricevuto per primo dal Papa, lunedì 11 febbraio, memoria liturgica della Madonna di Lourdes. Sabato 16 febbraio, prima volta che si celebra la "memoria" del Beato can. Giuseppe Allamano, prete torinese e fondatore dei Missionari e delle Missionarie della Consolata, i Vescovi del Piemonte concelebreranno l'Eucaristia con il Papa, saranno ricevuti tutti insieme per il discorso pastorale e saranno a pranzo in Vaticano assieme a Giovanni Paolo II, che li ha tutti cordialmente invitati ad un momento di fraternità episcopale.

* * *

La notizia della "Visita ad Limina", già circolata ufficiosamente nei giorni scorsi e data al Consiglio Episcopale, è stata commentata dall'Arcivescovo nella riunione del Consiglio Presbiterale svoltosi nei giorni scorsi (martedì pomeriggio e mercoledì mattina 6-7 febbraio a Villa Lascaris). L'Arcivescovo, riservandosi una qualche particolare occasione per illustrare i risultati della "Visita ad Limina" al clero e, per esso, a tutta la Chiesa torinese, ha chiesto ai presenti di farsi animatori di particolari preghiere per una profonda efficacia pastorale di questo incontro con il Papa.

Ecco perché domenica prossima, 10 febbraio, e nei giorni successivi, nelle celebrazioni eucaristiche e in altre celebrazioni liturgiche, sarà impegno di chi le presiede e di chi vi partecipa affidare allo Spirito Santo l'Episcopato Piemontese in un momento tanto importante e significativo.

Nel Direttorio per la *"Visita ad limina Apostolorum"* (questa è la definizione ufficiale) l'incontro tra i Vescovi e il Papa, viene così precisato nel suo significato: « Rafforzamento della responsabilità dei Vescovi come Successori degli Apostoli e della comunione gerarchica con il Successore di Pietro; riferimento, nella Visita a Roma, alle tombe dei Santi Pietro e Paolo, pastori e colonne della Chiesa Romana ». Il Direttorio così prosegue: « La *"Visita aa Limina"* rappresenta un momento centrale dell'esercizio del ministero pastorale del Santo Padre: in tale Visita, infatti, il Pastore Supremo riceve i Pastori delle Chiese particolari e tratta con essi questioni concernenti la loro missione ecclesiale ». Ancora: « L'incontro con il Successore di Pietro, primo custode del deposito di verità trasmesso dagli Apostoli, tende a rinsaldare l'unità nella stessa fede, speranza e carità, e a far conoscere ed apprezzare l'immenso patrimonio di valori spirituali e morali che tutta la Chiesa, in comunione con il Vescovo di Roma, ha diffuso in tutto il mondo ».

La *"Visita ad Limina"* non può dunque essere considerata come un semplice atto giuridico-amministrativo, consistente nell'adempimento di un obbligo rituale, protocollare e giuridico. È un evento di Chiesa nel suo senso più ricco e profondo. Ecco perché va seguito nella preghiera per i vantaggi che ne potranno derivare per la vitalità ecclesiale del Piemonte. La più recente *"Visita ad Limina"* dell'Episcopato Piemontese avvenne nei giorni 29 - 30 - 31 gennaio 1987.

Torino, 8 febbraio 1991

sac. Francesco Peradotto
Pro-Vicario Generale

CANCELLERIA

Curia Metropolitana - Nomine

Con decreti in data 16 febbraio 1991, Mons. Arcivescovo ha provveduto alla nomina dei direttori responsabili degli Uffici di nuova costituzione, alla sostituzione dei direttori di alcuni Uffici ed alla conferma di altri.

Pertanto l'organico dei responsabili degli Uffici della Curia Metropolitana risulta come segue:

SEZIONE SERVIZI GENERALI

MARTINACCI can. Giacomo Maria, nato a Torino il 19-7-1942, ordinato il 27-6-1965,

cancelliere della Curia Metropolitana (*conferma*)

BORGHEZIO don Pompeo, nato a Rivoli il 29-12-1921, ordinato il 29-6-1944, direttore dell'Ufficio per la Disciplina dei Sacramenti (*nuova nomina*)

LUCIANO mons. Giovanni, nato a Lesegno (CN) il 18-3-1929, ordinato il 28-6-1953,

direttore dell'Ufficio per le Cause dei Santi (*nuova nomina*)

QUAGLIA don Giacomo, nato a Canale (CN) il 2-9-1930, ordinato l'11-10-1953, direttore dell'Ufficio per la Fraternità tra il Clero (*conferma*)

ENRIORE mons. Michele, nato a Villastellone il 24-8-1920, ordinato il 27-6-1943, direttore dell'Ufficio per l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici (*nuova nomina*)

GARRINO don Pier Giorgio, nato a Carmagnola il 17-5-1932, ordinato il 25-3-1961,

responsabile della sezione civilistica (legale, fiscale e tributaria) nell'Ufficio dell'Avvocatura (*nuova nomina*)

SEZIONE SERVIZI PASTORALI

BERRUTO don Dario, nato a Gassino Torinese il 16-3-1936, ordinato il 12-4-1975, direttore dell'Ufficio Catechistico (*conferma*)

FAVARO can. Oreste, nato ad Orbassano il 30-12-1930, ordinato il 27-6-1954, direttore dell'Ufficio Missionario (*conferma*)

MARENGO don Aldo, nato a Torino il 4-8-1926, ordinato il 29-6-1949, direttore dell'Ufficio Liturgico (*conferma*)

GARBIGLIA can. Giancarlo, nato a Piobesi Torinese il 10-7-1937, ordinato il 29-6-1961,

direttore dell'Ufficio per le Confraternite e per il Patrimonio Artistico e Storico (*nuova nomina*)

BARAVALLE don Sergio, nato a Nichelino il 16-8-1952, ordinato il 26-2-1978, direttore dell'Ufficio per il Servizio della Carità (*conferma*)

VILLATA don Giovanni, nato a Buttiglieri d'Asti (AT) il 11-6-1940, ordinato il 28-6-1964,
 direttore dell'Ufficio per la Pastorale dei Giovani (*nuova nomina*)

ANFOSSI can. Giuseppe, nato a Marebbe - Enneberg (BZ) il 7-3-1935, ordinato il 28-6-1959,
 direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Famiglia (*conferma*)

BARACCO don Giacomo Lino, nato a San Damiano d'Asti (AT) il 8-5-1922,
 ordinato il 26-5-1945,
 direttore dell'Ufficio per la Pastorale degli Anziani e Pensionati (*conferma*)

FERRARI don Franco, nato a Ferrera Erbognone (PV) il 10-2-1923, ordinato il 29-6-1946,
 direttore dell'Ufficio per la Pastorale della Sanità (*nuova nomina*)

LEPORI don Matteo, nato a Cercenasco l'8-5-1928, ordinato il 29-6-1951,
 direttore dell'Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro (*conferma*)

FRITTOLI don Giuseppe, nato a Casalbuttano (CR) il 31-8-1928, ordinato il 29-6-1951,
 direttore dell'Ufficio per la Pastorale dell'Educazione Cattolica, della Cultura,
 della Scuola e dell'Università (*conferma*)

SANGALLI don Giovanni, S.D.B., nato a Treviglio (BG) il 21-10-1922, ordinato il 29-6-1950,
 direttore dell'Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali (*conferma*)

BERTINETTI don Aldo, nato a Bosconero il 31-12-1942, ordinato il 26-6-1966,
 direttore dell'Ufficio per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport
 (*nuova nomina*)

Con decreto in pari data, Mons. Arcivescovo ha nominato CRIVELLARI don Federico, nato a Loreo (RO) il 15-6-1943, ordinato il 12-4-1969, addetto all'Ufficio per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport, affidandogli in modo particolare l'ambito dello Sport.

Tutte le nomine sopraelencate hanno valore per un quinquennio.

Rinuncia

ROSSI don Matteo, nato a Bra (CN) il 5-6-1922, ordinato il 29-6-1945, ha presentato rinuncia alla parrocchia S. Maria della Motta in Cumiana, di cui aveva la cura in solido — come moderatore — con altro sacerdote. La rinuncia è stata accettata con decorrenza dall'1 marzo 1991.

Abitazione: Casa del clero "Giovanni Maria Boccardo", 10060 PANCALIERI, v. Roma n. 9, tel. 973 42 73.

Nomine

CANNONE p. Giovanni, O.S.F.S., nato a Roma il 17-1-1953, ordinato il 13-9-1980, attuale parroco della parrocchia S. Massimo Vescovo di Torino in Collegno-Regina Margherita, in data 9 febbraio 1991 è stato nominato **vicario**

zonale della zona vicariale 16 Collegno-Grugliasco. Egli sostituisce don Luciano Fantin, dimissionario.

BEILIS can. Bartolomeo, nato a Racconigi (CN) il 21-9-1913, ordinato il 27-6-1948, è stato nominato in data 12 febbraio 1991 **amministratore parrocchiale** della parrocchia S. Bernardo Abate in Moncalieri-Borgo Aie, vacante per la morte del parroco.

Parrocchia S. Maria della Motta in Cumiana

MOTTA don Flavio, nato a Chivasso il 16-6-1943, ordinato il 29-6-1968, in data 1 marzo 1991 ha ottenuto — come moderatore — la cura pastorale "in solido" con altro sacerdote, a norma del can. 517 §1, della parrocchia S. Maria della Motta in 10040 CUMIANA, v. Salita alla Parrocchia n. 6, tel. 905 90 08.

SACERDOTI DIOCESANI DEFUNTI

BRONSINO don Silvio.

È morto nell'Ospedale Santa Croce di Moncalieri il 10 febbraio 1991, all'età di 70 anni, dopo 47 anni di ministero sacerdotale.

Nato a Buttigliera Alta il 4 aprile 1920, era stato ordinato sacerdote dall'Arcivescovo Card. Maurilio Fossati il 18 settembre 1943.

Fu vicario cooperatore a Vigone nella parrocchia S. Caterina Vergine e Martire dal 1944 al 1955. Incaricato dall'Arcivescovo Card. Fossati di seguire la popolazione residente in Borgo Aie di Moncalieri, seppe diventare l'amico di ogni persona, donandosi appassionatamente senza riserve.

Costituita nel 1961 la nuova parrocchia di S. Bernardo in Borgo Aie, don Silvio ne fu nominato vicario economo e successivamente, nel 1964, ne divenne il primo parroco. Nel 1963 sorse la nuova chiesa parrocchiale, poi affiancata da tutte le altre strutture pastorali.

La devozione al Beato Bernardo di Baden, tradizionalmente radicata nei moncalieresi e che in Borgo Aie fino al 1971 era richiamata visibilmente anche da un'antica cappella poi sostituita da un pilone votivo, trovò in don Silvio un promotore attento e ricco di iniziative capaci di coinvolgere l'intera città di Moncalieri. È stato quindi naturale che il desiderio di dedicare ufficialmente al Beato, moncalierese di adozione, la parrocchia di Borgo Aie accompagnasse sempre le speranze del parroco e della popolazione.

La sua salma riposa nel cimitero di Buttigliera Alta.

CAVALLERO don Gioachino.

È morto in Villafranca Piemonte l'11 febbraio 1991, all'età di 77 anni, dopo 54 anni di ministero sacerdotale.

Nato a Bra (CN) il 3 dicembre 1913, era stato ordinato sacerdote dall'Arcivescovo Card. Maurilio Fossati il 19 settembre 1936.

Fu vicario cooperatore nella parrocchia S. Giovanni Battista di Racconigi dal 1938, poi trasferito nella parrocchia S. Maria Maddalena di Villafranca Piemonte nel 1946.

Nel 1957 fu nominato rettore-beneficiato della chiesa SS. Nome di Gesù in Villafranca Piemonte e si dedicò anche all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole medie.

Nel 1971 divenne parroco di S. Maria Maddalena in Villafranca Piemonte e per quindici anni guidò la comunità parrocchiale affidatagli. Per favorire l'unificazione delle parrocchie di quel comune, nel 1986 offrì la rinuncia all'ufficio di parroco, rimanendo a Villafranca fino alla sua morte, preceduta dalla sofferenza fisica che lo costrinse progressivamente a dover ridurre sempre più il ministero sacerdotale attivo.

La sua salma riposa nel cimitero di Villafranca Piemonte.

ANDREIETTI don Crescentino.

È morto nell'Ospedale Cottolengo di Pinerolo il 17 febbraio 1991, all'età di 80 anni, dopo 44 anni di ministero sacerdotale.

Nato a Torino il 17 marzo 1910, era stato ordinato sacerdote nella Società Salesiana di S. Giovanni Bosco (Salesiani) il 30 giugno 1946; nel 1968 chiese ed ottenne di venire incardinato tra il clero dell'Arcidiocesi.

Laureato in lettere, insegnò dapprima per molti anni negli Istituti scolastici dei Figli di Don Bosco; nel 1967 divenne insegnante dei giovani seminaristi nel Seminario Arcivescovile di Giaveno e successivamente fu cappellano dell'Ospedale Civile di Cavour.

Nel 1981 si trasferì nella Casa del clero "Giovanni Maria Boccardo" di Pancalieri, alternando la sua permanenza con periodi di ministero a Santo Stefano al Mare (IM).

La sua salma riposa nel cimitero di Santo Stefano al Mare (IM).

Atti del VII Consiglio Presbiterale

Verbale della XIII Sessione

Pianezza - 4-5 dicembre 1990

La Sessione inizia alle ore 16 del 4 dicembre 1990 con la preghiera dell'Ora Media, seguita dall'approvazione del verbale della precedente Sessione. Sono presenti 58 consiglieri, assenti giustificati 4. Presiede l'Arcivescovo Mons. Giovanni Saldarini. Modera don Giovanni Salietti. Tema della Sessione: "LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE E LA SUA IDENTITÀ" (le "strategie" pastorali conseguenti saranno argomento della prossima Sessione del Consiglio).

COMUNICAZIONI

Introduce l'**Arcivescovo** con le seguenti comunicazioni.

La *Visita pastorale* nella zona di Lanzo procede molto bene. I sacerdoti sono contenti e c'è accoglienza festosa da parte della popolazione.

Anche la *Lectio divina* con i giovani, al suo secondo anno di svolgimento, sta riuscendo bene. Sarebbe interessante sapere se vi sia altrettanto interesse e partecipazione al di fuori della Cattedrale, attraverso la trasmissione televisiva in diretta.

Il tema della *Settimana sociale* che si svolgerà dal 3 al 5 aprile 1991 sarà: "I cattolici italiani e la nuova giovinezza dell'Europa". La partecipazione all'iniziativa sarà proposta ad un numero ristretto di invitati, ma è importante che tutta la Chiesa, e in particolare quella di Torino, venga sensibilizzata al problema.

Dall'*incontro con il mondo universitario* — docenti e studenti — con il Vescovo sono venuti dei segnali positivi di dialogo.

Uno dei frutti della *Visita pastorale alla Curia* è stata una sua "mini-ristrutturazione". Il Vescovo apprezza l'impegno generoso dei responsabili dei diversi Uffici e rileva alcune carenze: locali insufficienti, assenza di alcuni Uffici (ad es. Sacramenti, Avvocatura diocesana), insufficienza di coordinamento in alcuni settori. Ritiene utile arricchire il Consiglio Episcopale con la presenza di 4 Delegati Arcivescovili a ciascuno dei quali faranno riferimento diversi Uffici di Curia, secondo il criterio dell'affinità. I Delegati nominati sono: per il settore della "Parola" don Aldo Marengo, per quello dei "Gesti" don Sergio Baravalle, per "Giovani e Famiglia" il can. Giuseppe Anfossi, per la "Cultura e Formazione" don Giuseppe Pollano.

Quanto alla celebrazione della *Cresima* si rispetti la normativa che prevede l'amministrazione del Sacramento non prima della 5^a elementare e non dopo la 2^a media. È auspicabile che le Cresime degli adulti vengano celebrate a livello zonale.

È motivo di gioia la nomina di Mons. *Sodano* a Pro-Segretario di Stato della Santa Sede: è di origine piemontese ed ha anche frequentato, per un anno, il nostro Seminario diocesano.

Il Vescovo spera, il prossimo anno, di poter predicare personalmente gli *Esercizi Spirituali per i diciottenni*. Invita a riprendere con coraggio e a favorire queste iniziative indispensabili per dare ai giovani una effettiva consistenza cristiana.

È vivamente raccomandata la partecipazione dei sacerdoti alla *Settimana di aggiornamento* di Bocca di Magra (6-11 gennaio 1991). Il tema proposto ("*Problemi di teologia morale*") è di rilevante importanza.

Un parere viene richiesto al Consiglio sulla *Processione diocesana del Corpus Domini*. L'Arcivescovo sarebbe favorevole ad anticiparla alla sera di giovedì 30 maggio, lasciando alle parrocchie la possibilità di svolgerla la domenica successiva.

Il Vicario Generale **mons. Peradotto** presenta all'assemblea il foglio delle comunicazioni della Curia ricordando in particolare i confratelli defunti e le Ordinazioni diaconali e presbiterali dell'anno. Porge poi, a nome di tutti, all'Arcivescovo gli auguri per il suo sesto anniversario di consacrazione episcopale (7 dicembre) ed il suo 66° compleanno (11 dicembre).

PRESENTAZIONE DEL TEMA

La nuova evangelizzazione

Don Lepori introduce il tema del giorno (*LA NUOVA EVANGELIZZAZIONE*) ricordando perché a Torino si debba parlare di nuova evangelizzazione; che cosa intenda il Papa, soprattutto nella "*Christifideles laici*", quando parla di nuova evangelizzazione; presentando alcune linee di principio, indicazioni, orientamenti.

Il suo intervento, che mira a « sollecitare la riflessione critica e costruttiva » dei presenti, per « riprendere l'impegno fondamentale e incessante nella diocesi, nel Paese e nel mondo », provoca i seguenti interventi.

DISCUSSIONE

La Segreteria presenta anzitutto un consistente intervento scritto da **don Reviglio**, assente per ricovero in ospedale, teso ad illustrare che la nuova evangelizzazione è prima di tutto un fatto teologico ed ecclesiologico che porta con sé delle conseguenze di ordine spirituale. L'argomentazione di don Reviglio si sviluppa attraverso le seguenti considerazioni: l'iniziativa di Dio; la risposta dell'uomo; l'atteggiamento interiore di chi evangelizza e di chi è evangelizzato; le otto Beatitudini. Si giunge, attraverso l'articolata riflessione, a concludere così: sintesi di tutto è l'amore, evangelizzare è educare all'amore e nell'amore.

Don Pollano ritiene che la questione dell'evangelizzare possa considerarsi sotto tre profili: 1° esame e analisi del campo della nuova evangelizzazione e dei destinatari; 2° ricerca ed invenzione di metodi; 3° energia morale da cui nasce la nuova evangelizzazione. Si sofferma su quest'ultimo aspetto per sottolineare che evangelizzare richiede in primo luogo *convinzione* (cfr. *Evangelii nuntiandi*, 18 s.): non dottrinale soltanto, ma convinzione che fa agire, perché legata al grado di *esperienza* che si ha di ciò di cui si parla. Tale esperienza nasce dal rapporto personale con Cristo nella Chiesa, rapporto che produce cambiamento grazie al dinamismo della *santificazione* (cfr. *Evangelii nuntiandi*, 24 e *Lumen gentium* cap. V sulla chiamata universale alla santità). Evangelizzare diventa allora un bisogno di verità, da comunicare a tutti, che nasce da un richiamo interiore, una necessità soggettiva. Ed una convinzione che consente di osare l'annuncio esplicito al di là dell'incertezza che proviene dal timore di invadere l'altrui campo di coscienza, o di calpestare convinzioni pluralisticamente legittime annunciando Gesù Cristo come Redentore dell'uomo (cfr. *Evangelii nuntiandi*, 22).

Don Soldi afferma che la nuova evangelizzazione è avvenimento e movimento di grazia: solo Cristo, infatti, può toccare il cuore dell'uomo. Il secolarismo ha prodotto una rivoluzione antropologica che porta gli uomini a vivere come se Dio non esistesse. I mass-media hanno favorito un conformismo che ha creato il più grande ostacolo alla proposta e, a volte, alla possibilità stessa di evangelizzare; ingenerando talvolta un complesso di inferiorità anche nella Chiesa e, in certi casi, la ricerca di un compromesso con tale mentalità. Occorre dunque por mano ad una nuova *implantatio evangelica* in Italia (Giovanni Paolo II a Loreto). Occorre rifare il tessuto delle comunità cristiane (*Christifideles laici*). È indispensabile una *ablatio*, un toglier via tutto ciò che non è autentico, anche dalle strutture ecclesiali, che non facilita l'incontro diretto con la persona. Non si tratta solo di ripetere verbalmente l'annuncio, ma di permettere all'uomo di incontrare la persona di Cristo Salvatore. La Chiesa è la comunità che offre la possibilità di dire a tutti: « Vieni e vedi », ma ciò è possibile solo per contagio, da persona a persona.

Don Birolo chiede alla Commissione di preparare, quando si affronterà l'aspetto delle strategie operative della nuova evangelizzazione, un piccolo sussidio che raccolga fatti di evangelizzazione nella nostra Chiesa locale, con riferimento a due àmbiti: la pastorale tradizionale e i tentativi di presenza significativa "fuori le mura".

Don Baravalle suggerisce la seguente impostazione del problema: per dare coerenza ecclesiale e visione sintetica, si assuma la prospettiva conciliare, riproposta autorevolmente dal Sinodo straordinario (1985). Il titolo della relazione del Card. Danneels, poi approvato dal Papa e dai Vescovi, può indicare le grandi articolazioni del tema: *La Chiesa nella Parola di Dio celebra i misteri di Cristo per la salvezza del mondo*. Il Consiglio presbiterale si preoccuperà di individuare le esplicitazioni e le contestualizzazioni relative alla nostra Chiesa locale e alla sua missione. È la prospettiva pastorale-pratica che deve essere individuata, non quella strettamente teologica o dottrinale.

Il can. Arduoso parte dalle osservazioni di un amico sociologo che ha condotto una severa indagine sulla presenza della Chiesa in Italia. Essa ha rilevato due fatti principali: la corposa presenza "assistenziale" della Chiesa nel nostro Paese, e la difficoltà che il messaggio specifico della Chiesa su Gesù Cristo trova nel passare. L'evangelizzazione del contenuto essenziale della fede cristiana è per così dire inceppata. È sempre dolorosamente interessante interrogare le persone che hanno frequentato catechismi, ore di religione, predicationi... sull'essenza del cristianesimo. Emerge un cristianesimo morale, del "fare"... Il Cristo, quando compare, riveste non di rado i panni di una figura morale ed esemplare. Perché l'annuncio non passa? Non sarà forse che nella Chiesa si parla di troppe cose non così essenziali? Non sarà il caso di pensare ad una "elementarizzazione" del messaggio in modo che esso si concentri fortemente sul *tradere Christum*? Urge formare annunciatori ben preparati sui contenuti e capaci di comunicarli, indispensabile è conoscere la situazione culturale, ma bisogna approdare all'annuncio senza attardarsi troppo a lungo nei preamboli.

Don Candellone concorda con don Lepori sulla necessità di tener presente che, in diocesi, il discorso sulla nuova evangelizzazione non parte da zero: gli episcopati del Card. Pellegrino e del Card. Ballestrero sono stati ricchi di stimoli al riguardo (si rileggano i documenti dei Convegni di S. Ignazio). Ma è il lavoro più o meno nascosto di centinaia di preti che in questi ultimi trent'anni hanno dato il meglio di sé nell'evangelizzazione fatta di parole e più ancora di testimonianza (disponibilità, semplicità di vita, povertà, studio e aggiornamento) che non deve essere dimenticata, se è vero che si evangelizza più con ciò che *si è*, che con ciò che *si dice*. Ripensando al passato, pur con i suoi errori e le sue lacune, potremmo anche sentirci meno frustrati e catastrofici. Naturalmente la nuova evangelizzazione ha bisogno oggi di continue attenzioni alla situazione concreta in cui si svolge: situazione "nuova" per una "evangelizzazione" che è sempre la stessa!

Don Savarino pone due quesiti che ritiene preliminari al proficuo svolgimento di tutto il lavoro: 1° chi sono i destinatari di questa ricerca? oppure quale utilizzazione è prevista? 2° Tenuto presente il fatto che sull'argomento abbondano documenti ufficiali della Chiesa e studi, qual è il rapporto del nostro lavoro con questi testi? Le domande sono poste per motivi pratici: non è utile ripetere fatiche già fatte molte volte, non è saggio fare in fretta e male ciò che è già stato fatto con ponderazione e bene. Personalmente sarebbe dell'idea di fare riferimento alla *Evangelii nuntiandi*.

A proposito della bozza presentata dalla Commissione osserva che: occorre ampliare la parte che riguarda la definizione di evangelizzazione, incentrando maggiormente il discorso su Cristo evangelizzatore e sulla Chiesa evangelizzatrice, perché tutto illuminano e di tutta l'evangelizzazione devono essere criterio e metro; occorre completare l'aspetto socio-economico-politico con una maggior attenzione al rapporto Vangelo-cultura, poiché il fenomeno della secolarizzazione incide sulla mentalità della nostra società, caratterizzandone l'orizzonte culturale.

A livello pratico suggerisce di fare una rassegna delle esperienze riuscite o fallite, in modo da costruire una mappa dell'esistente in fatto di evangelizzazione;

di proporre in un secondo momento una scaletta di priorità in cui si verifichi se e quanto di energie personali e capitali di ogni genere (spirituali, intellettuali, economici) sono investiti nell'essenziale o in operazioni secondarie.

Chiede infine alcune correzioni della bozza preparata dalla Commissione per realismo ed equità storica e per evitare l'equivoco di matrice teologica protestante che oppone evangelizzazione e sacramentalizzazione, mentre si tratta di aspetti in reciproco complemento e non in reciproca esclusione (cfr. *Evangelii nuntiandi*, 47).

Il **can. Collo** ritiene che l'annuncio vada essenzializzato e centrato su Cristo. Si chiede perché esistano strane resistenze all'«aprire le porte a Cristo» e pensa di individuarne la causa nell'atteggiamento spirituale dell'uomo d'oggi, aperto più al divino che a Dio. Si dipende con una certa facilità dai "guru", ma non si accetta di dipendere da Cristo! Per penetrare dentro questo muro di indifferenza all'annuncio evangelico si dovrebbe prestare più attenzione a coloro che si sono convertiti recentemente, per capire meglio che cosa abbia creato ostacolo e che cosa abbia poi determinato la loro conversione.

* * *

Con questo intervento, con la preghiera del Vespro ed una cena fraterna alla quale partecipa buona parte dei consiglieri si conclude la prima parte della Sessione.

* * *

I lavori riprendono la mattina del 5 dicembre alle ore 9 con la preghiera dell'Ora Media. Presenti 53 consiglieri, assenti giustificati 6.

Interviene il **Vicario Generale** con le seguenti riflessioni:

- 1) non è superficiale la distinzione tra *Evangelii nuntiandi* di Paolo VI e *Catechesi tradendae* di Giovanni Paolo II: nella nostra diocesi i giovani adulti e gli adulti hanno soprattutto bisogno di *Evangelii nuntiandi*;
- 2) occorre rileggerne e meditare a fondo i nn. 62 e 63, che presentano la natura della Chiesa particolare e l'evangelizzazione come "linguaggio" di vita e non solo di parole;
- 3) si tenga conto della santità torinese "semplice e credibile" fondata sulla Parola di Dio e annunciata con la vita e anche con la predicazione;
- 4) si approfondisca la realtà della cultura torinese, riprendendo le indicazioni del Convegno "*Cristiani e cultura*";
- 5) non si dimentichi che la stampa torinese è povera di stimoli culturali sulle tematiche religiose di fondo, che lascia una costante immagine di clericalismo e anticlericalismo, che tratta di problemi solo "ecclesiastici": qualche esperienza positiva e molto "scandalismo";
- 6) si tengano presenti le ondate immigratorie degli ultimi decenni (Veneto, Polesine/Romagna, Sud e Isole, Extracomunitari) con il fenomeno del confronto/scontro/reciproca ignoranza tra culture e persone costrette a convivere senza reciproco ascolto e scambio (l'apostolica "reciproca edificazione");

7) non si riduca l'insegnamento sociale a ciò che riguarda il mondo del lavoro o quello politico, ma si affrontino tutte le problematiche dell'uomo, come in *Gaudium et spes* e in *Christifideles laici*.

Il can. Carrù accosta nel suo intervento la realtà della nuova evangelizzazione con quella dei nuovi pastori. Ritiene che sia nostro compito quello di porsi l'interrogativo del *come annunciare oggi* Gesù Cristo e *come formare* coloro che lo dovranno annunciare tra un decennio. La società è strutturalmente cambiata ed è in rapido sviluppo la *scristianizzazione della cultura*. I nostri "cristiani", poi, sono sovente fatti a compartimenti stagni: sentono di appartenere alla Chiesa in alcuni settori della loro vita, ma in altri fanno riferimento ad ideologie e culture totalmente diverse. Senza dimenticare che, da parte di molti, ci si accosta alla fede in modo piuttosto vago e sacrale.

Come può rispondere la nostra pastorale a queste sfide? Si impone la capacità di realizzare una nuova evangelizzazione assolta con intelligenza, fantasia, creatività e preparazione. La formazione dei pastori deve essere programmata in modo che il *piccolo gregge*, grazie ai pastori, sia *sempre più motivato* nelle sue scelte di vita. Ma, perché questo avvenga, anche il pastore deve esser egli stesso *abituato a scegliere l'essenziale* dentro le cento cose da fare per guidare una comunità. I futuri pastori vanno dunque preparati in Seminario ad *armonizzare la cultura teorica e la formazione alla pastorale*. Né si dimentichi, infine, la peculiarità della vocazione sacerdotale diocesana: una vita consacrata all'evangelizzazione di tutto il Popolo di Dio in una porzione della Chiesa locale presieduta dal Vescovo al quale spetta tracciare le linee orientative generali della pastorale. La nuova evangelizzazione ha urgenza di un pastore preparato teologicamente e capace di accostarsi con una sana capacità critica alla cultura di un mondo sempre più secolarizzato, e che testimonia con la vita di ogni giorno la sua consacrazione al Regno.

Don Sangalli ritiene che, per quanto riguarda il concetto di evangelizzazione e i suoi contenuti, ci si debba rifare in particolare ai seguenti documenti: *Evangelii nuntiandi*, *Catechesi tradendae*, *Documento di base*, *Evangelizzazione e testimonianza della carità*. Il lavoro del Consiglio deve tentare di rispondere a tre "brucianti domande" (*Evangelii nuntiandi*, 4): che ne è oggi, nella nostra diocesi, della Buona Novella? (*analisi della situazione*); fino a qual punto e come questa forza evangelica è in grado di trasformare veramente l'uomo di oggi? (*destinatari e obiettivi*); quali metodi bisogna seguire nel proclamare il Vangelo affinché la sua potenza possa raggiungere i suoi effetti? (*metodo*). Per una seria programmazione è prioritaria la scelta degli obiettivi e dei destinatari. La *Christifideles laici* (n. 34) precisa così gli obiettivi della nuova evangelizzazione: 1° rifare il tessuto della società umana; 2° rifare in primo luogo il tessuto della comunità cristiana. È davvero impossibile pensare ad una qualsiasi azione evangelizzatrice, se non si diventa credibili sul piano della comunità. Ma è necessario rivolgersi anche agli altri destinatari e raccogliere la sfida della lontananza ed estraneità della fede; della indifferenza ed irrilevanza della fede nella vita e nella cultura; della povertà di larga parte della società (senza casa, senza lavoro, senza mezzi, emarginati, immigrati, ...); dell'incontro con le altre religioni e con le sette. Scelti i destinatari, precisati gli obiettivi, si studieranno i metodi.

Don Cavallo, dopo aver riaffermato che l'evangelizzazione non è solo trasmissione e ricezione di un messaggio, sottolinea che essa si trasmette per fascino e si sviluppa nell'accoglienza fraterna nell'amore. Ritiene che l'accoglienza delle persone, di ogni persona, sia primaria ed indispensabile. Vi sono persone che lamentano un impatto difficile con i preti. Altre volte succede invece che gente "lontana" e indifferente, dopo un incontro felice, si renda disponibile ad una proposta che apre il cammino ad un annuncio esplicito ed alla catechesi.

Il can. Marocco chiede che la riflessione sulla nuova evangelizzazione abbia un solido fondamento teologico, spirituale, soprannaturale. Invita a riflettere sulla situazione delle Chiese della Mitteleuropa, alle quali appartiene anche l'Italia, almeno quella settentrionale, che è tutt'altro che fiorente, pur disponendo di mezzi di ricerca a livello universitario per niente sprovvisti di tecnica di rilevazione e anche di comunicazione. Ci si chieda che cosa è mancato a queste Chiese, per non cadere nei medesimi errori. Quando San Paolo va a Corinto, città pagana, non è ricco di mezzi umani, ma, sostenuto dallo Spirito, porta con sé la Parola dell'annuncio di Cristo crocifisso, «scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani». Il Card. Wyszynski, nel tempo in cui la Polonia non godeva di libertà, vedeva la ricchezza della Chiesa nella Parola e nei Sacramenti. Per questo non va enfatizzata la situazione di Torino. È un fatto comune che oggi l'Occidente europeo sia messo a confronto con una realtà multirazziale, multiculturale, multireligiosa. In concreto, allora, si propone di promuovere la nuova evangelizzazione favorendo la crescita di comunità vive che formino dei testimoni. Il greco del Nuovo Testamento li chiama col nome di "*martires*": il martire è il testimone completo.

Don Operti si trova d'accordo su un discorso basato sulla centralità di Cristo e sull'essenzialità della fede. Sottolinea nella nuova evangelizzazione — annuncio della salvezza di Cristo all'uomo di oggi "in situazione" — l'importanza degli ambienti, la non contrapposizione degli ambienti (es. scuola-lavoro), la verifica sul grado di incidenza della fede nella vita, il legame fede-vita, la necessità della evangelizzazione del sociale. Ritiene che, quanto al tema della *missione*, si manifesti profonda simpatia verso gli uomini e capacità di annunciare "al di là". Presenta alcuni "nodi da sciogliere" e cioè le scelte concrete di priorità e il problema della sacramentalizzazione. Invita a recuperare l'esistente, attraverso un frequente confronto tra i preti, lo scambio delle esperienze dei pastori, il passaggio dalla Chiesa del Sinodo alla Chiesa della missione.

Don Amore ritiene che l'aggettivo "nuova" vada inteso come "rinnovata", onde evitare che l'evento dell'evangelizzazione possa erroneamente esser interpretato in contrasto con la precedente testimonianza che la Chiesa in Italia ha reso con sacrificio e con fedeltà. Dal punto di vista della società italiana, poi, una rinnovata evangelizzazione non avrà efficacia taumaturgica ed immediata: il campo delle coscenze, inquinato dal secolarismo che ha tritato tanti valori, richiede tempi lunghi di semina e di maturazione perché la tragicità della vita sia riscattata in modo degno.

Il can. Micchiardi chiede che nel compito della nuova evangelizzazione: 1° si parta dall'esistente nel campo dei principi, onde non moltiplicare documenti, e cioè dai documenti del Papa e dall'insegnamento delle Visite pastorali del Vescovo;

2° si parta dall'esistente nel campo dell'attuazione pratica (evidenziare quanto già fatto; esser realisti nel descrivere il "campo di lavoro", ma saper cogliere gli elementi positivi che sottolineano l'anelito esistente nei confronti del Vangelo, in modo da non scoraggiare preti, laici e religiosi che già da tempo lavorano nel campo dell'evangelizzazione); 3° si sottolinei la centralità di Cristo e si propongano delle comunità cristiane vive; 4° è importante che vi siano degli operatori pastorali, dei cristiani in genere, che ci credano veramente, che siano dei "leaders" alla Pier Giorgio Frassati; 5° si tenga presente l'influsso delle sette (in particolare i Testimoni di Geova).

Padre Redaelli, rifacendosi alle conclusioni e allo stupore del sociologo (per il peso che la Chiesa, in Italia, ha nell'azione) riferite dal can. Arduzzo, torna sul rapporto tra nuova evangelizzazione e testimonianza della carità e propone le seguenti riflessioni: 1° o tutta la nostra opera caritativa è semplice filantropia (e, se così fosse, ci sarebbe da ripensare molto seriamente a ciò che facciamo, come proponeva l'Arcivescovo in una meditazione: « Se la carità non porta il povero a lodare Dio, non è carità »), o è autentica carità (e, se così fosse, il momento difficile di cui ci preoccupiamo va visto come "tempo" nel quale il Vangelo sta fermentando e quindi premonitore di primavera ed estate); 2° autentica opera caritativa (quella che porta il povero a lodare Dio) può essere "evangelizzare per contagio": come fu per Charles de Foucauld, uomo-credente che ha scelto il silenzio per evangelizzare; come è per Madre Teresa, che lascia un segno indelebile sulle coscienze dicendo le stesse cose scritte su mille documenti che sembrano non turbare nessuno. Ciò significa che essi hanno ben coniugato e sintetizzato in se stessi l'annuncio e il servizio. È dunque fondamentale il richiamo, fatto da mons. Peradotto, a riscoprire i nostri Santi torinesi, perché noi siamo chiamati ad evangelizzare qui!

Don Bernardi constata che, nonostante un miglioramento effettivo della predicazione, il contenuto essenziale dell'evangelizzazione non passa. Il difetto non sta nella *semente*, nel contenuto (che è dono di Dio), ma nel *terreno*, e cioè nei destinatari, e negli evangelizzatori. È il grosso problema della *comunicazione*, non tanto quello del lessico, quanto quello dell'esperienza della vita: mondi frequentati, condivisione, incarnazione vera, simpatia per la vita della gente. Come faceva San Paolo che annunciava l'essenzialità della fede (Cristo crocifisso) e condivideva la vita, la cultura della gente che avvicinava. Alla luce di tutto questo, alcune proposte: 1° il problema non può essere risolto solo dai preti: anche i laici devono essere pienamente coinvolti (a tutti i livelli: cultura, lavoro, tempo libero, mondo giovanile, ...); 2° vengano ricuperate le numerose esperienze in corso; 3° si crei aiuto, integrazione, complementarietà tra i preti; 4° si viva in profondità l'accoglienza reciproca.

Don Fantin rileva che sono pochi gli interventi dei parroci nel dibattito e fa suoi molti degli interventi precedenti. Ritiene che si debba riflettere di più sulla "novità" dell'evangelizzazione. Come? Va recuperato il contatto personale, per es. attraverso il contatto con i malati. Anche per la nuova evangelizzazione non si corra troppo, non si passi frettolosamente da un programma all'altro, ma si assimili e si verifichi di più. Non si sottovaluti il nuovo vivere dei preti, inaciditi

dalla solitudine. Si prendano in considerazione — e si facciano scelte conseguenti — sugli interessi della gente. Si ricordi che il miglior contagio è la santità!

Don Borio porta la voce dei parroci di campagna e riprende le considerazioni fatte in precedenza da don Operti. Ci sia al centro della nuova evangelizzazione il Cristo, ma il Cristo incarnato: e dunque ci sia fedeltà a Dio e all'uomo. Si formino operatori: sacerdoti e laici. Si dia più attenzione alla cultura, alla nostra storia, all'esistente.

Don Bagna sottolinea la necessità di un nuovo approccio al mondo giovanile (umanità profonda, aiuto per ricostruire una personalità matura e cristiana, sostegno per essere inseriti nel mondo senza essere del mondo che sia ancorato ad una approfondita riflessione sulla mondanità). Si pone alcune domande: quale deve essere lo stile del nuovo evangelizzatore (sia dal punto di vista umano che cristiano)? come riferirlo concretamente a quello di Gesù? quali scelte e priorità pastorali vanno effettuate? come favorire il coraggio di scelte nuove nel Presbiterio? che cosa vuol dire essere comunità nuove e con un certo fascino? Conclude chiedendo che il Pastore della diocesi indichi ai suoi preti ideali grandi a cui far riferimento nel ministero.

Don Renato Casetta ricorda che Gesù ha lasciato il deserto per incontrare l'uomo al quale annunciare il Regno, un uomo al quale ha sempre guardato con simpatia e amore. A tutti i contributi presentati va forse aggiunto questo: seguendo l'esempio di Gesù, dobbiamo convertirci ed essere *missionari*, preti e laici: per incontrare l'uomo, che è nuovo nel mondo d'oggi, ma è sempre lo stesso nella sua ontologia e nel suo cuore; per accoglierlo senza frette sbrigative e liberi da troppi pregiudizi, disposti ad accettare ciò che egli ha da offrire anche a noi. Ad una valida evangelizzazione segue la *conversione*: sappiamo di conversioni ai Testimoni di Geova, all'Islam, ma *quali convertiti* e quale comunità offriamo a chi non crede, a chi è "lontano"? Una comunità ancora a scuola di Gesù e dei suoi discepoli, dove ognuno è soggetto corresponsabile, o una comunità di semplici esecutori di un pastore che pensa e propone per tutti?

Don Giovanni Cocco invita a cogliere il positivo che c'è nelle persone che sembrano lontane dalla Chiesa. Se il Concilio ci ricorda che « i germi del Verbo » sono disseminati nel mondo, anche negli uomini di buona volontà, essi sono presenti anche nei nostri cristiani da rievangelizzare. Corriamo il rischio di essere troppo sbrigativi. Dobbiamo essere più attenti nel cogliere il positivo che c'è in loro, per aiutarli a sviluppare i "semi divini" presenti dentro di loro. Altrimenti corriamo il serio pericolo di sfornare altri "lontani" che poi dovremo cercare di evangelizzare. Dobbiamo aver più fiducia nei fratelli, invece di metterli in condizione di inferiorità dall'alto delle nostre certezze e della nostra autorità. Dobbiamo sviluppare in noi il senso dell'accoglienza, come già è stato detto.

Don Birolo presenta un dubbio di fondo su due possibili giudizi riguardanti la realtà nella quale la Chiesa di Torino è chiamata ad evangelizzare: sotto la cenere, i carboni sono ancora accesi, oppure la cenere ha soffocato il fuoco ed i carboni sono ormai spenti? In altre parole: ci troviamo di fronte ad un cam-

mino pastorale da perfezionare o da ricominciare da capo, perché i nostri progetti di iniziazione cristiana sono sovente formali e nulli in partenza? Ed è possibile eludere il dovere di distinguere tra chi è "carbone acceso" e chi è "carbone spento"? E come fare di tale distinzione non un giudizio sulla persona, ma una scelta pastorale che aiuti ad amarla di più ed in maniera autentica?

Prima della conclusione dell'Arcivescovo, la **Segreteria** chiede all'assemblea che si proceda alla scelta dei membri che faranno parte della *Commissione Presbiterale Regionale*. Vengono eletti Carrù, Rigamonti, Savarino e Garbiglia. Viene anche richiesto un parere sulla proposta dell'Arcivescovo circa l'*anticipo della processione diocesana del Corpus Domini* la sera del 30 maggio: l'assemblea dà parere favorevole.

Conclude l'**Arcivescovo** con le seguenti riflessioni e sottolineature.

La partecipazione alla discussione è stata corale e gli interventi ricchi, sentiti, sofferti. Ciò rivela la gravità e l'urgenza del problema e la consapevolezza reale delle nostre responsabilità di pastori. La bozza di avvio è stata stimolante, ma dovrà essere arricchita da tutti i contributi offerti. Il documento che ne scaturirà sia breve e offra un avvio di riflessione per tutta la nostra Chiesa, anche in vista del programma pastorale per il prossimo anno.

Ciò che è molto grave a Torino e in tutto il mondo occidentale è la quasi scomparsa delle categorie di pensiero cristiano. È su questo che si deve riflettere in particolare. La riflessione non può non tener conto del cammino della Chiesa italiana in questi ultimi trent'anni.

Una ragione per cui la Chiesa ha il diritto di sopravvivere è il compito dell'evangelizzazione, anche mediante i Sacramenti. Evangelizzazione *nuova*, che nasce dalla coscienza del Vangelo come assoluta novità nei confronti di tutte le altre religioni e culture, rivelazione che illumina anche il modo di ragionare dell'uomo.

Occorre ripresentare Cristo e far sapere che non è soltanto una divinità, né un semplice uomo, ma è il Dio incarnato. Senza mai dimenticare che l'evangelizzazione è frutto dello Spirito, che il primato è di Dio, che la salvezza è "per grazia". È lo Spirito che anima l'evangelizzazione e la dà la capacità di fare i *segni*, primi tra tutti quelli della carità cristiana che aiutano la gente a riscoprire Cristo nella sua vita.

È necessaria una verifica delle esperienze. A tutti i livelli.

Evangelizzare è andare dove l'uomo è, ma per cambiarlo. Senza trascurare nulla. Senza allontanare nessuno. La fede nel cuore dell'uomo può essere giudicata solo da Dio. Si tratta di offrire proposte per una *pienezza cristiana* a chi è in grado di darla e "ci sta". Dobbiamo credere ai "sì" che la gente ci dice. E "spingere a fondo" con "quelli che ci stanno".

Il primo passo della nuova evangelizzazione è quello di rifare il tessuto di una comunità cristiana che sia autenticamente tale. Ciò richiede che all'interno delle nostre comunità ci siano autentici rapporti personali, fuori dell'anonimato. Gli Apostoli hanno evangelizzato così. Evangelizzare è "chiacchierare a tu per tu". Per contagio. Ed è compito di tutti. Ed ha il suo culmine nella testimonianza, nella "*marturia*".

Qual è l'ambito primario nel quale la comunità torinese è chiamata ad evangelizzare? È, soprattutto, quello della dimensione della vita come vocazione, ossia quello del primato di Dio. Senza dimenticare che creare delle coscienze è più importante che fare delle iniziative.

Quale potrà essere allora il programma pastorale per il prossimo anno? Quello della vocazione alla famiglia? Quello della vocazione degli sposi? (È un fatto che l'iniziazione cristiana non avviene tanto in parrocchia, quanto in famiglia, dagli 0 ai 7 anni).

Un'ultima parola va dedicata all'atteggiamento della *fiducia* che deve alimentare la nostra vita e la nostra evangelizzazione. Dobbiamo scoprire il positivo che c'è nell'uomo. E ricordarci che non ci verrà chiesto conto del *terreno*, ma dell'aver o no dedicato la nostra vita a *seminare il seme di Dio*.

La Sessione si conclude alle ore 12,30 con la preghiera dell'*Angelus*.


IL PRESIDENTE

✠ **Giovanni Saldarini**

Arcivescovo

IL SEGRETARIO

don **Giovanni Salietti**



Documentazione

A TUTELA DI UNA PIA E PREZIOSA TRADIZIONE

Contestualmente alla pubblicazione del Decreto *Mos iugiter*, della Congregazione per il Clero (cfr. in questo fascicolo di *RDT*o, pp. 117-120), *L'Osservatore Romano* ha anche pubblicato il seguente commento autorevole a firma del Segretario della medesima Congregazione.

Il Decreto che oggi viene pubblicato è frutto della consultazione di tutte le Conferenze Episcopali i cui risultati sono stati elaborati da una Commissione interdicasteriale della Curia Romana. Il Sommo Pontefice ha poi approvato, in forma specifica, questo Decreto che entra in vigore a norma del can. 8, § 1 del C.I.C.

Esso risponde alle ripetute sollecitazioni e alle attese di molti Pastori che si sono rivolti alla Santa Sede per avere chiarimenti e direttive in merito alla celebrazione di sante Messe che vengono comunemente chiamate "plurintenzionali" o anche "collettive".

Il Decreto si divide in due parti: la prima, a modo di premessa, contiene le motivazioni della seconda parte, che è quella dispositiva.

Innanzi tutto viene asserita la sostanziale identità delle ragioni e dei fini per i quali i fedeli, seguendo una tradizione ininterrotta, veneranda per antichità e per significato, chiedono ai sacerdoti di celebrare il santo Sacrificio secondo particolari intenzioni, offrendo loro un compenso — che ai nostri tempi è quasi esclusivamente pecuniario — chiamato con un termine giuridico (invero poco felice) "stipendio", e più comunemente "elemosina". Sempre nella premessa si passa poi a porre in luce il punto saliente nel quale la prassi, oggetto del documento, si discosta dalla normativa vigente.

La legge canonica infatti stabilisce che ogni sacerdote che accetta l'impegno di celebrare una santa Messa secondo le intenzioni dell'offerente, deve farvi fronte, per un obbligo di giustizia, o di persona, oppure affidando l'adempimento ad altro sacerdote, indipendentemente dall'importo dell'offerta.

La prassi anomala invece consiste nell'accettare, o nel raccogliere, indistintamente offerte per la celebrazione di sante Messe secondo le intenzioni degli offerenti, cumulando le offerte e le intenzioni, pretendendo di soddisfare agli obblighi che ne derivano con un'unica santa Messa celebrata secondo un'intenzione che è realmente "plurima" o "collettiva". Né vale il pretesto che in questi casi le intenzioni degli offerenti vengono specificate durante la celebrazione, perché non si vede

in che misura questo procedimento soddisfi l'obbligo di cui al can. 948 del C.I.C., di applicare tante Messe quante sono le intenzioni.

Per meglio illustrare le peculiarità di questa anomalia, il Decreto riferisce due fatti/specie apparentemente simili ad una Messa "plurintenzionale", ma nella realtà ben diverse e perciò moralmente lecite.

Nell'un caso si tratta dell'uso, che dura "*ab immemorabili*", in certe regioni povere, nelle quali i fedeli portano al sacerdote delle offerte modeste, qualche volta ancora beni in natura, non per chiedere la celebrazione di Messe secondo le loro intenzioni singole e particolari, ma per contribuire in generale al culto pubblico della Chiesa e al sostentamento del sacerdote stesso, ben sapendo che costui celebrerà poi delle sante Messe per le loro intenzioni e necessità, come di fatto prescrive la legge canonica per i Vescovi e i sacerdoti con le Messe "*pro populo*" e la sensibilità e carità sacerdotale suggeriscono.

L'altro caso è quello di fedeli che spontaneamente si uniscono tra di loro e si accordano per far celebrare una o più Messe secondo comuni o varie intenzioni, che in realtà confluiscano volontariamente in un'unica intenzione, offrendo la relativa elemosina. Non v'è chi non veda la radicale differenza tra questi usi e la Messa "plurintenzionale" di cui sopra.

La premessa menziona anche gli argomenti portati dai fautori di tale nuova prassi illecita: li definisce « speciosi e pretestuosi, quando non riflettano anche un'errata ecclesiologia ». Non di rado, infatti, si sente ripetere da costoro che la celebrazione eucaristica è un'azione della Chiesa e perciò eminentemente comunitaria; e pertanto sarebbe alieno per la natura stessa della Messa l'idea di "privatizzarla", fissando intenzioni particolari, o volendone destinare i frutti secondo i nostri intendimenti.

Queste argomentazioni manifestano la confusione dottrinale di certa ecclesiologia circa i meriti infiniti dell'unico sacrificio della Croce, circa la celebrazione del sacramento di quell'unico sacrificio che Cristo ha affidato alla Chiesa, e circa il "*thesaurus Ecclesiae*" di cui la Chiesa dispone. Né si può dimenticare che la dottrina cattolica ha costantemente insegnato che i frutti del Sacrificio eucaristico sono variamente attribuiti: innanzi tutto a coloro che la Chiesa stessa nomina nelle "intercessioni" della Prece eucaristica, poi al ministro celebrante (il cosiddetto frutto ministeriale), quindi agli *offerenti*, e così via.

Intanto i sacerdoti che non accettano l'impegno di celebrare la Messa secondo particolari intenzioni non si rendono conto di precludere uno dei modi eccellenti per partecipare attivamente alla celebrazione del memoriale del Signore, ricordato dallo stesso Papa Paolo VI nel citato Motu proprio *Firma in traditione*, proprio mediante l'offerta fatta al sacerdote. Questo è uno dei danni spirituali da paventare di cui parla anche il Decreto (cfr. art. 2 § 3).

Vi sono poi coloro che teorizzano sui nuovi e più adeguati sistemi di sostentamento per il clero, sanciti peraltro nella nuova legislazione canonica. Secondo costoro il sacerdote dei nostri giorni non avrebbe più bisogno delle intenzioni di sante Messe per sopperire ai propri bisogni materiali. Qualcuno trova l'antico sistema addirittura lesivo della dignità dei ministri dell'altare.

Questa è una delle tante illusioni o utopie che mancano di riferimento alla realtà. È infatti dimostrato che la maggior parte dei sacerdoti nel mondo, anche

nella società contemporanea, attinge ancora il proprio sostentamento dalle offerte per la celebrazione delle sante Messe. Anche molte altre attività apostoliche della Chiesa — dalle missioni alle parrocchie — sono in parte o totalmente sostenute con il ricavato degli "stipendi" o "elemosine" per sante Messe. Solo chi vuole scandalizzarsi, dunque, o chi è affetto da uno strano puritanesimo, può ritenere anacronistica o indegna l'antica tradizionale usanza di fare assegnamento sulle "elemosine" per le sante Messe per il sostentamento del Clero e per le opere della Chiesa.

Il Decreto usa parole forti e un tono severo nell'attirare l'attenzione dei Pastori sul danno incalcolabile che la prassi delle cosiddette "Messe plurintenzionali" o "collettive" può provocare nel popolo cristiano sotto diversi aspetti. Il moltiplicarsi di siffatte celebrazioni, o la mancata premura nel cercare di arginarle e di prevenirne la diffusione, portano fatalmente alla disaffezione dei fedeli dall'usanza di chiedere la celebrazione della santa Messa per intenzioni particolari, che è pur sempre una testimonianza di fede viva. Anzi ciò mortifica anche un costume cristiano di altissimo valore e spiritualmente salutare: la pietà per i defunti. In larga misura le intenzioni per sante Messe o le pie fondazioni con oneri missari — come ben si sa — sono destinate al suffragio dei fedeli defunti. Parimenti si estenua progressivamente la sensibilità del popolo cristiano per la partecipazione alla vita della Chiesa mediante l'offerta per celebrazioni di sante Messe destinate al sostentamento per il Clero e alle varie attività di culto e di carità della Chiesa.

Le preoccupazioni dovute a questa incauta prassi e più ancora il pericolo che essa si estenda sono ripetutamente espresse nel Decreto, particolarmente nella sua parte dispositiva. Ivi sono infatti stabilite alcune clausole o condizioni di liceità perché si possa fare eccezionalmente ricorso a questa modalità impropria di celebrazione (art. 2). Occorre innanzi tutto il *consenso esplicito* dell'offerente che attualmente invece è quasi dappertutto considerato *presunto* o *implicito*: ciò che è moralmente illecito. Occorre anche che siano indicati *chiaramente e pubblicamente* luogo, giorno e ora in cui tali celebrazioni avvengono. E siccome si tratta *comunque* di una modalità che rappresenta un'*eccezione nei confronti della norma vigente*, il Supremo Legislatore ha disposto che queste celebrazioni *non possono avere luogo più di due volte per settimana* in uno stesso luogo di culto (art. 2 § 3), al fine di circoscrivere il più possibile questa pratica — anche con le condizioni poste per evitare gli abusi — e contrastarne la diffusione.

L'esecuzione pronta e puntuale del Decreto è affidata, per la natura stessa delle disposizioni, ai Pastori. La gravità dell'impegno è data dal danno potenziale che questa nuova maniera — che deve rimanere eccezione — potrebbe comportare soprattutto sul piano pastorale. Non può neppure sfuggire il monito particolare rivolto ai rettori dei santuari, poiché ivi esistono le condizioni più favorevoli per ignorare le prescrizioni del presente Decreto: perciò li rende responsabili, *onerata conscientia*, della loro osservanza.

È necessario dedicare anche la debita attenzione al contenuto pastorale del Decreto in quella parte (art. 7) che invita a cogliere l'occasione della promulgazione di queste norme per promuovere una opportuna catechesi con l'intento di sfatare alcuni preconcetti in questo campo che per ignoranza e pressappochismo sono ricorrenti in una certa cultura pseudoreligiosa.

L'ultimo articolo indica alcuni punti per questa catechesi: riproporre e spiegare il genuino significato dell'offerta che i fedeli portano al sacerdote per la celebrazione di sante Messe secondo una particolare intenzione; la preziosità dell'elemosina nella vita cristiana per il suo grande valore satisfattorio; e, infine, l'effettiva partecipazione dei fedeli alla missione della Chiesa con una modalità di "condivisione", rappresentata dalle offerte per la celebrazione di sante Messe che vengono distribuite in tutto il mondo.

Per una opportuna riflessione su tutta questa delicata materia è bene ricordare anche gli orientamenti dati dal Concilio Vaticano II nel Decreto *Presbyterorum Ordinis*: « Quanto poi ai beni che si procurano in occasione dell'esercizio di qualche ufficio ecclesiastico, i presbiteri, come pure i Vescovi, salvi restando eventuali diritti particolari, devono impiegarli anzitutto per il proprio onesto mantenimento e per l'assolvimento dei doveri del proprio stato; il rimanente si potrà destinarlo per il bene della Chiesa e per le opere di carità » (n. 17). Le offerte per la celebrazione di sante Messe rientrano tra questi beni.

✠ Gilberto Agostoni

Arcivescovo tit. di Caorle
Segretario della Congregazione per il Clero

I VESCOVI CROATI AI CONFRATELLI NELL'EPISCOPATO

Di fronte alla grave crisi della federazione jugoslava (Repubblica Federativa Socialista di Jugoslavia), crisi che ha momenti di particolare tensione in Croazia, i Vescovi croati hanno indirizzato ai loro Confratelli nell'Episcopato una lettera. Data l'attualità del tema trattato, ne pubblichiamo il testo, in traduzione italiana.

Venerabili Confratelli.

Le tensioni politiche ed ideologiche che in questo momento scuotono il Sud europeo, segnatamente i popoli della Jugoslavia, ci spingono a rivolgervi a Voi con la presente lettera per esporvi la situazione in cui versa la nostra Chiesa e il nostro popolo.

Circa 4.500.000 cattolici croati vivono prevalentemente nella Repubblica di Croazia e nella Repubblica di Bosnia ed Erzegovina. Una minoranza di cattolici croati vive nelle Repubbliche di Serbia e di Montenegro.

Nella Repubblica di Croazia i croati rappresentano circa l'80 per cento della popolazione, mentre un po' di più dell'11 per cento appartiene alla nazionalità serba, e il resto sono minoranze nazionali in buona parte di confessione cattolica. Nella Bosnia ed Erzegovina i croati sono circa il 20 per cento della popolazione (oltre 800.000) mentre i Musulmani raggiungono oltre il 40 per cento e i Serbi un po' più del 30 per cento della popolazione.

La Chiesa cattolica in Croazia consta di 11 diocesi, delle quali una è di rito greco-cattolico, e nella Bosnia ed Erzegovina vi sono altre 3 diocesi cattoliche. Oltre alle questioni comuni che si trattano a livello della Conferenza Episcopale di Jugoslavia, i Vescovi croati — come anche quelli sloveni — si riuniscono ancora separatamente per i problemi pastorali che riguardano i loro territori. Questa lettera vi è inviata appunto da una tale riunione dei Vescovi croati.

1. I territori, nei quali noi svolgiamo il nostro ministero, nel 1918 hanno cessato di far parte dell'Impero Austro-Ungarico e ben presto sono entrati a far parte di uno Stato comune con il Regno di Serbia, al quale prima si era associato il Regno di Montenegro (Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, che dal 1929 si chiamò Regno di Jugoslavia). Così per la prima volta nella storia ci siamo trovati sotto la dinastia serbo-ortodossa e con la Chiesa ortodossa come la Chiesa "costituente lo Stato". Sembrava, anzi, come se fosse stato gettato un ponte sopra la frontiera storica tra Impero romano d'Oriente e quello d'Occidente, tra la cultura bizantina, caratterizzante lo Stato serbo, e i nostri territori formati nell'ambito della cultura latina.

Gli esponenti politici della parte ex austro-ungarica del nuovo Stato hanno creduto che esso si dovesse costituire sul principio d'uguaglianza dei diritti delle singole parti componenti e dei popoli che vi erano entrati a far parte. La politica serba però si comportò come se il nuovo Stato fosse un ampliamento della Serbia. Lo scontro tra queste due opposte concezioni ha turbato il Regno di Jugoslavia durante la sua esistenza per oltre un ventennio. I croati subirono gravi sofferenze

per difendere la loro identità culturale e nazionale. Le carceri erano piene e molte vittime caddero per mano violenta dello Stato. Il momento più tragico si ebbe nel 1928, quando nel Parlamento di Belgrado furono assassinati i deputati croati, tra i quali anche lo stesso leader politico del popolo croato, Stjepan Radić. La Chiesa condivise le sofferenze del suo popolo, adoperandosi per i perseguitati presso le autorità e appoggiando le giuste aspirazioni della propria gente.

Dopo l'uccisione del re Alessandro a Marsiglia nel 1934, il regime tentò di normalizzare la situazione innanzi tutto stipulando il Concordato con la Santa Sede (1937) e poi concedendo ai croati una certa autonomia (Banovina croata, 1939). Il Concordato però non fu mai ratificato a causa delle violente dimostrazioni anticattoliche promosse dalla Chiesa ortodossa, mentre la Banovina croata, durante quell'anno e mezzo della sua esistenza, aveva appena cominciato a consolidarsi.

2. La seconda guerra mondiale travolse il Regno di Jugoslavia in soli dieci giorni, nell'aprile 1941. I popoli che avevano sperimentato quello Stato come « prigione dei popoli » salutarono la sua disgregazione come la loro liberazione. Tutti questi eventi erano però condizionati dalle forze di occupazione dell'Asse. Così fu proclamato anche lo Stato Croato, ma il Governo non fu affidato agli uomini politici democraticamente eletti, ma ad un gruppo dipendente dalle potenze dell'Asse.

Il popolo si trovò esposto alla guerra civile che fu particolarmente aspra sul territorio della Croazia di allora. La popolazione croata era vittima dei gruppi armati serbi (*"četnici"*) e la popolazione serba della rappresaglia del regime croato (*"ustaše"*). La guerriglia comunista esplose quando la Germania entrò in guerra contro l'Unione Sovietica. Come movimento di resistenza, i comunisti riuscirono con i loro metodi specifici a imporre l'egemonia sulle forze democratiche di resistenza — passiva ed attiva — o a emarginarle, e così attuarono il proprio programma stabilendo un sistema comunista sull'esempio dell'Unione Sovietica. Sugli sforzi della Chiesa per salvare le vite umane parlano i documenti che la politica ufficiale finora ha ignorato, impedendo persino la loro pubblicazione.

Gli alleati occidentali si dimostrarono impotenti durante e dopo la guerra nell'appoggiare la resistenza a loro favorevole e garantire un regime democratico da noi. I comunisti, appoggiati dall'Unione Sovietica, calpestarono tutti gli accordi stipulati, eliminando tutte le forze democratiche. Il rinnovamento della Jugoslavia non più come uno Stato unitario ma federale, fu motivato dall'esigenza di risolvere la questione nazionale, in modo tale che le Repubbliche potessero realizzare la sovranità di ogni singolo popolo in particolare, e organizzare la loro collaborazione a livello federale. Poiché il monopolio del potere dei comunisti, gestito in modo centralistico e totalitario, aveva escluso la democrazia e i diritti umani fondamentali, la soluzione dei diritti nazionali rimase una pura finzione.

Per quanto riguarda la Chiesa e il popolo croato siamo testimoni che contro di loro si era abbattuta con particolare veemenza la violenza comunista durante e dopo la guerra. Per motivi ideologici generali, ma anche e soprattutto — secondo il principio della colpa collettiva — a causa dell'alleanza delle autorità della Croazia durante la guerra con le forze dell'Asse, si susseguirono gli assassini, i campi di concentramento, l'emigrazione forzata e poi l'indottrinamento ateo, specie nel sistema scolastico. Tutto questo ha recato gravi danni alla Chiesa cattolica e al

popolo croato sia sotto l'aspetto biologico che spirituale. La ricezione dei principi bizantini nella politica verso la Chiesa si manifestò anche nello sforzo di staccare la Chiesa cattolica dal Successore di Pietro, di modo che anche il popolo perdesse così la propria identità culturale e si amalgamasse nell'ambito culturale di modello orientale. Questo disegno invero non riuscì, e perciò la Chiesa cattolica fu continuamente sul banco degli accusati come l'ispiratrice dell'autocoscienza del popolo croato e come un'agenzia di una potenza estera occidentale (il Vaticano). La vittima più illustre, ma anche simbolo della resistenza spirituale, fu l'Arcivescovo di Zagabria, il Card. Alojzije Stepinac, uno tra le molte centinaia di Vescovi e di sacerdoti imprigionati o massacrati dai comunisti. In quelle circostanze abbiamo ricevuto con particolare gratitudine il sostegno della Santa Sede e delle Chiese particolari di Europa e di America, specialmente tramite le istituzioni caritative che ci aiutavano. Si deve rilevare che anche il regime comunista gradualmente mitigava la sua severità per cui fu possibile attuare alcune riforme del Concilio Vaticano II nella vita intera della Chiesa.

3. Gli avvenimenti, che recentemente hanno segnato una svolta storica nell'Europa centrale, hanno reso possibili anche da noi, nel 1990, le elezioni libere e pluripartite per la prima volta nel dopoguerra. Il rispetto dei diritti umani fondamentali, la realizzazione delle libertà civili, il sistema democratico sul modello occidentale dell'organizzazione statale, sono novità che solo qualche anno fa non potevamo nemmeno sperare.

La nostra Chiesa ha incoraggiato i fedeli a superare la paura e l'apatia e a esercitare i loro diritti civili partecipando alle elezioni libere. Riteniamo di aver così contribuito ad una transizione non violenta al nuovo sistema democratico nel nostro Paese. Ne ringraziamo il Signore.

Le elezioni libere hanno aperto la via all'ulteriore sviluppo delle libertà civili, specialmente quella religiosa, ma anche all'attuazione della libertà e autodeterminazione dei popoli. Si è posta la questione di un nuovo accordo storico che dovrebbe dimostrare se la parità dei diritti sia finalmente realizzabile nel territorio, dove nel 1918 è stata creata la Jugoslavia, oppure se occorre che prima i popoli diventino indipendenti e così ciascuno possa associarsi per conto proprio alla Comunità Europea. La Chiesa, che ha una dolorosa esperienza storica sia della prima che della seconda Jugoslavia, guarda al nuovo assetto politico verso cui si tende in base all'indipendenza dei popoli come alla possibilità di un'attività più libera e di una convivenza più pacifica in una società pluralistica, comprendendo ivi anche i rapporti ecumenici.

Siamo confrontati però con una tenace resistenza ai cambiamenti democratici. La resistenza si manifesta mediante un programma politico che si adopera per il mantenimento di un socialismo di tipo comunista e perché la Jugoslavia conservi l'assetto centralistico e perché il predominio dell'interesse serbo non venga messo in questione. Le forze che sostengono questo programma sono i leader politici serbi, i quadri dirigenti dell'esercito (in grande maggioranza serbi) e purtroppo alcuni rappresentanti della Chiesa ortodossa serba. Così l'ideologia comunista, le aspirazioni alla grande Serbia, le forze militari convergono verso obiettivi comuni e perciò si oppongono duramente alla tradizione culturale occidentale, alle tendenze democratiche e ai successi iniziali nella Croazia e nella Slovenia, Repubbliche

segnatamente di tradizione europea occidentale.

Queste forze conducono una spietata guerra propagandistica e minacciano l'intervento militare. La propaganda attacca con particolare volgarità la Chiesa cattolica sia domestica che universale, il Santo Padre personalmente e il Vaticano come simbolo di tutti i mali. La stampa serba, sia quella profana che — e ci rincresce dirlo — ecclesiastica, con tenacia ripete un'accusa mostruosa davanti alla quale c'è da inorridire. Infatti si scrive e si parla pubblicamente che contro il popolo serbo hanno cospirato insieme il Vaticano, il Comintern, il fondamentalismo islamico e la CIA! Persino i membri della gerarchia ortodossa serba nelle loro dichiarazioni ufficiali procedono senza mezzi termini quando bisogna accusare la Chiesa cattolica, nonostante tutti i nostri sforzi per misurare bene le parole in questo clima ecumenico gravemente deteriorato, anche quando dobbiamo respingere le accuse, attenti a non offendere le persone e l'essenza cristiana dell'ortodossia. Ma l'odio verso il cattolicesimo è già totalmente diffuso fra le masse serbe a causa dell'aspirazione della Slovenia e della Croazia all'indipendenza, che ormai ogni esito è possibile. Nei nostri fedeli, dopo la gioia dell'anno scorso per la vittoria dei partiti non comunisti nelle elezioni libere, è entrata la paura e si manifesta la volontà di difendersi persino con le armi. La sproporzione di forze tra il vertice militare che sostiene il regime esistente e le polizie repubblicane che proteggono il nuovo sistema democratico aumenta il pericolo che possa interrompersi il dialogo politico e che si arrivi fino alla imposizione violenta della dittatura comunista; tanto più che nella Repubblica di Serbia e di Montenegro, anche dopo le elezioni, i comunisti (denominatisi socialisti) sono rimasti al potere e le elezioni per il governo federale non si sono tenute, mentre la vecchia legislazione federale è ancora in vigore. La minaccia di "kosovizzazione", cioè di una soppressione violenta dei diritti nazionali, che già da anni è in atto contro gli albanesi del Kosovo, pende su di noi come una reale possibilità. Da qui ad una "libanizzazione" *sui generis* del nostro territorio il passo non è lontano.

Abbiamo prescritto preghiere per la giustizia e la pace ricordando spesso questo dovere ai nostri fedeli. Salutiamo l'impegno dell'opinione pubblica democratica mondiale che si sforza di influire perché la soluzione costituzionale della crisi attuale venga cercata nelle trattative e non nell'uso della forza. Le forze cattoliche nel mondo ci potrebbero aiutare a questo riguardo.

Ci sarebbe di particolare conforto se il Santo Padre potesse effettuare una visita alla nostra Chiesa. Ma nonostante i ripetuti inviti ufficiali del governo, le forze anticattoliche la rendono tuttora impossibile. E anche questo è un segno esplicito della condizione in cui si trova la nostra Chiesa in questa Jugoslavia.

Con la presente lettera abbiamo voluto illustrare ai Confratelli nell'Episcopato la situazione della Chiesa cattolica nel popolo croato. Abbiamo ritenuto necessario fare ciò poiché insieme a Voi formiamo una sola Chiesa e « se un membro soffre, tutte le membra soffrono; se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui » (1 Cor 12, 26). Vorremmo anche far conoscere la nostra situazione di cattolici ai fratelli sparsi nel mondo, i quali spesso non la conoscono nella sua realtà.

Vi salutiamo nel Signore raccomandandoci nelle Vostre preghiere e alla Vostra solidarietà fraterna.

Zagabria, l'11 febbraio 1991

I Vescovi croati

NORME PER LA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

AD USO DELL'ARCIDIOCESI DI TORINO

PRESENTAZIONE

L'attuazione pratica del "Decreto generale sul matrimonio canonico", promulgato dal Presidente della C.E.I. il 5 novembre 1990 con entrata in vigore il 17 febbraio 1991, richiede una precisa e fedele esecuzione in primo luogo da parte dei parroci, dei vicari parrocchiali e dei diaconi permanenti. È necessario quindi conoscere anche nei dettagli il testo del "Decreto generale".

La promulgazione del "Decreto" è avvenuta a norma del can. 455, dopo che la C.E.I. ha ottenuto la prescritta "recognitio" della Santa Sede. In questa occasione il Santo Padre ha disposto che, in concomitanza con l'entrata in vigore delle nuove norme, siano da considerarsi abrogate « quatenus opus sit », le Istruzioni della S. Congregazione della Disciplina dei Sacramenti del 1° luglio 1929 e del 1° agosto 1930, così come ogni altra prescrizione, emanata dalla Santa Sede, che risultasse contraria.

Come avvenne già nel 1941 — a seguito della Istruzione della S. Congregazione della Disciplina dei Sacramenti promulgata in quell'anno — anche ora si ritiene utile offrire una guida circa le pratiche da espletare in vista della celebrazione del matrimonio. Molti ricordano il fascicolo che negli Uffici parrocchiali ha affiancato per tanti anni il lavoro dei parroci, fornendo con chiarezza tutte le indicazioni necessarie per le varie situazioni. Il fascicolo edito nel 1941 (e adottato anche in altre diocesi piemontesi, ad es. Pinerolo), che ebbe una seconda edizione nel 1952, ormai da tempo era esaurito e si rendeva necessaria una rinnovata esposizione aggiornata alla normativa in vigore. Si propone quindi questa serie di note, che non dispensano dalla conoscenza diretta del Codice di Diritto Canonico e del "Decreto generale", ma che intendono favorirne la fedele attuazione pratica.

* * *

Contestualmente al "Decreto generale", la Commissione Episcopale per i problemi giuridici della C.E.I. ha predisposto una serie di nuovi moduli per l'istruttoria matrimoniale, invitando le singole Regioni pastorali a provvedere per edizioni comuni, cosa che si è fatta anche a livello di Regione pastorale piemontese con accordo tra i Cancellieri di tutte le 17 diocesi e con il consenso dei Vescovi. I formulari sono disponibili: dall'autunno di quest'anno il loro uso diventa obbligatorio.

Inoltre la medesima Commissione Episcopale ha predisposto anche un "PRONTUARIO per le domande di licenza o dispensa matrimoniale": si tratta di quattordici tracce di domande di cui i parroci sono invitati a servirsi per richiedere all'Ordinario del luogo le licenze o dispense necessarie per assistere a particolari matrimoni.

L'uso di questo Prontuario risulta di grande utilità in quanto in esso, caso per caso, vengono richiamate le norme contenute nel "Decreto generale" o nel Codice di Diritto Canonico, vengono indicati gli allegati da accompagnare alle domande e sono dati altri eventuali necessari suggerimenti. Per completezza, ai testi predisposti dalla Commissione della C.E.I. sono state fatte qua e là alcune integrazioni di carattere diocesano e si sono aggiunti i formulari num. 15 e num. 16.

Anche nella nostra Arcidiocesi, dunque, le domande all'Ordinario per i casi matrimoniali vanno redatte secondo detto Prontuario, con l'avvertenza di trascrivere volta per volta i testi proposti su carta intestata della parrocchia e con gli adattamenti del caso.

can. Giacomo Maria Martinacci

cancelliere arcivescovile

SOMMARIO

1. Preparazione al matrimonio
2. Celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili
3. Atti da premettere alla celebrazione del matrimonio canonico con effetti civili
4. Celebrazione del matrimonio canonico e trascrizione per gli effetti civili
5. Situazioni matrimoniali particolari
 1. Fatti riguardanti la validità: gli impedimenti e la loro dispensa
 - A. Gli impedimenti in genere
 - B. I singoli impedimenti
 - C. Dispensa dagli impedimenti
 2. Fatti riguardanti la liceità
 - A. Licenze per celebrare il matrimonio canonico con effetti civili
 - B. Licenze per celebrare il matrimonio canonico senza gli effetti civili
 - C. Licenze per celebrare il matrimonio canonico senza la concomitante trascrizione per gli effetti civili
6. Situazioni matrimoniali straordinarie
 1. Persone con particolari problemi
 2. Persone provenienti da precedente celebrazione matrimoniale
 3. Convalidazione del matrimonio

Prontuario per le domande di licenza o dispensa matrimoniale

Indice analitico - alfabetico

1. PREPARAZIONE AL MATRIMONIO

Premessa

1. Le *"Deliberazioni conclusive"* della XII Assemblea Generale della C.E.I., pubblicate contestualmente con il documento *"Evangelizzazione e sacramento del matrimonio"* (20 giugno 1975), chiedono che « sia chiaramente affermata e riconosciuta la necessità e la conseguente obbligatorietà di una adeguata preparazione al sacramento del matrimonio » (n. 2).

Il can. 1063 del Codice di Diritto Canonico, rivolgendosi ai pastori d'anime, ricorda loro che sono tenuti all'obbligo di provvedere che la propria comunità ecclesiastica presti ai fedeli quell'assistenza mediante la quale lo stato matrimoniale perseveri nello spirito cristiano e progredisca in perfezione ».

L'Esortazione Apostolica del Papa Giovanni Paolo II *Familiaris consortio* sui compiti della famiglia cristiana — seguita al Sinodo dei Vescovi del 1980 — al n. 66, che è dedicato alla preparazione, propone un'azione pastorale continua suddivisa in tre tempi: *remota, prossima, immediata*. La distinzione introdotta tra le due ultime fu una novità per la nostra prassi pastorale, e stenta tuttora ad essere accolta. La preparazione prossima riguarda il matrimonio e la famiglia nella loro complessità: la relazione uomo-donna, la sessualità umana, la procreazione responsabile, il matrimonio cristiano e la conduzione della famiglia. Quella immediata, invece, i temi più propri dell'iniziazione al sacramento del matrimonio e alla celebrazione.

L'Arcivescovo Card. Anastasio Ballestrero invitò esplicitamente a promuovere due interventi pastorali distinti nella relazione tenuta al Convegno diocesano dell'aprile 1983 *"Preparazione dei giovani e dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia"*.

Preparazione remota della comunità

2. L' "assistenza" richiesta dal can. 1063 va prestata innanzi tutto « con la predicazione, con una adeguata catechesi ai minori, ai giovani e agli adulti, e anche con l'uso dei mezzi di comunicazione sociale, mediante i quali i fedeli vengano istruiti sul significato del matrimonio cristiano e sul compito dei coniugi e genitori cristiani » (can. 1063, 1°). È un invito a non trascurare quel tempo di preparazione che la *Familiaris consortio* chiama *"remota"*: inizia con l'infanzia e vede tra i suoi principali operatori innanzi tutto i genitori cristiani e poi i catechisti e gli altri educatori.

Ogni comunità parrocchiale, nel contesto di una pastorale vocazionale, si farà premura, collaborando con le famiglie, di preparare già remotamente al matrimonio ed alle altre scelte di vita sia i ragazzi che gli adolescenti e i giovani, educandoli ad apprezzare i valori dell'affettività prima e poi dell'amore disinteressato, gratuito, casto, finalizzato alla costituzione della famiglia, aiutandoli a concepire e a vivere una sessualità serena e rettamente indirizzata alla comunione e al dono di sé.

È fondamentale agire con tutte le forze e con sapienza per aiutare nella loro crescita ragazzi, adolescenti e giovani verso una sempre più consapevole e gioiosa

adesione a Cristo nella loro vita quotidiana, rafforzati dal dono dello Spirito ricevuto nella Confermazione, per una testimonianza coerente di tutti i valori cristiani nei vari ambienti in cui esplicano l'esistenza: famiglia, scuola, parrocchia, lavoro, svago, ...

Preparazione prossima dei giovani

3. Questa fase della preparazione riguarda i giovani già prima che decidano di sposarsi e li deve coinvolgere anche quando non sono ancora "coppia". Si tratta di una preparazione alla vita a due e della rifondazione anche della fede e della appartenenza ecclesiale, della preghiera e della grazia, del dono di sé agli altri come esperienza-educazione ad un amore oblativo.

Il messaggio cristiano, vissuto in aperta familiarità con Cristo nella Chiesa, dovrà accompagnare i giovani nella delicata fase di scelta della persona con cui condividere il cammino verso il matrimonio. La piena comunione anche dei valori religiosi della vita è un formidabile aiuto nella costruzione di una coppia e di una famiglia che diventi veramente "Chiesa domestica".

Il fidanzamento dovrebbe diventare un importante tirocinio nella maturazione del rapporto affettivo, una graduale e progressiva chiarificazione della chiamata a sposare la persona con cui si sta camminando. La comunità cristiana dovrà quindi prendersi cura dei "fidanzati", della loro crescita umana e cristiana, come coppia in formazione. Li dovrà accogliere con simpatia aiutandoli a scoprire un'esperienza ancora fragile ma ricca di positività, a sentire che il loro amore fedele e casto è già "luogo" privilegiato nel quale Dio parla del Suo Amore a tutti gli uomini, a vivere il senso dell'appartenenza alla Chiesa che li chiama ad una specifica ministerialità.

Preparazione immediata dei fidanzati

4. Questa deve avere luogo negli ultimi mesi e settimane che precedono le nozze. Sempre necessaria, si impone con maggiore urgenza per quei fidanzati che ancora presentassero carenze e difficoltà nella dottrina e nella pratica cristiana.

Indicazioni precise circa i contenuti, la durata e le modalità degli incontri per la preparazione "immediata" dei fidanzati si ricavano da specifici documenti e interventi del Santo Padre, della C.E.I., dell'Arcivescovo e degli Uffici diocesani competenti.

Si richiama l'attenzione — in questa fase della "preparazione" — sulle particolari situazioni in cui si trovano alcune coppie di fidanzati, che pongono problemi da affrontare serenamente ma con chiarezza, rimandando esplicitamente ai punti in cui, più avanti, si tratta delle singole questioni. Vi è un crescente numero di matrimoni tra cattolici e non battezzati: alcune volte il coniuge non battezzato aderisce ad un'altra religione, altre volte invece non ne professa alcuna (cfr. n. 76); la situazione torinese presenta alcune coppie "miste", cioè uno dei fidanzati è cattolico e l'altro vive il suo Battesimo in una Chiesa o comunità non cattolica (cfr. n. 107); inoltre l'attuale società secolarizzata fa incontrare dei battezzati che vivono ai margini della vita della Chiesa o praticamente la ignorano di fatto (cfr. n. 122).

I pastori sono invitati a non operare da soli. Il citato documento C.E.I. del 1975 nelle *"Deliberazioni"*, riferendosi più in generale alla pastorale matrimoniale e familiare, diceva: « In questa opera di evangelizzazione e catechesi verso i nuclei familiari deve essere valorizzato soprattutto il ministero dei coniugi cristiani » (n. 1).

Sulla stessa linea sta l'indicazione del *Decreto* che chiede il « coinvolgimento della comunità e, in particolare, degli operatori di pastorale familiare » (n. 3 - 1°). Detto coinvolgimento di altri operatori pastorali, tuttavia, non vuole esonerare il parroco (o un sacerdote della parrocchia) dal compito di incontrare personalmente i fidanzati. Perché infatti il can. 1063, 2° sia attuato — gli sposi « si dispongano alla santità e ai doveri del loro nuovo stato » — si devono prevedere « colloqui con il parroco o con il sacerdote incaricato, corsi per fidanzati e altre iniziative organiche per il cammino di fede dei nubendi, attraverso l'approfondimento non solo dei valori umani della vita coniugale e familiare ma anche dei valori propri del Sacramento e della famiglia cristiana, con gli impegni che ne derivano (*Decreto*, n. 3 - 2°).

Le *"Deliberazioni"* C.E.I. del 1975 chiedono al parroco di rilasciare anche « un attestato della avvenuta preparazione da allegare ai documenti per il matrimonio ». Evidentemente questo vale in modo particolare quando la preparazione non viene compiuta nella parrocchia in cui si svolgeranno poi le pratiche per l'istruttoria matrimoniale (nel modulo specifico è previsto che i contraenti dichiarino le « modalità seguite nella preparazione al matrimonio » e si fa esplicito riferimento alle *"Deliberazioni"* appena citate).

5. Da tutto quanto espresso, emerge la necessità che i nubendi siano invitati a presentarsi al parroco *alcuni mesi prima* della data prevista per la celebrazione del Sacramento. Comunque il « tempo di preparazione immediata » deve essere « normalmente non inferiore a tre mesi » (*Decreto*, n. 3 - 3°) *.

Incontri personali dei nubendi con il parroco

6. Nell'ultima tappa della preparazione al matrimonio sono previsti gli « incontri personali dei nubendi con il parroco per lo svolgimento dell'istruttoria matrimoniale e per la preparazione a una consapevole e fruttuosa celebrazione della liturgia delle nozze » (*Decreto*, n. 3 - 4°).

Questi incontri non si possono ridurre a procedure burocratiche ma devono essere *veri incontri pastorali*, anche quando si tratta dell'*« esame dei nubendi »*, di cui si dirà tra poco in modo specifico.

Gli sposi cristiani debbono essere in grado di prendere parte in modo attivo e consapevole alla celebrazione nuziale, intendendo il significato dei gesti e dei testi, con cui debbono quindi essere stati precedentemente familiarizzati. Solo così potrà realizzarsi « una fruttuosa celebrazione liturgica del matrimonio, in cui appaia

* Volendo organizzare in modo adeguato o rinnovare le iniziative relative alla preparazione prossima e immediata, va tenuto particolarmente presente il « sussidio di prospettive e orientamenti » edito dall'Ufficio C.E.I. per la pastorale della famiglia: *"La preparazione dei fidanzati al matrimonio e alla famiglia"*, 24 giugno 1989 (*RDT*o 1989, 961-987). In esso sono compendiati i documenti recenti della Chiesa universale, della C.E.I. e di molte Chiese particolari italiane.

manifesto che i coniugi significano e partecipano al mistero di unione e di amore fecondo tra Cristo e la Chiesa » (can. 1063, 3°).

Su queste basi i pastori d'anime potranno continuare a offrire « aiuto agli sposi perché questi, osservando e custodendo con fedeltà il patto coniugale, giungano a condurre una vita familiare ogni giorno più santa e più intensa » (can. 1063, 4°; cfr. anche *Familiaris consortio*, n. 69).

2. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI

Premessa

7. « Il patto matrimoniale con cui l'uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione e educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento. Pertanto tra i battezzati non può sussistere un valido contratto matrimoniale, che non sia per ciò stesso sacramento » (can. 1055).

« Il matrimonio dei cattolici, anche quando sia cattolica una sola delle parti, è retto non soltanto dal diritto divino, ma anche da quello canonico, salva la competenza dell'autorità civile circa gli effetti puramente civili del medesimo matrimonio » (can. 1059).

« Sono validi soltanto i matrimoni che si contraggono alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco o del sacerdote oppure diacono delegato da uno di essi che sono assistenti, nonché alla presenza di due testimoni, conformemente alle norme stabilite... Si intende assistente al matrimonio soltanto colui che, di persona, chiede la manifestazione del consenso dei contraenti e la riceve in nome della Chiesa » (can. 1108).

Il matrimonio concordatario

8. *Per i cattolici l'unica possibilità di contrarre valido matrimonio è la celebrazione secondo la forma stabilita dalla Chiesa.* Il matrimonio così contratto deve avere anche in campo civile, a tutti gli effetti, la rilevanza che spetta ad un valido matrimonio.

In Italia questo è garantito dal Concordato in vigore e corrisponde non solo a un diritto dei coniugi, ma anche al dovere che i coniugi stessi hanno di assicurare, nei limiti delle possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale, sia nell'interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale. È il caso di ricordare, d'altronde, che secondo la dottrina cattolica, confermata dal magistero conciliare, lo Stato merita pieno rispetto da parte dei credenti, e che sono ipotizzabili e auspicabili rapporti corretti e fecondi fra la Chiesa e lo Stato per il bene comune (cfr.

C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, 20 giugno 1975, n. 100). In Italia, quindi, i cattolici nel celebrare il matrimonio secondo la forma canonica hanno « l'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato » (*Decreto*, n. 1).

Dispensa dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili

9. Soltanto « **gravi motivi pastorali** » possono dispensare dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.

Davanti a questa richiesta è compito pastorale del parroco illustrare ai nubendi il significato del matrimonio nella forma cosiddetta "concordataria", aiutarli a verificare serenamente le motivazioni che adducono e ricordare loro che per i cattolici l'atto civile non ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale. Quando a giudizio del parroco sussistono i « gravi motivi pastorali » previsti dal *Decreto* (n. 1), sarà opportuno che aiuti i fidanzati a esporre per scritto le ragioni che li inducono a richiedere questa eccezione (cfr. *Prontuario*, n. 16).

La richiesta motivata dei nubendi, accompagnata da un parere scritto del parroco competente, deve essere presentata all'Ordinario del luogo dopo aver partecipato ai consueti incontri di riflessione in preparazione al matrimonio e comunque prima di fissare qualsiasi data di celebrazione matrimoniale. L'Ordinario:

1. valuterà se concedere la dispensa richiesta;
2. stabilirà se l'atto civile debba precedere o seguire la celebrazione del Sacramento;
3. richiederà ai nubendi l'impegno di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.

Con più condiscendente valutazione sarà esaminata la richiesta quando si tratta di matrimoni con dispensa di disparità di culto (cfr. n. 79) o di matrimoni misti (cfr. n. 112).

Nel caso che la dispensa in oggetto venga concessa, il parroco dovrà svolgere normalmente l'istruttoria matrimoniale, astenendosi unicamente dal richiedere la pubblicazione civile. La celebrazione del matrimonio, che dovrà avvenire *nel territorio dell'Arcidiocesi*, sarà unicamente religiosa: verrà compilato solo il registro parrocchiale e non si darà lettura dei consueti articoli del Codice Civile.

Nell'Arcidiocesi di Torino l'Ordinario del luogo normalmente dispone che l'atto civile deve precedere la celebrazione del Sacramento. In questo caso il parroco potrà procedere al matrimonio solo dopo che gli sposi gli avranno consegnato un documento dell'avvenuto atto civile (gli estremi di questo dovranno essere annotati sul registro parrocchiale dei matrimoni in calce all'atto, secondo le note ivi riportate). Anche quando è stabilito che l'atto civile segua la celebrazione religiosa, gli sposi devono consegnare al parroco un documento dell'avvenuto matrimonio civile (che egli annoterà come si è detto). In ogni caso il documento del matrimonio civile sarà conservato nella "posizione matrimoniale".

3. ATTI DA PREMETTERE ALLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI

Premesse

10. La valida, lecita e fruttuosa celebrazione del matrimonio è la meta verso cui tende tutta l'azione pastorale rivolta ai nubendi.

L'istruttoria matrimoniale, che comprende alcuni adempimenti da premettere alla celebrazione del matrimonio, ha lo scopo di verificare nei nubendi la *libertà di stato*, l'*assenza di impedimenti* e l'*integrità del consenso*.

11. Le prescrizioni canoniche riguardanti l'istruttoria sono:

- la verifica dei documenti;
- l'esame dei nubendi circa la libertà del consenso e la non esclusione della natura, dei fini e delle proprietà essenziali del matrimonio;
- la cura delle pubblicazioni;
- l'eventuale domanda all'Ordinario del luogo di dispensa da impedimenti o di licenza alla celebrazione, nei casi previsti dal diritto generale o particolare.

12. I documenti da raccogliere e da verificare per entrambi gli sposi sono:

- il certificato di Battesimo (rilasciato in data non anteriore a sei mesi);
- il certificato di Confermazione (a meno che non risulti l'annotazione sul certificato di Battesimo).

Per le *persone vedove* si deve aggiungere:

- il certificato di matrimonio precedente (a meno che risulti l'annotazione sull'atto di Battesimo);
- il certificato di morte del coniuge (in mancanza di quello rilasciato dal parroco o dal cappellano dell'ospedale, può essere sostituito da un atto rilasciato dal Comune).

Si ricordi che l'attuale normativa C.E.I. non richiede più la vidimazione di questi documenti da parte della Curia quando sono destinati ad altra diocesi.

Secondo i singoli casi potrà essere necessario richiedere anche altri eventuali documenti.

Spetta al parroco che procede all'istruttoria matrimoniale, verificare la validità dei documenti che dovranno essere conservati nella "posizione matrimoniale". Si ricordi che nella "posizione matrimoniale" devono sempre essere collocati *tutti* i certificati richiesti, anche nel caso che debbano essere estratti dai registri della stessa parrocchia in cui si procede all'istruttoria matrimoniale.

Al parroco che conduce l'istruttoria matrimoniale si dovranno presentare in visione anche i documenti civili¹ perché sia possibile verificare ed annotare le

¹ Per procedere alla pubblicazione civile sono richiesti per entrambi gli sposi:

- estratto per riassunto dell'atto di nascita (rilasciato in data non anteriore a sei mesi);
- certificato di cittadinanza italiana, residenza e stato libero (rilasciato in data non anteriore a tre mesi).

Quando si è ottenuta la residenza da meno di un anno nell'attuale Comune, bisogna richiedere il certificato di stato libero anche nel Comune della precedente residenza.

Per le persone vedove si richiede l'estratto (copia integrale) dell'atto di morte del coniuge.

In casi particolari (nubendo che ha ottenuto la dichiarazione di nullità o il divorzio, nubendo che non possiede la cittadinanza italiana, ...) si dovranno produrre anche altri specifici documenti.

eventuali differenze tra i dati anagrafici dell'atto civile di nascita e dell'atto di Battesimo.

Il certificato di Battesimo

13. Il certificato di Battesimo deve riportare soltanto il cognome e i nomi, il luogo e la data di nascita della persona interessata, l'indicazione del luogo e della data del Battesimo e, se ricevuta, della Confermazione. Per le persone vedove deve riportare anche l'annotazione del precedente matrimonio.

Le annotazioni rilevanti ai fini della valida o lecita celebrazione del matrimonio (Ordine sacro, voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso, atto formale di separazione dalla Chiesa cattolica, dichiarazione di nullità o dispensa dal precedente matrimonio ed eventuale divieto di passare a nuove nozze) e quelle relative all'adozione, eventualmente contenute nell'atto di Battesimo, devono essere trasmesse d'ufficio *direttamente e in busta chiusa* al parroco che conduce l'istruttoria.

Per quanto concerne i dati o le annotazioni riguardanti i genitori naturali di persone adottate (cfr. can. 877 § 3), il parroco della parrocchia del Battesimo e il parroco che conduce l'istruttoria sono tenuti al segreto d'ufficio (*Decreto*, n. 7).

Per i casi in cui manca il certificato di Battesimo, cfr. nn. 176 e 177. Per quelli in cui è necessaria una rettificazione dell'atto di Battesimo, cfr. n. 178.

La Confermazione

14. Il can. 1065 e il *Decreto* (n. 8) richiamano l'importanza che, prima di essere ammessi al matrimonio, i cattolici ricevano il sacramento della Confermazione, se ciò è possibile « **senza grave incomodo** ».

Tocca ai pastori d'anime essere solleciti nell'esortare a ricevere questo Sacramento e favorire il relativo itinerario di preparazione, tenendo conto della normativa diocesana *. Inoltre dovranno prestare particolare attenzione a coloro che, dopo il Battesimo, non hanno ricevuto gli altri Sacramenti né alcuna formazione cristiana (in merito il *"Rito dell'iniziazione cristiana degli adulti"*, ai nn. 295-305, offre utili indicazioni pastorali).

La preparazione dei nubendi non cresimati, che già vivono in situazione coniugale irregolare, dovrà essere curata con grande prudenza pastorale. In questo caso, di norma, l'amministrazione della Confermazione avverrà in un tempo successivo alla celebrazione del matrimonio.

Esame dei nubendi

15. Normalmente l'esame dei nubendi conclude la preparazione immediata al matrimonio: suppone che i fidanzati abbiano già partecipato agli incontri di preparazione e che la verifica dei documenti sia stata effettuata.

Ha lo scopo di verificare la libertà dei nubendi, l'integrità del loro consenso, la loro volontà di sposarsi secondo la natura, i fini e le proprietà essenziali del matrimonio cristiano, ed infine l'assenza di impedimenti, di divieti e di condizioni.

* Cfr. *"Norme circa il sacramento della Cresima"*, 18 novembre 1990, n. 6; *RDT* 1990, 1230 s.

16. L'esame viene compiuto per ambedue i fidanzati da un unico parroco.

A *libera scelta dei nubendi* può essere il parroco della parrocchia in cui l'uno o l'altra ha il domicilio o il quasi domicilio (cfr. cann. 102 e 107) o la dimora protetta per un mese (*Decreto*, n. 4). Il parroco che compie l'istruttoria matrimoniale dovrà gestire anche le pubblicazioni e il ricorso all'Ordinario del luogo per eventuali licenze o dispense.

Quando al parroco competente non è agevole interrogare entrambi i nubendi, il compito di esaminare uno dei contraenti può essere delegato ad altro parroco. Il verbale dovrà poi essergli trasmesso in busta chiusa, previa eventuale vidimazione della Curia diocesana competente, se compiuto in altra diocesi.

In caso di necessità, il parroco può ricorrere all'opera di un interprete, della cui fedeltà sia certo, e che comunque non può mai essere l'altra parte contraente.

Al fine di evitare situazioni spiacevoli in seguito, è opportuno che in occasione dell' "esame" dei nubendi sia subito chiarito il "luogo" in cui intenderanno celebrare il matrimonio (che deve essere annotato sul modulo dell'istruttoria matrimoniale). In questo modo si potrà verificare dal principio se tale "luogo" rientra nelle possibilità di scelta riconosciute ai nubendi o eventualmente provvedere in merito secondo la normativa vigente nell'Arcidiocesi (cfr. nn. 46-47).

17. In presenza di una **seria motivazione pastorale**, può essere concessa ad un altro parroco la licenza perché proceda all'istruttoria matrimoniale e alla successiva celebrazione delle nozze.

Per *diritto particolare dell'Arcidiocesi di Torino*, il parroco proprio dei nubendi, prima di concedere questa licenza, dovrà ogni volta rivolgersi al responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti e con lui verificare l'effettiva consistenza della motivazione suddetta.

Per la concessione della licenza si dovrà compilare il formulario C.E.I. n. XIII, che sarà consegnato volta per volta dall'Ufficio della Curia, vistato dal responsabile dell'Ufficio stesso.

18. Se i nubendi non sono conosciuti personalmente dal parroco, questi deve richiedere loro un documento di identità. L'importanza e la serietà di questo adempimento richiedono che esso sia compiuto dal parroco con diligenza e che i nubendi siano *interrogati separatamente*, cioè in assenza l'uno dell'altro.

In caso di differenza tra i dati anagrafici dell'atto civile di nascita e quelli dell'atto di Battesimo si devono riportare entrambi, dando la priorità a quelli civili e specificando tra parentesi quanto risulta dall'atto di Battesimo.

Le risposte — che sono tutelate dal segreto d'ufficio — devono essere rese sotto vincolo di *giuramento* e verbalizzate sul modulo apposito. Non devono ridursi genericamente al "sì" o al "no", ma devono esprimere più significativamente l'intenzione dei nubendi. Al termine devono essere rilette all'interessato/a e da lui/lei sottoscritte con il parroco.

In questa occasione normalmente non è prevista la deposizione di testimoni (cfr. però n. 21).

Il verbale dell'esame dei nubendi ha valore per la durata di sei mesi.

19. Il parroco che procede all'istruttoria matrimoniale è tenuto a fare una prudente indagine circa gli impedimenti e i divieti al matrimonio.

Oltre a quelli indicati espressamente nel nuovo modello di esame dei contraenti (consanguineità, minore età, precedente matrimonio civile tra i due contraenti o con altri), prenderà particolarmente in esame gli **impedimenti** di: disparità di culto, Ordine sacro, voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso, rapimento, delitto di omicidio; e i **divieti** per: matrimonio misto, matrimonio di girovaghi, matrimonio di chi ha notoriamente abbandonato la fede o è irretito da censura, matrimonio celebrato attraverso procuratore.

20. È possibile, per chi lo desidera, inserire tra gli atti che precedono il matrimonio anche una particolare dichiarazione di intenzioni formulate congiuntamente dai nubendi.

Prova testimoniale di stato libero

21. Quando uno dei nubendi, *dopo il compimento del sedicesimo anno di età*, ha dimorato *per più di un anno* in diocesi diverse da quella in cui ha attualmente il domicilio, il parroco che procede all'istruttoria matrimoniale dovrà verificare lo stato libero mediante l'esame di due testimoni².

Costoro devono essere idonei al di sopra di ogni sospetto, cioè devono aver conosciuto il contraente per tutto il tempo di cui si dichiara che ha conservato lo stato libero. Possono anche essere parenti, ma devono dichiararlo. A loro non si chiede di deporre sotto giuramento, sono invitati a rispondere *secondo coscienza*.

Se i due testimoni — che devono essere *interrogati separatamente* — possono presentarsi al parroco che procede all'istruttoria matrimoniale, egli stesso mette a verbale le loro risposte e redige quindi il certificato di stato libero. Diversamente la certificazione è richiesta ad altro parroco. Comunque il verbale dell'esame dovrà essere allegato all'istruttoria matrimoniale.

Si ricordi che secondo l'attuale normativa C.E.I. questo documento sottoscritto dai testimoni e dal parroco è il "certificato di stato libero", senza ulteriori interventi della Curia diocesana.

Giuramento suppletorio

22. Quando, per la mancanza di due testimoni idonei, non sia in alcun modo possibile (né al parroco che procede all'esame del contraente né ad altro parroco) avere la prova testimoniale — ed *unicamente in questa eventualità* — il nubendo stesso può essere ammesso al giuramento suppletorio: le risposte date alle domande riguardanti lo stato libero (cfr. nuovo modello di esame dei contraenti) valgono appunto come giuramento suppletorio.

Si ricordi comunque che il "giuramento suppletorio" ha funzione rigorosamente

² Tale attestazione non è quindi richiesta per coloro che, compiuti i sedici anni, hanno dimorato sempre nella stessa diocesi, magari spostandosi da una parrocchia all'altra (eventualmente questo potrà riguardare le pubblicazioni canoniche, per la cui normativa vedi il n. 24). Inoltre tale attestazione non è richiesta per coloro che hanno prestato in altra diocesi il servizio militare, conclusosi nel periodo di un anno.

Nemmeno è richiesta tale attestazione per il solo fatto che i due nubendi appartengono attualmente a due diocesi diverse (questo fatto è innovativo rispetto alla precedente normativa).

sussidiaria ai fini dell'accertamento della libertà di stato ed è quindi attuabile solo in difetto totale o parziale delle altre legittime prove.

In questo caso è bene che il parroco che procede all'istruttoria matrimoniale evidensi il fatto e quindi scriva in margine alle domande nn. 1 e 2: GIURAMENTO SUPPLETORIO, annotandolo anche nell'elenco dei documenti esistente nella prima facciata del medesimo modulo ("posizione matrimoniale").

Pubblicazioni canoniche

23. Le pubblicazioni canoniche consistono nell'affissione all'albo parrocchiale dell'annuncio di matrimonio con i dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita), la residenza, la professione e lo stato civile dei nubendi.

In caso di differenza dei dati anagrafici tra l'atto di Battesimo e l'atto civile di nascita, dopo le opportune verifiche, si riportino solo quelli dello stato civile.

L'atto della pubblicazione deve rimanere affisso all'albo parrocchiale per almeno *otto giorni consecutivi*, in cui ricorrono due giorni festivi di precesto.

Tutti i fedeli sono tenuti in coscienza a segnalare al parroco o all'Ordinario del luogo, prima che il matrimonio venga celebrato, gli impedimenti di cui fossero a conoscenza (can. 1069).

Qualora durante il corso delle pubblicazioni, o anche a pubblicazioni terminate, venga a scoprirsì l'esistenza di qualche impedimento, il parroco deve astenersi dall'assistere alla celebrazione del matrimonio e riferire all'Ordinario del luogo.

Analogamente dovrà comportarsi nel caso di fondato dubbio circa l'esistenza di impedimento.

24. La responsabilità delle pubblicazioni è affidata al parroco che compie la istruttoria matrimoniale. Egli deve curare che siano fatte nella parrocchia del domicilio di ciascuno dei nubendi. Qualora l'attuale dimora duri da meno di un anno, esse devono essere richieste anche nella parrocchia dell'ultimo precedente domicilio protrattosi almeno per un anno, salvo diverse disposizioni date dall'Ordinario del luogo.

La dichiarazione di avvenute pubblicazioni — con l'esplicita annotazione delle date di esecuzione e dell'assenza di impedimenti (o l'indicazione di essi) — deve essere consegnata al parroco che ha compiuto l'istruttoria matrimoniale e che ne ha fatto richiesta.

Secondo l'attuale normativa C.E.I., su questo documento non si richiede alcuna vidimazione da parte della Curia quando è destinato ad altra diocesi.

La consegna al parroco competente della richiesta di pubblicazioni e — a pubblicazioni avvenute — la restituzione del documento relativo al parroco che ha condotto l'istruttoria avviene a cura dei nubendi.

« Nel caso di matrimonio di mista religione o con dispensa dall'impedimento di disparità di culto, il parroco deve curare anche le normali pubblicazioni canoniche nella parrocchia del domicilio della parte cattolica, secondo le norme consuete » (*Decreto*, 49).

25. L'Ordinario del luogo per una **giusta causa** può concedere la dispensa dalle pubblicazioni canoniche o la loro riduzione.

Si può ritenere "giusta causa" ad esempio la eventuale convivenza dei nubendi

che sono comunemente ritenuti già legittimamente sposati; l'urgenza di contrarre il matrimonio per motivi indilazionabili.

La domanda di dispensa, su apposito modulo, è compiuta regolarmente dal parroco dopo che lo stato libero dei contraenti sia stato accertato e quando l'istruttoria matrimoniale è stata regolarmente avviata.

Non si dimentichi però che, in taluni casi, l'esecuzione delle pubblicazioni canoniche è un mezzo per rimuovere e riparare lo scandalo suscitato da un matrimonio civile o da una convivenza, quando si tratta di situazioni conosciute pubblicamente.

Richiesta di pubblicazione civile

26. Il parroco che compie l'istruttoria matrimoniale deve anche compilare la richiesta di pubblicazione da farsi alla Casa comunale del luogo della sua parrocchia. Si ricordi che se il territorio della parrocchia si estende in due o più Comuni diversi, la richiesta va indirizzata a quello in cui almeno uno dei nubendi ha la residenza.

In caso di differenza dei dati anagrafici tra l'atto di Battesimo e l'atto civile di nascita, dopo le opportune verifiche, si riportino solo quelli dell'atto civile.

In via ordinaria questa richiesta deve avvenire solo dopo l'esame di ambedue i nubendi.

L'eventuale richiesta al Comune fatta dai fidanzati, senza la richiesta scritta del parroco, non può avere effetto ai fini della procedura concordataria.

27. Nel caso, oggi non infrequente, in cui la residenza civile dei nubendi non coincide con il domicilio canonico, il parroco del domicilio canonico dovrà chiedere la collaborazione del parroco del luogo della residenza civile.

Ai fini della richiesta della pubblicazione, gli trasmetterà un documento autentico con tutti i dati occorrenti³. Sarà il parroco del luogo della residenza civile a compilare la richiesta di pubblicazione da farsi alla Casa comunale.

28. Trascorsi tre giorni dal compimento della pubblicazione civile, se non gli è stata notificata alcuna opposizione né gli consti l'esistenza di impedimenti al matrimonio, l'ufficiale dello stato civile rilascia un attestato con il quale dichiara che nulla osta alla celebrazione del matrimonio. Si ricordi però che questo "nulla osta" non può venire rilasciato se non dopo che l'ufficiale dello stato civile abbia ricevuto l'esito delle eventuali pubblicazioni civili richieste in altri Comuni.

Tale documento, a cura dei nubendi, deve essere consegnato al parroco che ha compiuto l'istruttoria matrimoniale, anche quando questi (cfr. n. 27) si è dovuto avvalere della collaborazione di altro parroco per la richiesta della pubblicazione, in quanto la residenza dei nubendi non era coincidente con il loro domicilio canonico.

29. Qualora l'ufficiale dello stato civile comunichi ai fidanzati e al parroco il rifiuto motivato del rilascio dell'attestato di avvenuta pubblicazione e l'autorità giudiziaria dichiari l'inammissibilità dell'opposizione al rifiuto, per poter procedere

³ Potrebbe servire allo scopo lo stesso modulo per la richiesta delle pubblicazioni civili, compilato in tutte le sue parti, ma in cui si lascino in bianco l'intestazione, la data e la firma (elementi che saranno completati, con il timbro parrocchiale, dal parroco della residenza civile) a cui allegare un biglietto di accompagnamento.

alla celebrazione del matrimonio il parroco — a norma del can. 1071 § 1, 2° — dovrà sottoporre il caso al giudizio dell'Ordinario del luogo e ottenere la sua esplicita licenza.

30. Nel caso che, prima di aver ottenuto il "nulla osta" civile, sopravvenga la data della celebrazione del matrimonio, il parroco deve riferire all'Ordinario del luogo. Se questi autorizza la celebrazione, l'atto di matrimonio celebrato deve regolarmente essere trasmesso all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione, allegandovi il documento di autorizzazione dell'Ordinario.

Effetti civili del matrimonio canonico

31. Il matrimonio celebrato davanti all'Ordinario del luogo, al parroco o al ministro di culto delegato, secondo le norme del diritto canonico, produce gli effetti civili dal giorno della celebrazione, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile.

La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

32. In alcuni casi, esplicitamente previsti dalla legge civile, la trascrizione non può aver luogo:

- quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l'età richiesta per la celebrazione;
- quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile, e cioè:

- * l'essere uno dei contraenti interdetto per infermità di mente;
- * la sussistenza tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
- * gli impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.

In tutti i casi in cui il matrimonio canonico non può essere immediatamente trascritto nei registri dello stato civile, il parroco — a norma del can. 1071 § 1, 2° — non proceda alla celebrazione senza l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo.

33. In tutta questa parte della trattazione quando viene adoperata la dicitura « il parroco », si intendono a lui equiparati gli amministratori parrocchiali e i cappellani militari.

Nel caso che il parroco sia assente o impedito, i suoi compiti vengono svolti dal ministro di culto che a norma del diritto canonico lo sostituisce (*Decreto*, n. 16 e nota 7).

In singoli casi e per giuste ragioni pastorali, le facoltà del parroco possono essere avocate a sé dall'Ordinario del luogo.

4. CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO E TRASCRIZIONE PER GLI EFFETTI CIVILI

Premesse

34. Il *Decreto C.E.I.* rileva che gli incontri personali del parroco con i nubendi non possono limitarsi a quelli necessari per l'istruttoria matrimoniale, le stesse coppie si attendono di più. « Affinché questo adempimento, in coerenza con la sua rilevanza giuridica, acquisti pieno significato pastorale, occorre che sia accompagnato da altri colloqui, soprattutto quando si tratta di fidanzati che ancora presentano carenze o difficoltà nella dottrina o nella pratica cristiana » (n. 11), realtà non rara che angoscia i pastori d'anime.

Particolare attenzione pastorale deve essere rivolta a quei battezzati che non sono abitualmente praticanti o si mostrano totalmente indifferenti alla fede. Senza entrare qui nel vivo di questo problema, si rimandano i parroci al documento C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio* (n. 91-96) ed all'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* (n. 68) per una valutazione serena, anche se sofferta, di ogni singola situazione.

35. La celebrazione liturgica del Sacramento è forma eminenti con cui la Chiesa evangelizza il matrimonio cristiano. Pertanto è cosa buona che i fidanzati abbiano in mano il rito del matrimonio fin dall'inizio della loro preparazione, e che si dedichi tempo alla spiegazione dei singoli gesti e riti. È molto opportuno invitare i fidanzati a leggere, personalmente e in coppia, le pagine della Scrittura ivi proposte, così potranno anche scegliere per la celebrazione le letture più consone alla loro situazione spirituale. Per i due nubendi si tratta di un "evento" unico e irripetibile, atteso con trepidazione, da preparare con cura sul piano umano e di grazia.

36. Il can. 1065 § 2 raccomanda esplicitamente e « vivamente agli sposi che, per ricevere fruttuosamente il sacramento del matrimonio, si accostino ai sacramenti della Penitenza e della santissima Eucaristia ».

37. Rimane pienamente valida l'esortazione del "Direttorio liturgico-pastorale" C.E.I. (27 giugno 1967) rivolta ai pastori d'anime circa i familiari ed i testimoni delle nozze: « Si faccia comprendere ai familiari, agli amici degli sposi e, possibilmente, anche ai testimoni, che la migliore partecipazione al matrimonio è nella Comunione sacramentale alla Messa nuziale. Perciò, in precedenza, si inviti discretamente alla Confessione sacramentale. Ai testimoni si spieghi che essi sono non solo garanti di un atto giuridico, ma rappresentanti qualificati della comunità cristiana, che partecipa anche per loro mezzo a un atto sacramentale che la riguarda, poiché una nuova famiglia è una cellula della Chiesa » (n. 122)⁴.

⁴ È bene consigliare ai nubendi di scegliere come testimoni alle nozze persone che non si trovino in situazioni familiari irregolari (divorziati, conviventi, sposati solo civilmente).

Comunque va precisato che non vi sono norme canoniche che escludano da questo ufficio. Di per sé non è richiesto nemmeno, in assoluto, che siano cattolici. Non si può esigere che i testimoni abbiano necessariamente le qualifiche previste invece per i padrini del Battesimo e della Cresima (can. 874) in quanto la loro funzione è di diverso tipo.

38. « La celebrazione del Sacramento non può essere scambiata in cerimonia folcloristica o trasformata, più o meno gravemente, in uno spettacolo profano.

La rinuncia a un lusso che contraddice alla povertà di tanti fratelli deve fare del momento delle nozze un'occasione di carità più largamente diffusa per i fratelli più poveri e abbandonati.

Alla responsabile valutazione e decisione degli sposi deve essere affidato il compito di limitare le esteriorità delle nozze e di andare incontro alle varie necessità della comunità ecclesiale » (C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, n. 89).

Il documento C.E.I. sulla preparazione dei fidanzati al matrimonio (24 giugno 1989) invita esplicitamente a « suggerire agli sposi, in occasione del matrimonio, un'opera di misericordia spirituale o corporale verso i poveri, o una persona inferma o malata ». E aggiunge: « Il gesto è molto più espressivo della parola per dichiarare che la nuova famiglia vorrà essere una casa in cui abita la carità ».

39. Per quanto riguarda lo "stile" della celebrazione, va tenuto presente quanto è richiamato nelle "Premesse" del Rituale: « I pastori d'anime dimostrino particolare interessamento per coloro che in occasione del matrimonio assistono alle celebrazioni liturgiche o ascoltano il Vangelo, siano essi non cattolici oppure cattolici che non partecipano mai o quasi mai all'Eucaristia o che danno l'impressione di aver perduto la fede: i sacerdoti, infatti sono ministri del Vangelo di Cristo e lo sono per tutti » (n. 11)⁵.

Circa le "solennità" esteriori non va in alcun modo disattesa la precisa norma della Costituzione conciliare sulla sacra Liturgia (n. 32), richiamata nelle "Premesse" del Rituale: « ... non si faccia nessuna distinzione di persone private o di condizioni sociali, sia nelle ceremonie che nell'apparato esteriore » (n. 12).

40. Circa la musica e il canto nella liturgia nuziale va favorito un serio impegno di educazione al significato della liturgia per sostenere la graduale ricerca di musiche realmente adatte al rito nuziale e la promozione del canto dell'assemblea.

La Conferenza Episcopale Piemontese, nel suo documento *"I cori nella liturgia"* (22 maggio 1988), prescrive: « Il doveroso invito a superare l'abitudine a musiche tradizionali, quando non siano in armonia con il rito, deve essere accompagnato da una paziente opera di informazione e formazione, senza della quale uno sbagliativo diniego appare ingiustificato a chi non ne conosca le ragioni⁶. Racco-

⁵ Già il Programma pastorale diocesano 1982-83 proponeva alcune utili riflessioni in merito (RDT_O 1982, 760 s.).

⁶ Cfr. la rivista della Congregazione per il Culto Divino — "Notitiae" — nei fascicoli 62 (marzo 1971, pp. 110-111) e 69 (gennaio 1972, pp. 25-29). Di quest'ultimo articolo è utile riportare la conclusione, perché offre criteri validi anche per altre situazioni liturgiche: « *Dall'esame dei vari momenti del rito nuziale inserito nella Messa, si deduce che, nel rispetto delle norme liturgiche e della natura delle diverse parti della celebrazione, non vi può essere posto in essa per quei brani musicali che — anche se tradizionali — risentono di un clima liturgico in cui l'azione sacra era affidata quasi esclusivamente al sacerdote, mentre i fedeli presenti rimanevano per gran parte in un atteggiamento di devoto ascolto. Il rinnovamento liturgico esige che tutti gli elementi di cui risulta la celebrazione — brani musicali compresi —, inquadrandosi in un insieme armonico, formino quell'unità dell'atto di culto, espresso dall'intero Corpo della Chiesa, a cui i singoli membri partecipano pienamente, consapevolmente e attivamente* », secondo la diversità dei ministeri. Ed è in particolare la musica sacra che "esprimendo più dolcemente la preghiera", mentre arricchisce di maggiore solennità i sacri riti, deve favorire l'unanimità della partecipazione ».

mandiamo che, nella preparazione dei fidanzati al matrimonio cristiano, si faccia anche cenno all'importanza di non far prevalere l'interesse musicale (come altre preoccupazioni esteriori) su quello propriamente celebrativo, evitando quindi ogni sforzo ed esibizionismo » (n. 27).

Comunque va ricordato quanto prescritto nella nostra Arcidiocesi: « Occorre, per i matrimoni, invitare gli organisti ad abbandonare decisamente il repertorio tradizionale (*"Ave Maria"* di Schubert o di Gounod, *"Marcia nuziale"* di Mendelssohn o di Wagner, *"Largo"* di Haendel, ecc.), che non ha specifico riferimento al rito che si sta svolgendo e, oltretutto, non è nato come musica organistica. Nella stessa linea non sono più ammissibili le prestazioni di cantori solisti: si favorisca invece — per quanto possibile — il canto dell'assemblea e musiche che sottolineino in modo efficace i momenti più significativi della celebrazione. Si ricorda che la natura delle parti presidenziali della Messa (in particolare della Preghiera eucaristica) esige che, mentre il sacerdote le dice, l'organo e gli altri strumenti musicali devono tacere » (*RDT*o 1981, 440 s.).

In merito al canto, si tenga presente il citato documento della Conferenza Episcopale Piemontese: « Un caso particolare è la richiesta di interventi di cori da parte di enti, associazioni, e anche famiglie, che intendono solennizzare qualche particolare celebrazione. Se questi cori non valutano la fisionomia, le possibilità, i repertori delle assemblee in cui verrebbero ad inserirsi, finiscono per limitarsi ad eseguire un proprio repertorio. La loro prestazione è ammissibile solo a condizione di concordare preventivamente con il responsabile della celebrazione un programma di canti che tenga conto delle concrete possibilità dell'assemblea, anche al fine di evitare prestazioni richieste prevalentemente per motivi di emulazione o di prestigio » (n. 8).

41. I fiori sono simbolo della vita nuova e della festa: sono le primizie della creazione. Gli sposi cristiani addobbano la chiesa con sobrietà e con buon gusto, senza sforzi falsi e sprechi inutili. I fiori offerti al Signore e alla comunità, dopo la celebrazione del matrimonio restano in chiesa, a ornamento della casa di Dio.

Qualora nello stesso giorno vi siano più celebrazioni nuziali, le coppie di sposi si accordino per un *addobbo floreale comune*, superando pur comprensibili individualismi e ispirandosi a un criterio di sobrietà a cui tutta la liturgia deve attenersi.

42. La memoria fotografica e videoregistrata è significativa per "ricordare" la celebrazione nuziale. Tuttavia l'arte fotografica dev'essere utilizzata con misura, con buon gusto e molta discrezione nel movimento degli operatori e nell'uso delle lampade, per non disturbare la partecipazione liturgica.

Gli operatori fotografici prendano previamente accordi dettagliati con il responsabile della chiesa, e tutti si impegnino con serietà professionale al rispetto delle norme stabilite. Dovranno comunque essere rispettati *due momenti di "silenzio" fotografico*: la liturgia della Parola (lettture e omelia) e la parte centrale della Messa dal Prefazio alla Comunione.

43. Nella Arcidiocesi di Torino, a partire dal 1° gennaio 1982 (*RDT*o 1981, 436), è stato disposto dall'Ordinario diocesano: « Sia abolita ogni richiesta di contributi dei fedeli per prestazioni ministeriali, in occasione di matrimoni... ».

Durante la Messa di matrimonio non si farà la raccolta delle offerte, a meno che, per iniziativa degli sposi, essa non sia esplicitamente proposta come segno di solidarietà per situazioni particolari (cfr. n. 38).

Contestualmente è stato precisato: « L'abolizione dei contributi dei fedeli... non deve ovviamente comportare un abbassamento dello stile celebrativo o una diminuzione dell'arredo che si è soliti predisporre per queste celebrazioni (l'addobbo di alcuni banchi, la guida-passatoia, una particolare illuminazione, ecc.), ma si dovrà continuare a favorire un ambiente accogliente e decoroso per tutti i fedeli, senza discriminazioni. (...) Qualora per i matrimoni... vengano chieste prestazioni a organisti, fiorai, fotografi, ecc., è ovvio che le predette prestazioni sono a carico dei richiedenti, fermo restando, per i parroci e i rettori di chiese, il dovere di vigilare perché sia evitato il cattivo gusto e lo sfarzo che offende i più poveri » (RDT_O 1981, 439).

Al riguardo si precisa che, per queste prestazioni, il compenso sarà dato direttamente agli interessati senza il tramite del sacerdote.

Rimane il dovere per ogni cristiano di contribuire liberamente alle necessità della propria chiesa e dei poveri nei tempi e nei modi più opportuni.

Luogo della celebrazione

44. La norma del can. 1115 prevede: « I matrimoni siano celebrati nella parrocchia in cui l'una o l'altra parte contraente ha il domicilio o il quasi-domicilio o la dimora protratta per un mese, oppure, se si tratta di girovaghi, nella parrocchia in cui dimorano attualmente ». La normativa vigente nell'Arcidiocesi prevede esplicitamente come luogo per la celebrazione anche la parrocchia del luogo dove gli sposi andranno a risiedere subito dopo il matrimonio.

Questo orientamento, anche se lento a maturare, va proposto e difeso.

45. Il "Decreto" C.E.I. stabilisce: « La celebrazione delle nozze normalmente si svolga nella *chiesa parrocchiale*. Con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà compiersi in altra chiesa od oratorio (cfr. can. 1118 § 1). Soltanto in presenza di particolari ragioni pastorali l'Ordinario del luogo — e non il parroco — può permettere che il matrimonio sia celebrato in una cappella privata o in altro luogo conveniente (cfr. cann. 1118 § 2; 1228). L'Ordinario del luogo può vietare la celebrazione di matrimoni in una chiesa non parrocchiale, qualora a suo giudizio essa nuoccia al ministero parrocchiale (cfr. cann. 1219; 558; 559) » (n. 24).

46. Il can. 1115 aggiunge inoltre: « Con il permesso del proprio Ordinario o del proprio parroco, il matrimonio può essere celebrato altrove ». Il "Decreto" C.E.I. precisa: « Per motivi di necessità o di convenienza pastorale il matrimonio potrà essere celebrato in altre parrocchie » (n. 23).

Ogni volta che gli viene richiesta l'autorizzazione a celebrare fuori della parrocchia il matrimonio, la normativa particolare vigente nell'Arcidiocesi di Torino affida al parroco i seguenti compiti:

* illustri con chiarezza e pazienza i motivi che inducono a celebrare i Sacramenti nella comunità parrocchiale;

- * esamini con obiettività e comprensione i motivi addotti dai richiedenti;
- * ove può agire sotto la sua esclusiva responsabilità, rispetti le norme diocesane qui di seguito ricordate (n. 47);
- * nel caso in cui risultino vani ogni suo intervento per orientare i richiedenti secondo le norme della Chiesa, e nelle situazioni in cui è prescritto l'intervento dell'Ordinario del luogo, esponga *in colloquio o per scritto* all'Ordinario stesso l'oggetto della richiesta, i motivi dei richiedenti ed il proprio parere.

47. Mantengono piena validità le precisazioni seguenti date per l'Arcidiocesi di Torino (1° gennaio 1987 - RDT_O 1986, 965):

« Nei casi di *inserimento abituale dei fidanzati in altra parrocchia*, il parroco potrà concedere — per scritto — il permesso di celebrare ivi il matrimonio a condizione che il parroco di tale parrocchia *garantisca esplicitamente* tale abituale (e non solo saltuario) inserimento⁷. Non è necessario, per questi casi, consultare l'Ordinario del luogo. Così pure si potrà concedere il permesso di celebrare il matrimonio nella parrocchia dove i nubendi (o uno di essi) hanno i parenti più prossimi.

La celebrazione del matrimonio in un santuario o chiesa non parrocchiale verrà concessa solo in casi nei quali si possa accettare un *grave motivo di carattere religioso*. Tale *permesso esplicito va sempre richiesto all'Ordinario del luogo*.

Quando i nubendi adducano motivi seri per non celebrare il matrimonio in una delle parrocchie autorizzate, il parroco potrà concedere il permesso di sposarsi in altra *chiesa parrocchiale*, mai però in un santuario o in chiesa non parrocchiale.

L'Ordinario del luogo non concede permesso di celebrare matrimoni nelle cappelle private o negli "oratori" in genere, in particolare in quelli annessi agli Istituti religiosi (scuole, centri giovanili, case di formazione, di cura o di riposo).

Nulla vieta che il parroco adibisca in modo abituale altra chiesa nel territorio della parrocchia per la celebrazione dei matrimoni; curi però che in tali celebrazioni la comunità parrocchiale sia in qualche modo significativamente presente.

Nelle città con più parrocchie — fuorché in Torino — i parroci, sentito il Vicario Episcopale territoriale, possono accordarsi circa la celebrazione di matrimoni in una particolare chiesa ».

Documenti per la celebrazione

48. Adempiuto all'obbligo delle pubblicazioni sia canoniche che civili, senza che siano emersi impedimenti o opposizioni, il matrimonio deve essere celebrato entro 180 giorni (che non coincidono esattamente con sei mesi) dalla data delle pubblicazioni civili. Trascorso questo tempo, se il matrimonio non è stato celebrato, la pubblicazione civile si deve ripetere.

La validità delle pubblicazioni canoniche è di sei mesi. Superati questi, anche le pubblicazioni canoniche devono essere ripetute (con nuovi documenti emessi in

⁷ Questo "inserimento" deve comportare un effettivo rapporto con la comunità e non solo personale con quel sacerdote. Nel secondo caso, sia il sacerdote stesso ad aiutare i nubendi nel comprendere le norme della Chiesa e, semmai, a recarsi lui — d'intesa con il parroco competente — nella parrocchia degli sposi.

data recente [cfr. n. 12] e nuova istruttoria matrimoniale), salvo diverso giudizio dell'Ordinario del luogo.

49. Il ministro di culto ha l'incombenza di provvedere alla redazione dell'atto di matrimonio in doppio originale (registro parrocchiale e foglio da trasmettere all'ufficiale dello stato civile): *ambedue* gli originali devono essere *in tutto pienamente conformi*.

50. Qualora i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente (separazione dei beni e/o legittimazione di figli), siano compilate in ambedue gli originali dell'atto di matrimonio. Esse dovranno essere sottoscritte con altrettante firme — oltre a quella del normale atto di matrimonio — dagli sposi, dai testimoni e dal ministro di culto che assiste legittimamente al matrimonio (cfr. anche nn. 58 e 59).

Si noti che, a norma dell'art. 165 del Codice Civile, anche « il minore ammesso a contrarre matrimonio » può procedere a queste dichiarazioni; ma perché siano valide deve essere « assistito dai genitori esercenti la patria potestà su di lui o dal tutore o dal curatore speciale nominato a norma dell'art. 90 ». È quindi necessaria, oltre alle firme sopra ricordate, anche quella di ambedue i genitori o di colui a cui spetta secondo l'art. 165 citato.

51. Quando il matrimonio viene celebrato in una parrocchia diversa da quella in cui si è svolta l'istruttoria matrimoniale, bisogna seguire queste norme:

1°. il parroco *"a quo"* trasmette all'altro parroco unicamente il modulo di « stato dei documenti » debitamente compilato nelle prime due facciate; nella terza facciata compila lo spazio corrispondente al « nulla osta per celebrare il matrimonio in altra parrocchia », e cioè la « licenza ad altro parroco ». Secondo le disposizioni particolari vigenti nell'Arcidiocesi di Torino deve non solo *indicare la parrocchia* in cui questo matrimonio sarà celebrato, ma *specificare* anche *il motivo della concessione*; si dovrà inoltre inserire la numerazione prevista del protocollo: « Prot. FP n. .../... » (cfr. più sotto al n. 6°);

2°. il « nulla osta » (cioè il foglio dell'avvenuta pubblicazione civile) rilasciato dal Comune che ha provveduto alla pubblicazione deve normalmente accompagnare il modulo di « stato dei documenti ». Quando però il luogo della celebrazione è nel medesimo Comune in cui si è svolta la pubblicazione (caso che può verificarsi nella città di Torino o nei Comuni con più di una parrocchia) questo documento non va allegato e rimane con gli altri certificati nella "posizione matrimoniale";

3°. sul modulo di « stato dei documenti » (quarta facciata) devono essere chiaramente indicati il titolo e l'indirizzo preciso delle *tre parrocchie* a cui il parroco del luogo del matrimonio dovrà notificare l'avvenuta celebrazione del matrimonio, come si preciserà più oltre (nn. 65 e 66);

4°. solo nel caso che il matrimonio venga celebrato fuori diocesi, il modulo di « stato dei documenti » — corredata del « nulla osta » rilasciato dal Comune — prima di essere inoltrato al parroco del luogo della celebrazione, deve essere presentato alla Curia Metropolitana per la prescritta vidimazione;

5°. sia il modulo di « stato dei documenti » che il « nulla osta » rilasciato dal

Comune (cfr. sopra n. 2°) devono pervenire al parroco del luogo della celebrazione almeno *tre giorni prima* della data prevista per il matrimonio;

6°. tutti i documenti dell'istruttoria matrimoniale devono rimanere nell'archivio della parrocchia in cui questa si è svolta e saranno contrassegnati con speciale sigla seguita da numerazione progressiva e dall'indicazione dell'anno in corso: FP (= fuori parrocchia) 1/91; FP 2/91; ... Al termine di ogni anno, secondo le norme vigenti nell'Arcidiocesi (*RDT_O 1975, 336*) saranno depositati nell'Archivio Arcivescovile, distinti da quelli relativi ai matrimoni celebrati in parrocchia, sui quali si segna la normale numerazione progressiva corrispondente al numero del registro parrocchiale.

Celebrazione del matrimonio

52. A norma del can. 1108, per la sua validità, il matrimonio deve essere contratto alla presenza dell'Ordinario del luogo o del parroco, nonché alla presenza di due testimoni.

Nell'Arcidiocesi di Torino sia il vicario parrocchiale che il diacono permanente hanno dal Vescovo la delega generale per assistere ai matrimoni nel territorio della parrocchia a cui sono espressamente mandati.

53. Sia per la legge canonica che per quella civile è richiesta la presenza di "DUE" testimoni. Costoro devono essere maggiorenni — e cioè nel giorno del matrimonio, di cui sono testi, devono aver già compiuto i 18 anni — ed essere in grado di apporre la propria firma sull'atto di matrimonio.

Sui moduli matrimoniali, per venire incontro ad un costume oggi diffuso, è prevista l'eventuale presenza di quattro testimoni; ma è bene precisare che "due" sono necessari e sufficienti.

Nulla vieta che i testimoni appartengano alla parentela anche più stretta dei nubendi. Nessuna norma richiede che debbano essere cittadini italiani.

54. « L'Ordinario del luogo e il parroco, fintanto che esercitano validamente l'ufficio, possono delegare a sacerdoti e diaconi la facoltà anche generale di assistere ai matrimoni entro i confini del loro territorio » (can. 1111 § 1).

Per la validità, la *delega generale* deve essere data espressamente a persona determinata e concessa per scritto. I moduli appositamente predisposti, con le precisazioni per la loro utilizzazione, si ritirano di volta in volta nell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

55. Sia l'Ordinario del luogo, che il parroco, che il delegato con delega generale, possono a loro volta concedere a un sacerdote o a un diacono la *delega speciale* per assistere ad un matrimonio determinato.

Il modulo per il registro parrocchiale dei matrimoni, attualmente in uso, prevede uno spazio apposito per annotare la delega speciale.

56. La liturgia del matrimonio si svolge dopo l'ascolto della Parola di Dio e dell'omelia, secondo il rito appositamente previsto nelle varie ipotesi celebrative dal Rituale Romano.

57. Dopo la celebrazione del matrimonio — e prima di sottoscrivere i due atti originali destinati all'Archivio parrocchiale ed all'ufficiale dello stato civile del Comune — il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile.

58. Dell'atto di matrimonio, prima che si proceda alle firme, va data lettura. Quando gli sposi non sappiano o non possano scrivere, si deve dichiarare nell'atto.

Nel caso che il matrimonio non sia celebrato nella parrocchia che ha svolto l'istruttoria matrimoniiale, il parroco del luogo della celebrazione dovrà inserire in ambedue gli originali dell'atto di matrimonio la dicitura: «*Vista la licenza del parroco di...*».

Come è stato esposto al n. 50, qualora i contraenti intendano avvalersi del diritto di rendere le dichiarazioni che la legge civile consente (separazione dei beni e/o legittimazione di figli), esse vengono sottoscritte contestualmente alla firma dell'atto di matrimonio, su ambedue gli originali.

59. Per quanto attiene alla richiesta di legittimazione di figli naturali già battezzati, il parroco deve essere preventivamente in possesso della *copia integrale* (e non solo certificato) dell'atto di Battesimo di detti figli.

Non si può dare corso alla richiesta di legittimazione di prole che da dichiarazione dei contraenti stessi, o da documenti autentici, o per fatto notorio, consta non essere nata dall'unione naturale degli sposi.

Per la ragione che nell'atto di matrimonio celebrato secondo il diritto canonico possono essere raccolte soltanto le dichiarazioni dei coniugi (art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense), l'*assenso al riconoscimento del figlio che abbia compiuto i sedici anni* (richiesto dall'art. 250, secondo comma del Codice Civile) potrà essere espresso fuori di tale sede, davanti all'ufficiale dello stato civile competente a trascrivere l'atto di matrimonio.

Atti che seguono la celebrazione

60. Entro e non oltre cinque giorni dalla celebrazione, uno dei due atti originali di matrimonio — insieme con la richiesta di trascrizione — deve essere trasmesso dal parroco della parrocchia nel cui territorio esso è stato celebrato all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui si trova il luogo di celebrazione.

Nella richiesta di trascrizione deve essere fatta *esplicita menzione* delle eventuali dichiarazioni (separazione dei beni e/o legittimazione di figli) in esso contenute.

Nel caso in cui la richiesta della pubblicazione civile sia stata fatta ad un Comune diverso da quello in cui viene celebrato il matrimonio, deve allegarsi all'atto di matrimonio anche il certificato della eseguita pubblicazione civile che, a trascrizione avvenuta, sarà restituito al parroco per essere conservato o con i documenti dell'istruttoria matrimoniiale o con il modulo di «stato dei documenti», secondo la situazione concreta.

L'ufficiale dello stato civile, ricevendo la richiesta di trascrizione, deve rilasciare ricevuta.

Secondo la prassi della nostra Arcidiocesi, la consegna della richiesta di trascrizione viene normalmente accompagnata da apposito libretto su cui l'ufficiale dello stato civile appone l'indicazione della data di ricevimento, la propria firma e il timbro del Comune.

Per la città di Torino la trasmissione dell'atto di matrimonio può effettuarsi anche a mezzo delle sezioni dei vigili urbani.

61. L'obbligo di trasmettere l'atto di matrimonio al Comune incombe sempre al parroco (o al ministro di culto che in sua assenza lo sostituisce legittimamente), anche se alla celebrazione del matrimonio abbia assistito l'Ordinario del luogo o altro ministro di culto delegato. A lui quindi compete di firmare la richiesta di trascrizione.

62. Se l'atto di matrimonio è regolare ed è accompagnato dalla regolare richiesta di trascrizione sottoscritta dal parroco, l'ufficiale dello stato civile lo trascrive ed entro 48 ore trasmette notizia al parroco dell'avvenuta trascrizione, con l'indicazione degli estremi dell'atto e della data in cui essa è stata effettuata.

Il parroco provvede ad annotare questi dati in calce all'atto di matrimonio compilato sul registro parrocchiale e conserva la comunicazione o con i documenti dell'istruttoria matrimoniiale (annotandone la presenza sull'elenco dei documenti in prima pagina) o nel modulo di « stato dei documenti », secondo la situazione concreta.

63. In caso di sospensione o di rifiuto della trascrizione dell'atto di matrimonio, è sospesa o rifiutata anche la trascrizione nei registri dello stato civile delle dichiarazioni fatte dai contraenti (cfr. n. 50), fatta eccezione per la dichiarazione di riconoscimento del figlio naturale.

Qualora invece una delle dichiarazioni non possa essere accolta secondo la legge civile, l'ufficiale dello stato civile ne dà avviso ai coniugi e al parroco, senza pregiudizio per la trascrizione dell'atto di matrimonio.

64. Eseguita la trascrizione, i contraenti sono considerati nell'ordinamento civile, a tutti gli effetti giuridici, coniugati dal giorno della celebrazione del matrimonio.

65. « Si annoti l'avvenuta celebrazione del matrimonio anche nel registro dei battezzati, in cui è iscritto il Battesimo dei coniugi. Se un coniuge non ha contratto il matrimonio nella parrocchia in cui fu battezzato, il parroco del luogo della celebrazione trasmetta quanto prima la notizia del matrimonio celebrato al parroco del luogo in cui fu amministrato il Battesimo » (can. 1122).

Per la trasmissione dell'avvenuto matrimonio alla parrocchia del Battesimo, ci si deve servire delle apposite cartoline di notifica. La normativa C.E.I. prevede l'obbligo anche della *cartolina di risposta* con la dichiarazione di avvenuta registrazione, che quindi *non è facoltativa*. Al suo ritorno nella parrocchia della celebrazione andrà conservata o con i documenti dell'istruttoria matrimoniiale o nel modulo di « stato dei documenti », secondo la situazione concreta.

66. Se il matrimonio è stato celebrato in una parrocchia diversa da quella in cui si svolse l'istruttoria matrimoniiale, deve essere inviata anche a quest'ultima

la notizia autentica dell'avvenuto matrimonio, facendo riferimento alla posizione di archivio dei documenti dell'istruttoria matrimoniale: FP n. .../... (cfr. n. 51.6°). In questo caso invierà un *certificato di matrimonio*, completato delle opportune indicazioni. Questo certificato sarà conservato con i documenti dell'istruttoria matrimoniale.

67. Quando, all'atto del matrimonio, sia intervenuta legittimazione di prole (cfr. n. 59), il parroco deve provvedere alla rettificazione di relativi atti di Battesimo, mediante le prescritte annotazioni da farsi *in margine* agli atti originali, lasciando pienamente intatto l'atto già scritto. Se i figli sono stati battezzati in altra parrocchia, dovrà inviare al parroco competente *copia integrale* dell'atto di matrimonio dei genitori con l'annotazione della avvenuta legittimazione, specificando che gli viene inviato affinché possa procedere alla rettificazione, in margine agli atti di Battesimo rispettivi.

5. SITUAZIONI MATRIMONIALI PARTICOLARI

1. FATTI RIGUARDANTI LA VALIDITÀ: GLI IMPEDIMENTI E LA LORO DISPENSA

A. GLI IMPEDIMENTI IN GENERE

68. Il Codice di Diritto Canonico parla solo di impedimenti dirimenti, la cui presenza rende quindi la persona inabile a contrarre validamente il matrimonio (can. 1073).

L'impedimento si ritiene *pubblico* se può essere provato in foro esterno; altrimenti è *occulto* (can. 1074).

Solo l'autorità suprema della Chiesa può dichiarare quando il diritto divino proibisca o dirima il matrimonio e stabilire altri impedimenti per i battezzati (can. 1075).

L'Ordinario del luogo in un caso peculiare può vietare il matrimonio ai propri sudditi, dovunque dimorino, e a tutti quelli che vivono attualmente nel suo territorio ma con queste precise limitazioni: il divieto è temporaneo, per una **causa grave** e fin tanto che questa perdura (can. 1077 § 1); comunque il divieto non ha effetto invalidante.

69. È universalmente riconosciuto il principio che tutti possono contrarre il matrimonio (cfr. can. 1058) e che questo è uno degli elementi riconosciuti come necessari a condurre una vita veramente umana (cfr. *Gaudium et spes*, 26), definito anzi « diritto inalienabile » (cfr. *Ivi*, 87): il soggetto deve però essere moralmente e fisicamente idoneo per esercitare questo diritto. Attesa la natura sociale della persona umana, è diritto-dovere della società di regolare l'uso di questo diritto.

Si deve presumere, fino a prova contraria, che ogni individuo possa tutti i requisiti per sposarsi.

Dal momento che l'impedimento è una restrizione al libero esercizio dei diritti, tutte le norme che lo disciplinano « sono sottoposte a interpretazione stretta » (can. 18).

B. I SINGOLI IMPEDIMENTI

Età (can. 1083)

70. Il Codice di Diritto Canonico, per la sua dimensione mondiale, deve tener conto di culture e situazioni molto diverse tra loro e quindi fissa l'età minima per celebrare un valido matrimonio (cioè quella in cui si suppone esistere la maturità almeno biologica e quindi il diritto naturale a sposarsi) in *16 anni compiuti* per l'uomo e *14 anni compiuti* per la donna.

Naturalmente non si può disattendere che il can. 1095 richiede per il matrimonio un « sufficiente uso di ragione » e la « discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri fondamentali essenziali da dare e accettare reciprocamente ».

Inoltre il regime concordatario vigente in Italia obbliga a tenere conto del diritto di famiglia che all'art. 84 del Codice Civile richiede per la validità del matrimonio l'età minima di 18 anni compiuti (salvo le eccezioni ivi previste, che comunque non ammettono alcuna deroga per i minori di anni 16).

71. **Dispensa.** Il *Decreto C.E.I.* (n. 36) recita: « L'Ordinario del luogo non conceda la dispensa dall'impedimento di età stabilito dal can. 1083 § 1, se non per **ragioni gravissime**, dopo aver valutato le risultanze di un esame psicologico, compiuto da un Consultorio familiare di ispirazione cristiana o da un esperto di fiducia, circa le capacità del minore di esprimere un valido consenso e di assumere gli impegni essenziali del matrimonio ai sensi dei cann. 1057 e 1095. Lo stesso Ordinario faccia presente agli interessati, alle loro famiglie ed anche ai fedeli che le ragioni di convenienza sociale o di prassi tradizionale non valgono da sé sole a configurare gli estremi della speciale gravità, ricordando che anche gli aspetti etici eventualmente implicati dal caso debbono comporsi con la morale certezza circa la stabilità del matrimonio e considerando che nella fattispecie il matrimonio canonico non potrà conseguire gli effetti civili ».

Per la legge civile italiana, inoltre, la persona che non ha compiuto i 16 anni comunque non può nemmeno dare il proprio riconoscimento a un figlio (art. 250, quinto comma, del Codice Civile).

Di fatto, la dispensa in oggetto ordinariamente non viene concessa. La situazione dei nubendi tra i 16 e i 18 anni, di cui si dirà più avanti (nn. 102-105), riguarda non la validità ma la liceità e non rientra quindi in questo punto.

Impotenza (can. 1084)

72. Il Codice di Diritto Canonico parla esplicitamente di « impotenza copulativa antecedente e perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna,

assoluta o relativa » (can. 1084 § 1) che rende impossibile compiere tra i coniugi « l'atto per sé idoneo alla generazione della prole, alla quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne » (can. 1061 § 1).

« La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio » (can. 1084 § 3), in quanto non pregiudica l'integrazione fisica dei coniugi. Si tenga però presente il disposto del can. 1098 circa chi è « raggitato con dolo ordito per ottenerne il consenso »: se una parte contraente *volutamente nasconde* la sua sterilità all'altra parte, poiché si tratta di una qualità personale che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale, in questo caso il matrimonio è contratto invalidamente.

73. Dispensa. Da questo impedimento, com'è evidente, non si può mai concedere dispensa.

Il can. 1084 § 2 precisa che l'*impotenza dubbia*, « sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto », non consente di impedire il matrimonio (e ciò per il principio generale del diritto inalienabile al matrimonio, finché non sia provato con certezza che la persona ne è giuridicamente inabile, cfr. can. 1073).

Vincolo (can. 1085)

74. La persona che abbia contratto validamente matrimonio non può, finché dura tale vincolo, passare ad altre nozze (una delle proprietà essenziali del matrimonio è appunto l'unità) anche se il precedente matrimonio, per qualunque motivo, non è stato consumato.

Nel caso di matrimonio dichiarato nullo o sciolto, prima di procedere a nuove nozze deve constare « legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente » (can. 1085 § 2).

Si tenga presente quanto ricordato dal Decreto C.E.I.: « I cattolici non possono essere ammessi al matrimonio con persone battezzate non cattoliche né con persone non battezzate che siano legate da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche se il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile » (n. 47). Se almeno una delle parti del precedente matrimonio non è battezzata, si può verificare se ricorrono gli estremi per lo scioglimento di quel matrimonio *"in favorem fidei"* (di cui si dirà ai nn. 189 ss.).

75. « Ogniqualvolta la morte del coniuge non può essere dimostrata con un documento autentico ecclesiastico o civile, non si consideri l'altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale se non dopo la **dichiarazione di morte presunta** pronunciata dal Vescovo diocesano » (can. 1707 § 1).

Prima di procedere al nuovo matrimonio, deve constare che c'è stata anche la sentenza di morte presunta da parte del Tribunale civile e che è passata in giudicato (cfr. art. 65 del Codice Civile). La dichiarazione canonica di morte presunta « può essere fatta dal Vescovo diocesano soltanto dopo aver conseguito, fatte opportune indagini, la certezza morale del decesso del coniuge dalla deposizione di testimoni, per fama oppure da indizi. La sola assenza del coniuge, benché prolungata, non è sufficiente » (can. 1707 § 2).

Disparità di culto (can. 1086)

76. Una persona battezzata nella Chiesa cattolica — o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale — non può celebrare validamente il matrimonio con una persona non battezzata.

Il *Decreto C.E.I.* afferma: « È doveroso richiamare le difficoltà che i nubendi cattolici vanno ad incontrare nel matrimonio con fedeli di religioni non cristiane, soprattutto quando intendono vivere in un ambiente diverso dal proprio, nel quale è più difficile conservare le convinzioni religiose personali, adempire i doveri che ne derivano, specialmente nell'educazione dei figli, e ottenere leale rispetto della propria libertà religiosa » (n. 52).

A queste coppie di fidanzati va offerta una apposita preparazione che tenga conto della effettiva situazione di fede della parte cattolica e della concreta realtà religiosa dell'altro nubendo, che a volte non professa alcuna religione. Deve essere compiuto ogni ragionevole sforzo per far ben comprendere ad entrambi i contraenti la dottrina cattolica sulle qualità ed esigenze del matrimonio, partendo dai valori umani da loro condivisi. Andrà favorita quella intesa e comunione interpersonale che è rispetto delle diversità e ricerca di complementarietà. Non si dovranno eludere i gravi problemi che tale unione può presentare in ordine al dovere di conservare la propria fede religiosa, perché non scada nell'indifferentismo, ma è doveroso accennare anche allo stimolo che questa situazione può offrire per la crescita della fede stessa.

Anche dopo la celebrazione del matrimonio il coniuge cattolico andrà sostenuto in ogni modo nel suo impegno di offrire all'interno della famiglia una genuina testimonianza di fede e di vita cattolica (cfr. *Familiaris consortio*, 78).

77. **Dispensa.** In modo previo bisogna consultare l'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, per le indicazioni riguardanti le singole, diversissime, situazioni.

Comunque la dispensa può essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125. In proposito la C.E.I., a norma del can. 1126, ha stabilito quanto segue (*Decreto*, n. 48):

a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al proprio parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati ed educati nella Chiesa cattolica (Mod. XI C.E.I.);

b) il medesimo parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole (Mod. XI C.E.I.);

c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio (unità, indissolubilità, procreazione della prole, come vengono insegnate dalla Chiesa cattolica), che nessuno dei due contraenti può escludere;

d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di dispensa dall'impedimento (cfr. *Prontuario*, n. 13).

78. Per la domanda di dispensa dall'impedimento e per l'istruttoria matrimoniale è competente unicamente il parroco del domicilio della parte cattolica.

Al *contraente cattolico* si dovrà richiedere la presentazione di tutti i consueti documenti (cfr. n. 12) e per questi si seguirà la normale prassi, mentre per la parte non cattolica non si svolge il consueto esame dell'istruttoria matrimoniale.

Al *contraente non battezzato* il parroco chiede una dichiarazione che attesti che non ha mai contratto alcun matrimonio⁸. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia del contraente non battezzato. È necessario, comunque, allegare all'istruttoria matrimoniale la fotocopia di tutti i documenti civili che la parte non battezzata deve fornire all'autorità competente per la pubblicazione civile.

79. Il *Decreto C.E.I.* prescrive: « Al matrimonio misto celebrato nella forma canonica devono essere assicurati gli effetti civili, di norma attraverso la procedura concordataria. Per **grave motivo**, l'Ordinario del luogo può dispensare da tale obbligo » (n. 51) e cioè consentire la celebrazione canonica in modo distinto dall'atto civile, « richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica » (*Decreto C.E.I.*, n. 1).

Si tenga presente comunque che per la celebrazione del matrimonio si deve usare l'apposito rito previsto dal cap. III del Rituale: « *Il matrimonio tra un cattolico e un non battezzato* » che esclude sempre la celebrazione della Messa. « È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica, dar luogo a un'altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale » (can. 1127 § 3).

80. Si noti con particolare attenzione che « i cattolici non possono essere ammessi al matrimonio ... con persone non battezzate che siano legate da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche se il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile » (*Decreto C.E.I.*, n. 47). Si tratta di un matrimonio "valido" tra due persone non tenute alla forma canonica e quindi, secondo la dottrina della Chiesa, indissolubile.

Il pastore d'anime, nel caso, dovrà sottoporre il caso all'Ordinario del luogo perché valuti se ricorrono gli estremi e si diano serie ragioni per avviare una regolare procedura istruttoria volta a inoltrare alla Santa Sede domanda di scioglimento di tale matrimonio "*in favorem fidei*" (cfr. nn. 189 ss.).

Ordine sacro (can. 1087)

81. Lo stato clericale, nel quale si entra con l'Ordinazione diaconale, comporta l'« obbligo di osservare la continenza perfetta e perpetua per il regno dei

⁸ Il testo della dichiarazione, da adattare opportunamente secondo le circostanze, potrebbe essere il seguente:

"Il/la sottoscritto/a nato/a a
il , residente in , in vista del matrimonio che
intende contrarre con dichiara in coscienza di non avere mai
contratto alcun altro matrimonio — né in forma solo civile né con celebrazione religiosa —
con persona non cattolica e di essere quindi completamente libero/a anche per la Chiesa catto-
lica di accedere a questo matrimonio".

Si aggiunge la data e la firma.

cieli » perciò vincola « al celibato » (can. 277 § 1), con l'unica eccezione dei candidati uxorati al diaconato permanente che ricevono l'Ordinazione.

Tutti coloro che sono costituiti nei sacri Ordini (anche il diacono permanente diventato vedovo) attentano invalidamente al matrimonio.

82. **Dispensa.** È riservata alla Sede Apostolica (can. 1078 § 2, 1°).

Voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso (can. 1088)

83. Chi entra in un Istituto religioso, con la professione perpetua assume con voto pubblico l'obbligo di osservare i tre consigli evangelici (cfr. can. 654).

Tutti coloro che sono vincolati dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso attentano invalidamente al matrimonio.

84. **Dispensa.** È riservata alla Sede Apostolica per chi appartiene a un Istituto religioso di diritto pontificio (can. 1078 § 2, 1°); per gli appartenenti a Istituti di diritto diocesano la dispensa può essere concessa dal Vescovo della diocesi in cui è situata la casa di assegnazione della persona interessata (can. 691 § 2).

Rapimento o sequestro della donna (can. 1089)

85. « Non è possibile costituire un valido matrimonio tra l'uomo e la donna rapita o almeno trattenuta allo scopo di contrarre matrimonio con essa, se non dopo che la donna, separata dal rapitore e posta in luogo sicuro e libero, scelga spontaneamente il matrimonio » (can. 1089).

La coazione viola il diritto della persona alla libera scelta dello stato di vita (cfr. can. 219) e impedisce la libera manifestazione del consenso.

86. **Dispensa.** Non si dà dispensa alcuna, perché l'impedimento deve cessare da sé; altrimenti il matrimonio sarebbe invalido per costrizione (cfr. can. 1103).

Coniugicidio (can. 1090)

87. « Chi, allo scopo di celebrare il matrimonio con una determinata persona, uccide il coniuge di questa o il proprio, attenta invalidamente a tale matrimonio. Attentano pure invalidamente al matrimonio tra loro quelli che cooperano fisicamente o moralmente all'uccisione di un coniuge » (can. 1090).

L'impedimento è tale quando vi è l'intenzione precisa che collega il matrimonio al delitto (è *pubblica*, se dimostrabile; in caso contrario è *occulta*). L'eventuale morte deve essere direttamente cercata e non solo casualmente conseguente ad un'azione che di per sé non era mortale.

88. **Dispensa.** Va ricordato che per il diritto italiano non possono, in via assoluta, contrarre matrimonio tra loro le persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (cfr. Codice Civile, art. 88) e quindi, in questo caso, l'eventuale matrimonio canonico non può ottenere la trascrizione civile.

La richiesta di dispensa sarà evidentemente oggetto di accurato esame circa le disposizioni degli interessati ed è riservata alla Sede Apostolica (can. 1078 § 2, 2°).

Consanguineità (can. 1091)

89. Sono inabili a sposarsi tra loro persone discendenti l'una dall'altra sia da legittimo matrimonio sia dall'unione naturale (*linea retta*); oppure discendenti da un medesimo capostipite, che però non derivano l'una dall'altra (*linea collaterale*) e questo fino al quarto grado incluso (cioè i cugini primi).

Il Codice di Diritto Canonico per la linea collaterale (o obliqua) calcola le generazioni (cioè i gradi) sommando il numero delle persone dei due rami, tolto il capostipite (can. 108 § 3).

90. **Dispensa.** È possibile soltanto nella linea collaterale: può essere concessa per il matrimonio tra cugini primi (cioè *quarto grado*) ed anche per quello tra zio e nipote (cioè *terzo grado*). Non è mai possibile tra fratello e sorella.

È conveniente che alla domanda di dispensa (*Prontuario*, n. 14) sia allegato il referto di particolari esami clinici dei nubendi.

Affinità (can. 1092)

91. Col matrimonio valido anche se non consumato, i consanguinei dello sposo diventano affini della sposa e viceversa (cfr. can. 109). L'impedimento rende nullo il matrimonio in qualunque grado della linea retta (es. tra suocero e nuora) e solo in quella. Non è quindi vietato, ad esempio, il matrimonio tra cognati.

92. **Dispensa.** Per il diritto italiano l'impedimento non è dispensabile se non quando l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo (cfr. Codice Civile, art. 87, quarto comma).

L'eventuale dispensa concessa dall'Ordinario del luogo non consentirà — in via normale, salvo l'eccezione sopra riportata — la trascrizione civile del matrimonio canonico. Anche per questo il Decreto C.E.I. (n. 39) non prevede la concessione della dispensa « se non in presenza di **gravi motivi** ».

Pubblica onestà (can. 1093)

93. Si verifica e si computa come nel caso della affinità, trattandosi di situazione apparentemente uguale. Sorge dal vincolo matrimoniale invalido canonicamente in cui vi sia stata vita comune o da concubinato pubblico e notorio (ad esempio: è come se il padre dell'uomo fosse il suocero della donna). Situazioni del genere sono oggi molto diffuse nell'ambiente dalle facili convivenze o dai matrimoni civili.

L'impedimento vieta le nozze nel primo grado della linea retta tra l'uomo e le consanguinee della donna, e viceversa.

94. **Dispensa.** Civilmente, l'impedimento non ha riscontro, pertanto la dispensa concessa dall'Ordinario del luogo consente la celebrazione di un matrimonio trascrivibile civilmente.

Parentela legale (can. 1094)

95. Quelli che sono uniti da parentela legale sorta dall'adozione non possono contrarre validamente il matrimonio tra loro nella linea retta (cioè tra l'adottante e l'adottato o i discendenti di questi) o nel secondo grado della linea collaterale (cioè tra i figli adottivi della medesima persona, oppure tra l'adottato e i figli dell'adottante).

96. **Dispensa.** Anche civilmente l'impedimento è dispensabile, pertanto la dispensa concessa dall'Ordinario del luogo consente la celebrazione di un matrimonio trascrivibile civilmente.

C. DISPENSA DAGLI IMPEDIMENTI

Domanda di dispensa

97. L'istanza per la dispensa dagli impedimenti è sempre rivolta all'Ordinario del luogo e firmata dal parroco che conduce l'istruttoria matrimoniale. Essa deve contenere:

- * i dati personali dei due nubendi (cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio);
- * l'oggetto della dispensa;
- * le cause che sostengono e convalidano la domanda della dispensa;
- * il parere pastorale del parroco.

Nel *Prontuario* sono pubblicate alcune tracce per aiutare a stendere in modo completo la domanda (cfr. nn. 13 e 14).

Casi normali (can. 1078)

98. L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico, eccetto quelli la cui dispensa è riservata alla Sede Apostolica (che sono quelli provenienti dall'Ordine sacro [n. 81], dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso di diritto pontificio [n. 83], ed inoltre da quello di coniugicidio [n. 87]).

In urgente pericolo di morte (can. 1079)

99. L'Ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi, dovunque dimorino, e quanti vivono attualmente nel suo territorio, sia dalla osservanza della forma prescritta per la celebrazione del matrimonio, sia da tutti e singoli gli impedimenti di diritto ecclesiastico, pubblici e occulti, con l'unica eccezione dell'impedimento proveniente dal sacro Ordine del Presbiterato.

Della stessa facoltà di dispensare, quando non sia possibile ricorrere neppure all'Ordinario del luogo, godono sia il parroco sia il ministro sacro legittimamente delegato sia il sacerdote o il diacono che assiste al matrimonio nella forma straordinaria a norma del can. 1116 § 2. Il Codice di Diritto Canonico non impone

l'uso del telegrafo o del telefono per ricorrere all'Ordinario del luogo. A norma del can. 1081 il parroco, o il sacerdote o il diacono qui ricordati, devono informare subito l'Ordinario del luogo circa la dispensa da essi concessa in foro esterno, e questa deve essere annotata nel libro dei matrimoni.

Il confessore, in pericolo di morte, ha la facoltà di dispensare nel foro interno, sia durante la Confessione sacramentale sia fuori, dagli impedimenti occulti.

In caso di grave e urgente necessità (can. 1080)

100. Quando si scopra un impedimento mentre tutto è già pronto per le nozze e non è possibile, senza *probabile pericolo di grave male*, differire il matrimonio finché non si ottenga la dispensa dall'autorità competente, l'Ordinario del luogo ha facoltà di dispensare da tutti gli impedimenti di diritto ecclesiastico (eccetto quello proveniente dall'Ordine sacro o dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso di diritto pontificio).

Quando il caso è occulto, godono della medesima facoltà — ed alle medesime condizioni ivi determinate — quelli di cui si è parlato sopra al n. 99 (can. 1079 §§ 2-3).

2. FATTI RIGUARDANTI LA LICEITÀ

Premessa

101. La prescrizione canonica, che prevede in alcuni casi l'obbligo di una specifica licenza dell'Ordinario del luogo prima di poter accedere al matrimonio canonico (con o senza effetti civili), va intesa come un richiamo a più grande attenzione non solo da parte dei nubendi ma anche di tutti gli operatori pastorali. Si tratta di situazioni particolari nelle quali l'esperienza pastorale ravvisa elementi che possono rendere più fragile il cammino matrimoniale.

I nubendi vanno aiutati a vedere nel ricorso all'intervento dell'Ordinario del luogo per la lecita celebrazione del loro matrimonio uno strumento per illuminarli nel verificare meglio la loro specifica situazione — e non un elemento burocratico in più, di cui sbarazzarsi al più presto — in questo modo il loro cammino di coppia ne potrà certamente trarre giovamento.

Per altra parte questo doveroso ricorso libera il parroco da decisioni difficili, che potrebbero esporlo alla incomprensione dei fedeli, ed assicura alla diocesi una prassi uniforme, frutto di più vasta esperienza.

A. LICENZE PER CELEBRARE IL MATRIMONIO CANONICO CON EFFETTI CIVILI

Matrimonio di minore di anni 18

102. La delibera n. 10 della C.E.I., in riferimento al can. 1083 § 2, prescrive: « Per la lecita celebrazione del matrimonio l'età dei nubendi è di 18 anni ».

Ai minori, che abbiano già compiuto i 16 anni, l'Ordinario del luogo può

concedere la licenza per celebrare il matrimonio soltanto in presenza di **ragioni gravi**. D'altronde anche la legge civile prevede, in questi casi — e per la validità —, l'esplicita autorizzazione del Tribunale per i minorenni, in assenza della quale il matrimonio canonico non potrebbe ottenere la trascrizione agli effetti civili.

Il *Decreto C.E.I.* (n. 37) dispone: « La celebrazione del matrimonio canonico può essere autorizzata dall'Ordinario del luogo quando il parroco è in grado, oltre che di motivare la gravità delle ragioni, di assicurarsi circa la *libertà del consenso* e la *maturità psicofisica del minore*, eventualmente mediante l'intervento di un esperto del Consultorio di ispirazione cristiana, soprattutto se la persona minore non è prossima al raggiungimento del diciottesimo anno di età ».

La norma stessa fa perno principale, per l'autorizzazione dell'Ordinario, sul parere favorevole e motivato del parroco. Ai fini di un'indicazione più precisa nei casi non rari di incipiente maternità, presentata come motivo principale in molte richieste, è necessario distinguere accuratamente tra le situazioni in cui questa ragione è *occasione* per anticipare il matrimonio già previsto come serio progetto e le situazioni in cui invece la maternità è *vera causa* del matrimonio stesso, per nulla in programma prima. È evidente che nel primo caso la presunzione, ovviamente da verificare per bene, sta per la libertà del consenso, mentre nel secondo sta esattamente al contrario.

103. In queste circostanze, nella Arcidiocesi di Torino, il primo passo consiste nel presentare la situazione all'esame del Tribunale per i minorenni (Torino, corso Unione Sovietica n. 325) al fine di richiedere il prescritto, necessario, decreto di autorizzazione.

Soltanto quando il Tribunale per i minorenni abbia rilasciato l'autorizzazione di sua competenza, verrà presa in esame la situazione di questi nubendi anche dall'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

In modo previo, dopo un colloquio con gli interessati, il responsabile dell'Ufficio potrà invitarli a presentarsi ad un Consultorio familiare di fiducia della Curia per un incontro con persona esperta. Se il parere sarà favorevole, si avvierà l'iter per ottenere la licenza dell'Ordinario del luogo.

104. Per ottenere la prescritta licenza, il parroco dei nubendi dovrà consultare ambedue i genitori del minore (cfr. can. 98 § 2). Per le loro dichiarazioni si servirà dell'apposito modulo (Mod. VI C.E.I.): i genitori saranno interrogati separatamente, dopo essere stati richiamati al dovere di rispondere secondo coscienza.

Successivamente il parroco stenderà la specifica domanda (cfr. *Prontuario*, n. 11) che sarà presentata all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, allegando — in fotocopia — il decreto di autorizzazione del Tribunale per i minorenni e le dichiarazioni dei genitori del minore.

Dal momento che questo iter richiede qualche tempo e non necessariamente si conclude in modo automatico con la concessione della licenza, *non sarà conveniente fissare la data per la celebrazione delle nozze finché non si abbia la certezza della concessione*.

105. Qualora nella celebrazione del matrimonio i coniugi intendano rendere dichiarazioni che la legge civile consente (separazione dei beni e/o legittimazione

di figli), si ricordi quanto è stato esposto al n. 50 circa l'assistenza al minore per la validità di queste dichiarazioni.

Matrimonio di mista religione da celebrare nella forma canonica

106. Il matrimonio fra due persone battezzate, delle quali una sia battezzata nella Chiesa cattolica — o in essa accolta dopo il Battesimo — e non separata da essa con atto formale, l'altra invece sia iscritta a una Chiesa o comunità ecclesiastica non in piena comunione con la Chiesa cattolica, non può essere celebrato senza espressa licenza della competente autorità (can. 1124), e cioè dell'Ordinario del luogo della parte cattolica.

107. Nell'apposita preparazione a questo tipo di matrimonio, deve essere compiuto ogni ragionevole sforzo per far ben comprendere ad entrambi i contraenti la dottrina cattolica sulle qualità ed esigenze del matrimonio, aprendosi anche ai valori comuni alle due diverse Confessioni e ponendo l'accento sulla Parola di Dio da ambedue accolta e sul Battesimo da tutti e due ricevuto.

Andrà favorita quella intesa e comunione interpersonale che è necessaria per il rispetto e l'esercizio della libertà religiosa e di coscienza, allargandosi a un'opera educativa destinata a favorire, nella verità e nella carità, una progressiva comunione di fede, operando affinché ciò che attualmente appare contrapposizione si tramuti in complementarietà, segno di ricchezza del dono dello Spirito.

Non si dovranno tacere le difficoltà che tale unione può presentare in ordine al dovere di conservare la propria fede religiosa, ma è doveroso accennare anche allo stimolo che da essa dovrebbe conseguire per la crescita nella fede di ciascuno dei due.

Per mettere in evidenza l'importanza ecumenica del matrimonio misto, vissuto pienamente nella fede dei due coniugi cristiani, va ricercata una cordiale collaborazione tra il ministro cattolico e quello non cattolico, fin dal tempo della preparazione al matrimonio: il comune Battesimo e il dinamismo della grazia forniscono agli sposi la base e la motivazione per esprimere la loro unità nella sfera dei valori morali e spirituali (cfr. *Familiaris consortio*, 78; C.E.I., *Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, 97-98; C.E.I., *La formazione ecumenica nella Chiesa particolare*, 2 febbraio 1990).

Queste unioni, pur nella loro particolare fisionomia, presentano elementi positivi che è bene valorizzare e sviluppare. Possono anche favorire forme sincere e profonde di dialogo ecumenico.

108. Per avviare l'iter verso la richiesta della prescritta licenza, bisogna consultare in modo previo l'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, anche per la valutazione — nel caso concreto — del riconoscimento della validità dell'avvenuto Battesimo della parte non cattolica (infatti nel caso che il Battesimo non risulti conferito con certezza o vi siano fondati dubbi sulla sua validità, bisognerà seguire quanto esposto ai nn. 76 e seguenti circa l'impedimento di disparità di culto da dispensare *ad cautelam*).

109. Si tenga presente inoltre con particolare attenzione che « i cattolici non possono essere ammessi al matrimonio con persone battezzate non cattoliche... che siano legate da precedente vincolo con altro contraente non cattolico, anche

se il precedente vincolo fosse stato sciolto da qualche autorità religiosa non cattolica o civile» (*Decreto C.E.I.*, n. 47). Si tratta infatti di un matrimonio tra due persone non tenute alla forma canonica e quindi, secondo la dottrina della Chiesa, indissolubile.

Il pastore d'anime potrà valutare se vi siano stati elementi invalidanti e, nel caso, invitare la parte battezzata non cattolica a rivolgersi al competente Tribunale ecclesiastico per le cause matrimoniali al fine di avviare una regolare procedura istruttoria volta alla eventuale dichiarazione di nullità del precedente vincolo.

110. La licenza per celebrare il matrimonio di mista religione può essere concessa soltanto se sono state osservate le condizioni poste dal can. 1125. In proposito la C.E.I., a norma del can. 1126, ha stabilito quanto segue (*Decreto*, n. 48):

a) la parte contraente cattolica deve sottoscrivere davanti al parroco la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e la promessa di fare quanto è in suo potere perché tutti i figli siano battezzati e educati nella Chiesa cattolica (Mod. XI C.E.I.);

b) il parroco deve attestare che la parte non cattolica è stata chiaramente informata circa la promessa e gli impegni assunti dalla parte cattolica e ne è consapevole (Mod. XI C.E.I.);

c) entrambe le parti devono essere istruite sulla natura, sui fini e sulle proprietà essenziali del matrimonio (unità, indissolubilità, procreazione della prole, come vengono insegnate dalla Chiesa cattolica), che nessuno dei due contraenti può escludere;

d) le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere esibite all'Ordinario del luogo unitamente alla domanda di licenza per il matrimonio misto (cfr. *Prontuario*, n. 12).

111. Per la domanda di licenza e per l'istruttoria matrimoniale è competente unicamente il parroco del domicilio della parte cattolica.

Al *contraente cattolico* si dovrà richiedere la presentazione di tutti i consueti documenti (cfr. n. 12) e per questi si seguirà la normale prassi, mentre per la parte non cattolica non si svolge il consueto esame dell'istruttoria matrimoniale.

Il *contraente non cattolico* deve presentare il certificato di Battesimo; a lui il parroco chiede anche una dichiarazione che attesti che *non ha mai contratto alcun matrimonio* (si richieda abitualmente una dichiarazione scritta e firmata dall'interessato; però, quando questi manifesta serie difficoltà a stendere un testo scritto, il parroco della parte cattolica potrà egli stesso verbalizzare la dichiarazione non scritta)⁹. Di norma questa dichiarazione deve essere comprovata per iscritto da

⁹ Il testo della dichiarazione, da adattare opportunamente secondo le circostanze, potrebbe essere il seguente:

"Il/la sottoscritto/a nato/a a
il , residente in , in vista del matrimonio che
intende contrarre con dichiara in coscienza di non avere mai
contratto alcun altro matrimonio — né in forma solo civile né con celebrazione religiosa —
con persona non cattolica e di essere quindi completamente libero/a anche per la Chiesa catto-
lica di accedere a questo matrimonio".

Si aggiunge la data e la firma.

Nel caso in cui il parroco debba verbalizzare la dichiarazione si potrà scrivere: «Il sotto-
scritto parroco attesta che in sua presenza è stata resa la seguente dichiarazione: ».

parte almeno di un testimone idoneo, scelto possibilmente nell'ambito della famiglia del contraente non cattolico. È bene, comunque, allegare all'istruttoria matrimoniale la fotocopia di tutti i documenti civili che la parte non cattolica deve fornire all'autorità competente per la pubblicazione civile.

112. « Al matrimonio misto celebrato nella forma canonica devono essere assicurati gli effetti civili, di norma attraverso la procedura concordataria. Per **grave motivo**, l'Ordinario del luogo può dispensare da tale obbligo » (*Decreto C.E.I.*, n. 51) e cioè consentire la celebrazione del Sacramento in modo distinto dall'atto civile, « richiedendo l'impegno dei nubendi di non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica » (*Decreto C.E.I.*, n. 1).

113. Le *"Premesse"* al Rito del Matrimonio prescrivono: « Se il matrimonio è celebrato tra un cattolico e un battezzato non cattolico, si deve usare il rito del matrimonio senza la Messa » (n. 10), e cioè quello previsto dal cap. II del Rituale.

Una solenne celebrazione della Parola corrisponde meglio alla situazione religiosa di entrambi i coniugi e dei loro congiunti e amici, ai quali permetterà di trovarsi riuniti attorno ad un'unica Realtà, senza che alcuno debba sentirsi urtato da mancanze di rispetto alla propria coscienza.

Eventuali eccezioni a questa norma vanno richieste espressamente all'Ordinario del luogo. In questo caso ci si dovrà attenere alla normativa della legge generale per quanto riguarda la Comunione di quello che tra gli sposi non è cattolico (il can. 844 § 3 prevede in modo esplicito la possibilità di ricevere la Comunione solo per i membri delle Chiese Orientali non cattoliche).

« È vietato, sia prima sia dopo la celebrazione canonica, dar luogo ad un'altra celebrazione religiosa del medesimo matrimonio nella quale si dia o si rinnovi il consenso matrimoniale » (can. 1127 § 3).

114. L'eventuale presenza del ministro di culto acattolico alla celebrazione del rito cattolico dovrà apparire come testimonianza fraterna della sollecitudine pastorale della Chiesa a favore della nuova coppia.

D'intesa con il sacerdote o il diacono cattolico — che, solo, interroga gli sposi e ne riceve il consenso (cfr. can. 1127 § 3) — tale presenza si potrà concretizzare in una partecipazione attiva alla liturgia della Parola ed alla preghiera comune (cfr. *Decreto C.E.I.*, n. 51).

Nulla vieta che gli sposi possano chiedere di partecipare nella comunità della parte non cattolica ad una particolare celebrazione religiosa, durante la quale — senza rinnovare in alcun modo il consenso matrimoniale — si invochino le benedizioni del Signore sul loro focolare per sentirsi sostenuti presso Dio anche dalla preghiera di quella comunità.

115. *L'osservanza della forma canonica*, a norma del can. 1108, è richiesta per la validità anche nei matrimoni misti.

Circa i matrimoni tra un cattolico ed un nubendo non cattolico di rito orientale, « l'osservanza della forma canonica della celebrazione è necessaria solo per la liceità; per la validità, invece, si richiede l'intervento di un ministro sacro, salvo quant'altro è da osservarsi a norma del diritto » (can. 1127 § 1).

Matrimonio di mista religione con dispensa dalla forma canonica

116. Qualora gravi difficoltà si oppongano alla osservanza della forma canonica nella celebrazione del matrimonio misto, l'Ordinario del luogo della parte cattolica ha il diritto di dispensare da essa in singoli casi (can. 1127 § 2).

« Le motivazioni che giustificano la dispensa sono, particolarmente, quelle relative al rispetto delle esigenze personali della parte non cattolica quali, ad esempio, il suo rapporto di parentela o di amicizia con il ministro acattolico, l'opposizione che incontra nell'ambito familiare, il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, e simili » (*Decreto C.E.I.*, n. 50).

Stante la grande diversità delle coppie, si possono verificare situazioni molto diverse tra loro: ambedue i fidanzati fortemente inseriti nella propria Chiesa o comunità ecclesiale; ambedue invece di fede languida, più inclini all'indifferentismo che all'impegno coerente; la parte cattolica con una vita di fede più evidente che non in quella acattolica, o viceversa. In queste varie situazioni sarà prima di tutto compito del parroco aiutare i fidanzati a comprendere il significato di una eventuale richiesta di dispensa dalla forma canonica e che cosa questo implica nel caso concreto per la parte cattolica.

117. È compito del parroco della parte cattolica — quando siano compiuti tutti gli adempimenti per la concessione della licenza a celebrare il matrimonio di mista religione, sopra ricordati (nn. 106-111) — inoltrare la domanda di dispensa dalla forma canonica al proprio Ordinario del luogo (cfr. *Prontuario*, n. 15).

Questi, quando si prevede di celebrare il matrimonio in altra diocesi, dovrà consultare in modo previo il competente Ordinario del luogo (can. 1127 § 2) prima di concedere la dispensa.

« Di norma — salvo che sia disposto diversamente da eventuali intese con altre confessioni cristiane — si richieda che le nozze siano celebrate davanti ad un legittimo ministro di culto, e non con il solo rito civile, stante la necessità di dare risalto al carattere religioso del matrimonio » (*Decreto C.E.I.*, n. 50). Lo Stato italiano, a determinate condizioni, riconosce gli effetti civili al matrimonio celebrato davanti al ministro di culto di alcune Confessioni cristiane. Per questo i due fidanzati dovranno informarsi presso il responsabile della comunità presso cui intendono celebrare il loro matrimonio.

È il caso di ricordare che, anche in questo caso, il parroco della parte cattolica dovrà svolgere normalmente l'istruttoria matrimoniale (cfr. n. 111), astenendosi unicamente dal richiedere la pubblicazione civile.

Il ministro di culto non cattolico normalmente non richiede alcun documento al parroco per procedere alla celebrazione del matrimonio.

118. **Celebrazione del matrimonio.** L'eventuale presenza del sacerdote o diacono cattolico al rito del matrimonio celebrato con dispensa dalla forma canonica dovrà apparire come testimonianza fraterna della sollecitudine pastorale della Chiesa cattolica a favore della nuova coppia.

D'intesa con il ministro del culto non cattolico — lui solo riceve il consenso degli sposi — tale presenza si potrà concretizzare in una partecipazione attiva alla liturgia della Parola ed alla preghiera comune (cfr. *Decreto C.E.I.*, n. 51). Si tenga presente comunque quanto stabilito dal can. 1127 § 3.

Nulla vieta però che gli sposi possano chiedere di partecipare in una chiesa cattolica ad una particolare celebrazione religiosa, durante la quale — senza rinnovare in alcun modo il consenso matrimoniale — si invochino le benedizioni del Signore sul loro focolare per sentirsi sostenuti presso Dio anche dalla preghiera di questa comunità.

119. Registrazione dell'avvenuto matrimonio. Il *Decreto C.E.I.* (n. 50) prescrive: « Il parroco deve chiedere alla parte cattolica un attestato dell'avvenuto matrimonio affinché sia in grado di curare la dovuta registrazione nel libro dei matrimoni e nel registro dei battezzati (cfr. cann. 1121 e 1122) ».

Pertanto il contraente cattolico, appena celebrato il matrimonio, dovrà al più presto consegnare al proprio parroco (quello cioè che ha svolto l'istruttoria matrimoniale e che conserva tutti i documenti relativi) l'attestato dell'avvenuta celebrazione. Qualora questo non avvenisse, sarà compito del parroco adoperarsi — se necessario anche con ripetute insistenze — perché gli sia consegnato il documento della celebrazione.

Ricevuto l'attestato, il parroco dovrà trascriverlo nel normale registro dei matrimoni dell'anno in corso, premettendo la dicitura: « *Matrimonio celebrato con dispensa dalla forma canonica concessa in data... dall'Ordinario del luogo di Torino* »; inoltre annoterà in calce all'atto anche gli estremi della trascrizione (o della celebrazione) civile.

Il documento consegnato dal coniuge cattolico sarà conservato nel fascicolo dell'istruttoria matrimoniale, che al termine dell'anno — secondo le norme diocesane vigenti — sarà depositato nell'Archivio Arcivescovile con i fascicoli degli altri matrimoni celebrati in parrocchia (e con essi numerato).

Sarà inoltre compito del parroco che ha svolto l'istruttoria matrimoniale provvedere ad annotare l'avvenuto matrimonio del contraente cattolico nel registro dei battezzati (o comunicarlo al parroco competente, a norma del can. 1122 § 2, modificando opportunamente il modulo prestampato per indicare esattamente la chiesa in cui è stato celebrato il matrimonio in oggetto — e non quindi « in questa parrocchia »), scrivendo sul registro stesso dei battezzati (o sulla eventuale notificazione di avvenuto matrimonio) questa dicitura: « *Il matrimonio è stato celebrato con dispensa dalla forma canonica concessa in data... dall'Ordinario del luogo di Torino* ».

Matrimonio di chi ha abbandonato in modo "notorio" la fede cattolica (can. 1071 § 1, 4^o)

120. Non è agevole stabilire quando l'abbandono della fede cattolica sia da qualificarsi come "notorio". Non rientra qui la "defezione formale" dalla Chiesa cattolica, magari con l'ascrizione a una comunità ecclesiale non cattolica. In questi casi la persona interessata non è più soggetta alla forma canonica del matrimonio (can. 1117). Nel caso che intenda sposare una persona cattolica si verifica il « matrimonio di mista religione », regolato come è stato esposto sopra (nn. 106 ss.).

"Notorio" è ciò che è talmente conosciuto o divulgato che non sia più possibile negarlo o dubitarne (*notorietà di fatto*), oppure ciò che risulta legalmente, ad esempio, da una dichiarazione ufficiale dell'autorità ecclesiastica o dalla confessione giuri-

dica dello stesso soggetto (*notorietà di diritto*). Si oppone ad "occulto", e si distingue da ciò che è conosciuto da una ristretta cerchia di persone.

Nel caso concreto si può intendere un abbandono "notorio" della pratica religiosa o anche la situazione di quei cattolici che vivono in un atteggiamento "notorio" di agnosticismo o di ateismo pratico.

121. Quando gli si presentano nubendi dei quali uno è persona credente e l'altro ha "notoriamente" abbandonato la fede cattolica, il parroco non potrà procedere al matrimonio senza aver ottenuto la licenza dell'Ordinario del luogo.

In questo caso si dovrà osservare la procedura prevista dal Codice di Diritto Canonico (can. 1071 § 2) e dal *Decreto C.E.I.*, qui esposta ai nn. 106 e seguenti, presentando all'Ordinario una specifica domanda (*Prontuario*, n. 10).

Il *Decreto C.E.I.* (n. 43) annota: « In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede. Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono della fede. È bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all'Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se sia necessario esigere le procedure richiamate » sopra.

122. Più difficile pastoralmente è la situazione quando ambedue i fidanzati si dichiarano non credenti e domandano il matrimonio per motivi che non sono propriamente di fede: una certa tradizione, le convenienze sociali, l'insistenza delle famiglie, la convinzione di consolidare con una cerimonia religiosa l'impegno d'amore coniugale, ecc.

« Quando chiedono il matrimonio cristiano battezzati che sono totalmente indifferenti alla fede e dichiarano apertamente di non credere, la Chiesa avverte con maggiore gravità ed urgenza la sua responsabilità evangelizzatrice. Per essere fedele alla missione ricevuta da Gesù Cristo, essa deve esigere che i fidanzati non credenti accettino un periodo di catechesi, che potrà essere più o meno lungo, in rapporto alle diverse situazioni personali e di coppia. (...) Il facile consenso o all'opposto il facile rifiuto della celebrazione del sacramento nasconde un'errata concezione della Chiesa quasi fosse un'istituzione puramente burocratica o una comunità di perfetti. La contrapposizione, che favorisce gli atteggiamenti estremi del lassismo e del rigorismo, dev'essere superata mediante un fraterno impegno di comprensione, di dialogo e di evangelizzazione. La stessa richiesta del sacramento deve diventare una occasione particolarmente preziosa di catechesi. La necessaria ricerca di un sapiente ed equilibrato atteggiamento pastorale non potrà mai sacrificare né le esigenze della verità né quelle della carità » (*C.E.I., Evangelizzazione e sacramento del matrimonio*, nn. 93.95).

« Non si deve dimenticare che questi fidanzati, in forza del loro Battesimo, sono realmente già inseriti nell'alleanza sponsale di Cristo con la Chiesa e che, per la loro retta intenzione, hanno accolto il progetto di Dio sul matrimonio e, quindi, almeno implicitamente, acconsentono a ciò che la Chiesa intende fare quando celebra il matrimonio. E, dunque, il solo fatto che in questa richiesta entrino anche motivi di carattere sociale non giustifica un eventuale rifiuto da parte dei pastori... (...) Quando, al contrario, nonostante ogni tentativo fatto, i nubendi mostrano di rifiutare in modo esplicito e formale ciò che la Chiesa intende compiere quando si

celebra il matrimonio dei battezzati, il pastore d'anime non può ammetterli alla celebrazione. Anche se a malincuore, egli ha il dovere di prendere atto della situazione e di far comprendere agli interessati che, stando così le cose, non è la Chiesa, ma sono essi stessi ad impedire quella celebrazione che pure domandano » (*Familiaris consortio*, 68).

Matrimonio di chi è incorso in una censura (can. 1071 § 1, 5°)

123. Si tratta della scomunica o dell'interdetto personale in cui un fedele è incorso e che, com'è disposto nei cann. 1331 § 1, 2° e 1332, vietano la ricezione di qualsiasi sacramento.

Questo divieto, che rende illecito il matrimonio, deve risultare in *foro esterno* ed è giustificato dal fatto che la scomunica importa la rottura della comunione ecclesiastica e l'interdetto, pur non escludendo la detta "comunione", ne pregiudica gravemente l'efficacia.

124. In questa situazione il parroco dovrà anzitutto adoperarsi per indurre la persona interessata a riconciliarsi con la Chiesa.

Quando non si riesca ad ottenere questo passo, per celebrare lecitamente il matrimonio i nubendi dovranno ottenere la prescritta licenza dell'Ordinario del luogo. Il parroco li presenterà con apposita domanda (*Prontuario*, n. 9).

La concessione della licenza avverrà tenendo conto, in modo particolare, della situazione della parte contraente che è libera da censure e che quindi mantiene integro il suo diritto alla grazia del sacramento.

Matrimonio di persona cattolica — già sposata solo civilmente ed ora divorziata — con persona cattolica libera canonicamente e civilmente (can. 1071 § 1, 3°)

125. Com'è noto, per i cattolici l'unico matrimonio valido che li costituisce marito e moglie davanti al Signore è quello sacramentale, per la cui valida celebrazione è richiesta la « forma canonica » (cfr. can. 1108).

Quindi, dal momento che la celebrazione solo civile non vincola il cattolico, lo scioglimento di quel matrimonio con il divorzio rende nuovamente "libero di stato" anche civilmente colui che aveva continuato a risultare "libero" di fronte alla Chiesa. Pertanto nulla vieterebbe un matrimonio canonico con gli effetti civili.

Però « non si può disattendere il fatto ch'egli aveva pur espresso, celebrando il matrimonio civile, una precisa volontà matrimoniale verso una diversa persona, con la quale poi, forse, è vissuto per anni e magari anche con la presenza di figli » (C.E.I., *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, n. 40).

126. L'azione pastorale dovrà in primo luogo aiutare a riflettere sui motivi che in precedenza avevano portato a compiere una scelta che è in contrasto con l'insegnamento e la legge della Chiesa, senza trascurare di esaminare con grande delicatezza i motivi del fallimento di quella situazione e le attitudini matrimoniali dei richiedenti.

Poi sarà necessario verificare se chi ha ottenuto lo scioglimento del precedente matrimonio civile abbia contratto doveri verso altre persone (coniuge e/o figli) e se sia disposto ad osservarli (cfr. can. 1071 § 1, 3°). Per questo il parroco dovrà avere in visione anche il testo della sentenza di divorzio.

Particolare attenzione si dovrà porre per accettare la sincerità della richiesta del sacramento del matrimonio, inteso come scelta unica ed irrevocabile di comunione di tutta la vita da parte di ambedue i contraenti.

Naturalmente il nuovo "coniuge" dovrà essere al corrente di tutta la vicenda matrimoniale precedente del proprio partner.

127. Accertato quanto sopra ricordato, il parroco presenterà all'Ordinario del luogo la domanda per ottenere la prescritta licenza (*Prontuario*, n. 8), allegando in fotocopia il testo integrale della sentenza di divorzio.

Ottenuta la licenza, potrà procedere alla normale istruttoria ed alla successiva celebrazione del matrimonio con gli effetti civili.

È bene ricordare che, per la pubblicazione civile, si dovrà allegare ai consueti documenti anche la copia integrale dell'atto di matrimonio civile precedente su cui vi sia l'annotazione dell'eseguita sentenza di divorzio.

Girovaghi (can. 1071 § 1, 1°)

128. I girovaghi sono coloro che non hanno una dimora stabile né per domicilio né per quasi-domicilio (can. 100).

Tale situazione rende piuttosto difficile l'accertamento del loro stato libero, per cui possono verificarsi facilmente abusi, inganni e frodi. La norma disposta nel canone è obbligatoria anche se solo uno dei contraenti sia girovago.

È da assimilare al "girovago" anche chi lo sia stato precedentemente, nonostante che al momento di contrarre il matrimonio non lo sia più, avendo già acquisito un domicilio o un quasi-domicilio.

129. La situazione particolare di queste persone esige una cura speciale al fine di compiere un vero servizio pastorale, nell'adempimento preciso anche delle formalità giuridiche prescritte.

« Al fine di superare le difficoltà derivanti dai continui spostamenti dei girovaghi, in particolare dei fieranti, dei circensi e dei nomadi, il parroco che dà inizio alla istruttoria matrimoniale deve avere a disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine della sua indagine. In questo caso aiuterà i nubendi nella preparazione al matrimonio e nello svolgimento degli atti preliminari: raccolta di documenti, esame dei nubendi, richiesta di pubblicazione civile al Comune di residenza » (*Decreto C.E.I.*, n. 46). Sarà opportuno valorizzare la collaborazione che possono offrire sacerdoti esperti in questa speciale pastorale, eventualmente tramite l'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

130. Il parroco competente a compiere l'istruttoria matrimoniale e ad assistere al matrimonio è quello della parrocchia « in cui dimora attualmente » (cann. 107 e 1115) il nubendo "girovago".

Circa le pubblicazioni canoniche sarà opportuno richiedere istruzioni, di volta in volta, all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

« Il parroco che dà inizio all'istruttoria matrimoniale, qualora non abbia a sua disposizione il tempo sufficiente per giungere al termine dell'indagine, trasmette i documenti da lui raccolti, corredati da una relazione scritta, al parroco del luogo della celebrazione, il quale completerà l'istruttoria » (*Decreto C.E.I.*, n. 46).

È comunque compito del parroco del luogo della celebrazione richiedere al proprio Ordinario del luogo la prescritta licenza per assistere al matrimonio. Non raramente dovrà richiedere anche la licenza a procedere al matrimonio senza il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile (cfr. n. 172).

B. LICENZE PER CELEBRARE IL MATRIMONIO CANONICO SENZA GLI EFFETTI CIVILI

Coniugi già sposati civilmente tra loro

131. Quella di cattolici che si uniscono tra loro solo con matrimonio civile è una situazione matrimoniale diffusa, ma evidentemente inaccettabile per la Chiesa.

« Il sacerdote, o direttamente o attraverso parenti e amici, deve trovare un modo rispettoso e fraterno per avvicinarli ed avviare un dialogo che faccia emergere i motivi concreti che hanno portato questi battezzati a scegliere il matrimonio civile e a rifiutare il matrimonio religioso. I motivi possono essere assai diversi, come, ad esempio, la perdita della fede, la non comprensione del significato religioso del matrimonio, la critica del matrimonio concordatario, l'influsso dell'ambiente laico o irreligioso entro cui si vive.

Nell'iniziare il dialogo con i cattolici sposati solo civilmente si potrà riconoscere la diversa situazione dai semplici conviventi per la loro volontà di impegnarsi in un preciso stato di vita e di chiederne il pubblico riconoscimento da parte dello Stato. L'opera evangelizzatrice della Chiesa mirerà a far loro recuperare il significato e la necessità che le scelte della vita siano coerenti con la grazia e la responsabilità del Battesimo ricevuto. Potranno così scoprire, desiderare e ottenere il dono dell'amore nuovo di Cristo per la Chiesa attraverso la celebrazione sacramentale del matrimonio » (*C.E.I., La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matrimoniali irregolari o difficili*, n. 38).

132. Il *Decreto C.E.I.* (n. 44) prescrive che, salvo il caso di necessità, prima della celebrazione del matrimonio canonico, si richieda la licenza dell'Ordinario del luogo. E aggiunge: « In questo caso la richiesta del sacramento non può essere accolta come se si trattasse semplicemente di sistemare una mera situazione di fatto. È necessario che i nubendi siano aiutati a riflettere sulla loro precedente scelta in contrasto con la legge della Chiesa e sui motivi che l'hanno determinata. In questo senso il ricorso dell'Ordinario del luogo mira a far prendere coscienza che per i cattolici non può esistere valido contratto matrimoniale che non sia per ciò stesso sacramento (cfr. can. 1055 § 2) ».

Si richiede pertanto una particolare prudenza pastorale ed il parroco dovrà accertarsi che i nubendi siano sinceramente pentiti e disposti a rimettersi in cordiale comunione con la Chiesa. Naturalmente si esige una specifica preparazione anche dal punto di vista della catechesi cristiana del matrimonio.

133. La domanda del parroco per ottenere la licenza a celebrare il matrimonio canonico (*Prontuario*, n. 7) è bene che sia accompagnata da una lettera dei nubendi nella quale essi stessi espongono le circostanze che hanno determinato in precedenza la scelta del matrimonio civile e dichiarano le motivazioni che ora li portano a chiedere di regolarizzare la loro posizione.

Il parroco dovrà essere particolarmente attento con coloro che domandano il matrimonio religioso per motivazioni estranee a un cammino di fede, ma unicamente per ragioni di convenienza sociale.

È bene, comunque, verificare l'opportunità di presentare all'Ordinario del luogo anche la domanda di dispensa dalle pubblicazioni canoniche, quando nella comunità i nubendi sono ritenuti già sposati in chiesa. Al contrario, se la loro situazione è conosciuta, le pubblicazioni canoniche possono anche essere una doverosa "riparazione" dello scandalo causato dal matrimonio civile.

Per l'istruttoria matrimoniale, oltre ai consueti prescritti documenti religiosi, il parroco dovrà richiedere ai nubendi anche un certificato del loro matrimonio civile.

**Matrimonio di persona cattolica — già sposata solo civilmente,
attualmente separata ed in attesa di divorzio — con persona cattolica
libera canonicamente e civilmente**

134. Oltre a quanto esposto sopra (nn. 125-126), è doveroso ricordare che « la Chiesa — che ha sempre difeso la stabilità dell'istituto matrimoniale — non può rischiare di favorire, di là dalla sua intenzione, la "moltiplicazione" delle esperienze coniugali, con il pericolo di ingenerare la prassi di una sorta di "matrimonio di prova". Per questi motivi non si dovrà normalmente concedere la celebrazione del matrimonio semplicemente religioso con una terza persona, finché la vicenda del precedente matrimonio civile non si sia conclusa con una regolare sentenza di divorzio, che abbia composto le eventuali pendenze tra tutte le parti interessate » (C.E.I., *La pastorale dei divorziati risposati e di quanti vivono in situazioni matri-moniali irregolari o difficili*, n. 40).

135. Il *Decreto C.E.I.* prescrive: « In questo caso l'Ordinario del luogo non può concedere l'autorizzazione se non per **gravi ragioni** e in **circostanze veramente eccezionali** » (n. 44).

Le motivazioni che suggeriscono questo orientamento, apparentemente molto severo, sono tante e di varia natura. È noto che chi è in attesa di divorzio attraversa una fase delicatissima anche nei suoi sentimenti e non è detto che in questa materia la pastorale più illuminata sia quella di far sì che la gente contragga matrimonio, pensando in tal modo di sanare la sua situazione, perché non è raro il rischio di creare delle situazioni molto difficili e talora irreversibili. D'altronde, celebrando un matrimonio solo dinanzi alla Chiesa, senza poterlo registrare o celebrare civilmente, questo resta senza alcuna protezione giuridica (es. l'uomo può abbandonare la donna, o viceversa, senza difficoltà legale), per cui l'unica tutela resta la coscienza, ma questa non sempre protegge sufficientemente il vincolo coniugale.

136. Presentandosi all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti con la domanda di licenza firmata dal parroco (*Prontuario*, n. 6), i nubendi dovranno

essere disposti a sottoscrivere una dichiarazione in cui attestano di essere consapevoli che il matrimonio solo canonico non produce effetti nell'ordinamento giuridico italiano e di assumere consapevolmente tutte le conseguenze; di impegnarsi con vincolo grave di coscienza a riconoscere, anche civilmente, nelle forme e modi previsti dalla legge italiana, la prole che nascesse dal loro matrimonio; ed inoltre di assumersi l'obbligo morale di assicurare il riconoscimento civile della loro unione matrimoniale non appena vengano a cessare le cause che motivano la richiesta del matrimonio solo canonico.

137. Nei casi in cui l'Ordinario del luogo ha concesso la licenza a celebrare il matrimonio, il parroco procede alla normale istruttoria con le regolari pubblicazioni canoniche, omettendo però la richiesta di pubblicazione civile.

Nella celebrazione, che è esclusivamente religiosa, non si leggono gli articoli del Codice Civile. Non si compila l'atto da trasmettere all'ufficiale dello stato civile, ma unicamente il registro parrocchiale.

Gli sposi, a suo tempo, dovranno dare tempestiva comunicazione al parroco del luogo del matrimonio ed all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti della avvenuta celebrazione del matrimonio civile, mediante certificato rilasciato dal Comune.

Matrimonio di persone cattoliche canonicamente libere a seguito di sentenza canonica dichiarante la nullità del precedente matrimonio concordatario ed in attesa della delibazione della sentenza nell'ordinamento civile italiano

138. Come è noto, affinché le sentenze dichiaranti la nullità di matrimonio — celebrato con rito concordatario — pronunciate dai Tribunali ecclesiastici possano essere dichiarate efficaci nella Repubblica Italiana, devono anzitutto essere munite del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo (il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica) poi — a cura delle parti o di una di esse — va presentata domanda di esecutività alla Corte d'Appello competente (cfr. Accordo di revisione del Concordato Lateranense, art. 8-2).

Lo Stato non trascrive automaticamente la sentenza ecclesiastica, ma si riserva di compiere in modo previo alcune verifiche circa:

- * la competenza nella causa del giudice ecclesiastico;
- * la tutela dei diritti delle parti nel procedimento, che deve essere avvenuta in modo non difforme dai principi fondamentali nell'ordinamento italiano;
- * la presenza di tutte le condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (cfr. *Ibidem*).

I pastori d'anime hanno il compito di ricordare alle parti in causa che il tempo intercorrente tra la definitiva sentenza ecclesiastica che dichiara la nullità di matrimonio e la sua delibazione in sede civile può essere non breve e che non ogni sentenza canonica può essere resa esecutiva nell'ordinamento civile italiano.

Inoltre si deve tener presente che per la donna rimane in vigore l'art. 89 del Codice Civile (che non sussiste invece nel caso della sentenza di divorzio) circa la attesa di 300 giorni prima di poter contrarre un nuovo matrimonio valido anche civilmente.

139. Il can. 1684 § 1 prescrive: « Dopo che la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio in primo grado fu confermata in grado di appello con un decreto o con una seconda sentenza, coloro, il cui matrimonio fu dichiarato nullo, possono contrarre nuove nozze, non appena il decreto o la nuova sentenza siano stati loro notificati, a meno che non lo proibisca un divieto apposto alla sentenza stessa o al decreto oppure stabilito dall'Ordinario del luogo ».

Però, com'è evidente, finché la sentenza non abbia ottenuto la delibazione civile non è possibile procedere alla celebrazione di un nuovo matrimonio con la concorrente trascrizione civile. Normalmente, quindi, per procedere ad un nuovo matrimonio si dovrà attendere che la vicenda si sia conclusa anche civilmente.

140. La richiesta di celebrare un matrimonio canonico — con l'impegno di assicurare in seguito la rilevanza anche civile del matrimonio contratto in forma canonica — va rivolta all'Ordinario del luogo a norma del can. 1071 § 1, 2°.

Per poter accogliere la domanda (cfr. *Decreto C.E.I.*, n. 44.4), l'Ordinario deve verificare che vi siano **serie ragioni di urgenza pastorale** ed essere certo di uno dei due fatti seguenti:

* o che la sentenza canonica non potrà essere resa esecutiva nell'ordinamento italiano dalla competente Corte d'Appello (in questo caso, per poter avere la rilevanza anche civile del nuovo matrimonio, la parte che ha ottenuto la sentenza canonica dichiarante la nullità del matrimonio dovrà richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè il divorzio);

* oppure preveda fondatamente che la sentenza dichiarante l'esecutività sopravverrà in tempi eccessivamente lunghi.

141. La domanda del parroco (*Prontuario*, n. 6) dovrà indicare anzitutto la ragione per cui il matrimonio non può essere immediatamente riconosciuto agli effetti civili ed esporre le cause che giustificano la richiesta della licenza.

Dovrà anche evidenziare gli aspetti umani del caso, le prospettive per il futuro della coppia e le eventuali conseguenze negative di un rifiuto del matrimonio. Alla domanda del parroco dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dai nuovi sposi, come è indicato al n. 136.

Spetta all'Ordinario del luogo, quando ritiene di autorizzare la celebrazione del matrimonio canonico, dare le indicazioni opportune perché si provveda ad assicurare la rilevanza anche civile del matrimonio.

Per l'istruttoria matrimoniale e la celebrazione del matrimonio cfr. n. 137.

142. Quando alla sentenza canonica di dichiarazione di nullità sono state apposte clausole vincolanti, per la rimozione del divieto di passare a nuove nozze — salvo diversa precisazione contenuta nella sentenza stessa — è competente l'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del nuovo matrimonio (cfr. *Decreto C.E.I.*, n. 59).

143. Nel caso in cui si può prevedere che la sentenza canonica potrà ottenere l'esecutività, la celebrazione del matrimonio dovrà avvenire secondo il rito concordatario (lettura degli articoli del Codice Civile, redazione e firma dei due atti originali di matrimonio), con l'unica avvertenza di tenere in sospeso la trasmissione dell'atto all'ufficiale dello stato civile, in attesa di una trascrizione tardiva. Comunque

questa eventualità sarà esplicitamente prevista nella concessione della licenza.

Si può sostenere che la "dichiarazione" di efficacia nella Repubblica Italiana della "nullità" ecclesiastica con sentenza della Corte d'Appello competente procede per analogia con la delibazione di sentenze straniere in generale e pertanto gli effetti della sentenza in delibazione risalgono alla data della pronuncia straniera passata in giudicato, indipendentemente dal momento del passaggio in giudicato della sentenza nazionale di delibazione (cfr. Cass. 22 maggio 1963 n. 1350).

Va rilevato inoltre che i trecento giorni previsti dall'art. 89 del Codice Civile decorrono dalla data in cui la sentenza ecclesiastica (o straniera) dell'"annullamento" (come viene definito nell'art. 89) del precedente matrimonio è divenuta esecutiva nell'ordinamento canonico (o estero), a prescindere da ogni riferimento temporale alla sentenza di deliberazione.

Matrimonio di persone cattoliche canonicamente libere a seguito di provvedimento di dispensa da un matrimonio "concordatario" rato e non consumato

144. Il provvedimento di dispensa da un matrimonio rato e non consumato non viene riconosciuto nell'ordinamento italiano dalla legislazione vigente. Pertanto, in questo caso, la parte che ha ottenuto la dispensa dovrà richiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè il divorzio.

145. Nel caso in cui serie ragioni di urgenza pastorale consiglino di non attendere che la vicenda si sia conclusa anche civilmente, il parroco dovrà attenersi a quanto esposto nei nn. 140-141.

146. Quando nel rescritto di dispensa « *super rato et non consummato* » vi è il divieto di passare a nuove nozze, per la rimozione di esso — salvo diversa precisazione contenuta nel rescritto stesso — è competente l'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del nuovo matrimonio (cfr. *Decreto C.E.I.*, n. 66).

Matrimonio di persona civilmente interdetta per infermità di mente

147. È uno dei casi in cui il matrimonio canonico non può ottenere gli effetti civili (art. 85 del Codice Civile).

Il *Decreto C.E.I.* prescrive: « Il matrimonio di persona civilmente interdetta per infermità di mente non può essere autorizzato dall'Ordinario del luogo se non per **gravissime ragioni**, e a condizione che non consti con morale certezza l'incapacità della medesima a esprimere un valido consenso e ad assumere gli impegni essenziali del matrimonio. Per la valutazione della capacità del soggetto, l'Ordinario del luogo ricorra alla consulenza di un Consultorio di ispirazione cristiana o almeno di un esperto di fiducia » (n. 38).

148. Quando il soggetto ricupera la pienezza delle facoltà mentali e viene revocata l'interdizione, se vi sia stata coabitazione tra i coniugi per un anno, il Codice Civile (art. 119) prevede che non sia più proponibile una azione di nullità e quindi è ammessa l'eventuale trascrizione del matrimonio con effetto retroattivo.

C. LICENZE PER CELEBRARE IL MATRIMONIO CANONICO SENZA LA CONCOMITANTE TRASCRIZIONE PER GLI EFFETTI CIVILI

Premesse

149. Le norme concordatarie non escludono la possibilità di matrimoni religiosi senza la normale trascrizione per gli effetti civili entro il tempo utile di cinque giorni. Si possono infatti verificare particolari situazioni nelle quali sembra di qualche rilevanza pastorale che al matrimonio canonico non sia immediatamente congiunta detta trascrizione.

L'indole straordinaria di tali particolari situazioni comporta che la valutazione di esse può essere compiuta soltanto dall'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, previo esame discrezionale delle circostanze e delle ragioni pertinenti al caso, con appropriati parametri di giudizio stabiliti dell'Ordinario del luogo.

150. Il compito dei pastori d'anime è di insostituibile importanza per facilitare l'equanimità di valutazione da parte di chi, per esplicito mandato dell'Ordinario del luogo, deve esaminare l'opportunità o meno di concedere la richiesta licenza.

Il parroco proprio dei nubendi (se entrambi della medesima parrocchia, altrimenti ambedue i parroci) dovrà esprimere per scritto — oltre a precisare da quanto tempo i due si conoscono e da quanto si frequentano in vista del matrimonio — la valutazione pastorale sui seguenti elementi:

- * se da parte dei richiedenti vi sono vere e fondate motivazioni di fede e se queste si esprimono anche in una esplicita pratica religiosa;
- * quale sia il loro grado di onestà umana e di rettitudine;
- * come prevede che potrà essere valutato nella comunità parrocchiale un matrimonio del genere;
- * se ritiene che i nubendi diano al sacramento del matrimonio (anche in assenza degli effetti civili) il valore di un patto che merita fedeltà ad ogni costo.

Questo giudizio, che il parroco esprime in coscienza, sarà introdotto da una notizia circa il grado di conoscenza che egli ha delle persone interessate. Senza una lettera del parroco, con il suo preciso e circostanziato parere pastorale, non è possibile prendere in esame la richiesta di una eventuale autorizzazione.

Di norma sono i due nubendi che, personalmente, presentano all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti la richiesta per celebrare il matrimonio in questa forma, specificando anche per quanto tempo chiedono di rinviare la regolarizzazione civile ed i motivi che, a loro giudizio, giustificano tale rinvio.

151. Dal momento che esiste anche il caso di richiedenti che in pratica sembrano considerare il matrimonio religioso — senza la concomitante trascrizione per gli effetti civili — alla stregua di un matrimonio "di prova", è bene che a costoro non si diano troppo facili illusioni di accoglienza quasi automaticamente positiva della richiesta.

Comunque, in ogni caso, prima di una esplicita autorizzazione dell'Ordinario del luogo — che viene concessa unicamente per scritto — non si dia corso alla richiesta dei documenti matrimoniali (per evitare spese che potrebbero dimostrarsi

inutili nel caso di mancata autorizzazione) e tanto meno si inizino le pratiche per l'istruttoria matrimoniale.

Talora la Curia potrà anche svolgere un servizio di consulenza ai nubendi, specie nelle situazioni più complesse, al fine di evitare eventuali odiosità al parroco locale. Anche in queste speciali situazioni i nubendi dovranno essere presentati dal proprio parroco, che esprimerà la sua valutazione o le proprie perplessità (di persona o per lettera) direttamente al responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

152. Prima di esaminare le singole particolari situazioni, è importante che siano tenute presenti queste considerazioni:

1°. il patto matrimoniale tra un uomo e una donna stabilisce tra loro « la comunità di *tutta* la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi... » (can. 1055 § 1) e quindi è una comunione spirituale ed affettiva, è pieno reciproco aiuto morale e materiale. Pertanto non si può escludere alcun aspetto, anche solo patrimoniale, di questo « atto della volontà con cui l'uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi » (can. 1057 § 2; cfr. anche can. 1135: « Entrambi i coniugi hanno pari dovere e diritto per quanto riguarda la comunità di vita coniugale »);

2°. ai fedeli che celebrano il sacramento del matrimonio, la Chiesa richiede che tutelino la loro vita matrimoniale anche attraverso quanto viene stabilito — per gli aspetti giuridico-economici — dalle leggi civili (senza per questo condividere le disposizioni della legge civile circa la fedeltà, l'indissolubile unità ed il rispetto della vita da nascere: valori che invece, per parte sua, essa tutela con i propri principi morali immutabili);

3°. le preoccupazioni di ordine economico, che molte volte stanno alla base di una richiesta di matrimonio religioso non trascritto per gli effetti civili, si possono così elencare:

- * evitare interferenze reciproche nell'amministrazione dei beni posseduti (cosa che può essere ovviata con la separazione dei beni, fatta all'atto della celebrazione del matrimonio, a norma dell'art. 162, secondo comma, del Codice Civile);

- * escludersi reciprocamente e di comune accordo dalla successione ereditaria per non ledere — così si afferma — i diritti degli eredi già esistenti (ma non si può disattendere il fatto che il matrimonio fa nascere un vero diritto anche alla reciproca eredità tra i coniugi e che gli altri aventi diritto hanno già goduto della eventuale eredità del genitore defunto. Le possibili complicazioni vanno risolte in sede notarile);

- * mantenere il godimento della pensione di reversibilità del coniuge defunto, che viene a cessare con un nuovo matrimonio valido civilmente (dopo un biennio, però) e tenuto conto che, in determinati casi, perché nasca un nuovo diritto a pensione di reversibilità in caso di vedovanza le norme civili sono molto restrittive (se anche si può non condividere il fatto che le vigenti norme previdenziali facciano cessare il godimento di una pensione di reversibilità, non si può disattendere il fatto concreto: nasce un nuovo matrimonio; le norme previdenziali, poi, prevedono che in caso di matrimonio del coniuge superstite gli eventuali figli in età minore godano di una percentuale maggiore della pensione del genitore defunto);

4°. possono, a volte, verificarsi circostanze di grave disagio morale e/o economico: queste sono attentamente esaminate caso per caso, in quanto rappresentano un "*unicum*" che può esigere eccezioni alla applicazione della normativa generale.

153. L'eventuale autorizzazione al matrimonio canonico deve essere preceduta da conveniente informazione fatta ai nubendi circa le conseguenze della mancata trascrizione civile — e fino a che questa non avvenga — in merito all'assistenza sociale ed alla prole.

Comunque ad essi sarà richiesto di sottoscrivere una apposita dichiarazione con cui attestano di aver preso conoscenza della loro posizione nei confronti della legge civile; si impegnano nei riguardi della eventuale futura prole, anche con le tutele previste in sede civile dal diritto di famiglia italiano; assumono l'obbligo morale di procedere alla regolarizzazione civile del loro matrimonio non appena vengano a cessare le cause che hanno motivato l'autorizzazione al matrimonio canonico.

154. Nei casi in cui l'Ordinario del luogo ha concesso la licenza a celebrare il matrimonio, il parroco procede alla normale istruttoria con le regolari pubblicazioni canoniche, omettendo però la richiesta di pubblicazione civile.

L'autorizzazione concessa dall'Ordinario del luogo a procedere al matrimonio canonico senza la concomitante trascrizione per gli effetti civili, insieme alle condizioni precise nel documento di concessione, porta con sé anche la clausola che *la celebrazione di esso potrà avvenire unicamente nel territorio dell'Arcidiocesi di Torino*.

Il Decreto C.E.I., inoltre, precisa per questo tipo di celebrazioni: « Il ministro di culto che assiste alla celebrazione del matrimonio solo canonico è tenuto a dare lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e a redigere l'atto di matrimonio in doppio originale, al fine di salvaguardare la possibilità che i coniugi chiedano la trascrizione del loro matrimonio ai sensi dell'art. 8, n. 1, comma sesto, dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense » (n. 42). Pertanto, quando viene celebrato un matrimonio canonico in questa forma, il parroco deve essere in possesso anche di *tutta la normale prescritta documentazione civile*. Questa sarà conservata, insieme agli altri documenti, nel fascicolo della posizione matrimoniale; anche il secondo originale dell'atto di matrimonio — che nei casi normali viene subito trasmesso all'ufficiale dello stato civile — deve essere regolarmente firmato e conservato nel medesimo fascicolo.

155. La trascrizione tardiva del matrimonio deve rispondere alla normativa prevista nell'Accordo di revisione del Concordato lateranense: « La trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due coniugi, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti da terzi » (art. 8, n. 1, sesto comma).

La richiesta di trascrizione è quindi tassativamente riservata ai coniugi, con esclusione di qualsiasi altra persona, secondo quanto sopra citato; ma tocca al

parroco trasmettere all'ufficiale dello stato civile l'atto originale del matrimonio con il visto dell'Ordinario del luogo (*Prontuario*, n. 5).

Al fine di provare che i contraenti hanno conservato ininterrottamente lo stato libero civile dal momento della celebrazione del matrimonio canonico a quello della richiesta della sua trascrizione, e per facilitare l'ufficiale dello stato civile, di norma in questa occasione si allegano i documenti civili prodotti in occasione della celebrazione — e conservati, con l'atto di matrimonio, nel fascicolo dell'istruttoria matrimoniale — insieme a nuova analoga documentazione civile rilasciata in data recente.

Matrimonio di persone vedove

156. Il diffondersi di libere convivenze anche tra persone di età avanzata pone un serio problema pastorale, che non si risolve automaticamente con un'eventuale autorizzazione a celebrare il matrimonio canonico.

In non poche occasioni, la verifica di tutti gli elementi afferenti alla richiesta del matrimonio, rende palesi preoccupanti lacune dei nubendi nella conoscenza reciproca, che mal depongono per la durata della loro unione. È di grande ed insostituibile importanza quindi il lavoro pastorale dei parroci e dei loro diretti collaboratori per aiutare queste persone, in cerca di compagnia e di aiuto per superare i disagi della vecchiaia e della solitudine, a non precipitare passi di cui potrebbero molto presto essere seriamente pentite.

Comunque la motivazione, a volte addotta, che la legislazione civile — di fatto — sembra favorire le unioni libere e penalizza (ad es. con la perdita della pensione di reversibilità) le persone che accedono ad un nuovo matrimonio, da sola non è sufficiente a giustificare per contro il solo matrimonio canonico.

157. Il *Decreto C.E.I.* prescrive: « L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone vedove può essere concessa dall'Ordinario del luogo, per **giusta causa**, quando esse siano anziane e veramente bisognose » (n. 40)¹⁰.

In ogni caso al responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, oltre alla lettera del proprio parroco (*Prontuario*, n. 6) ed ai loro dati anagrafici (cognome e nome, luogo e data di nascita, data dell'inizio dell'attuale vedovanza, domicilio), i nubendi dovranno fornire tutte le circostanze atte a rendere possibile una valutazione completa della situazione.

Secondo le indicazioni della C.E.I., nella valutazione si tiene conto dell'aspetto personale (se vivono da soli o con altri), familiare (se hanno persone a carico o se sono assistiti dai figli), economico-patrimoniale (se sono benestanti o bisognosi di aiuto). Nel caso di persone non anziane, ma in situazione di emergenza, saranno

¹⁰ Per intendere l'inciso "anziane e veramente bisognose" si possono tenere come criteri di interpretazione i seguenti:

- *età*: quella più comune per il pensionamento (55/60 anni), al di sopra delle possibilità di ulteriore prole;
- *situazione economica*, da verificarsi opportunamente: quella per cui gli sposi possono vivere decorosamente;
- *situazione di famiglia*: per se stessa la motivazione di non mescolare le eredità tra i rispettivi figli non si può accettare, a meno che questa — per l'irriducibilità dei figli stessi — comporti gravi divisioni e odii in famiglia.

valutate le oggettive difficoltà e le conseguenze negative che proverebbero dalla immediata trascrizione del matrimonio per gli effetti civili.

Per l'istruttoria matrimoniale e le particolarità della celebrazione, cfr. n. 154.

158. Al di fuori del caso di persone vedove anziane e veramente bisognose, il *Decreto C.E.I.* prescrive: « La licenza può essere data soltanto per **ragioni gravi** e a condizione che le parti si impegnino a richiedere la trascrizione del matrimonio agli effetti civili non appena vengano meno le cause che hanno motivato la licenza medesima, avendo gli stessi coniugi il dovere di assicurare, nei limiti della possibilità, il riconoscimento civile alla loro unione matrimoniale sia nell'interesse legittimo dei figli, sia per riguardo alle esigenze del bene comune della società, di cui la famiglia è la cellula primordiale » (n. 40).

Com'è quindi evidente, i criteri di valutazione dell'eventuale concessione dovranno in questo caso essere più restrittivi rispetto alle situazioni esposte nel precedente n. 156.

Per l'istruttoria matrimoniale e le particolarità della celebrazione, cfr. n. 154.

Matrimonio di persone cui la legge civile proibisce temporaneamente di sposarsi

159. Il *Decreto C.E.I.* prescrive: « L'ammissione al matrimonio solo canonico di persone cui la legge civile proibisce temporaneamente di sposarsi può essere concessa dall'Ordinario del luogo soltanto per **gravi motivi** e con le debite cautele. È opportuno considerare le ragioni addotte a sostegno del matrimonio solo canonico soprattutto quando la proibizione di legge non si prolunga nel tempo, ma occorre anche valutare gli inconvenienti del mancato riconoscimento civile, per il bene della vita stessa di coppia e per la tutela dei diritti della prole » (n. 41).

È il caso, ad esempio, di alcune categorie di militari e dei diplomatici che ritengono di non volere o potere aspettare la scadenza del limite di età oggi fissato dalla legge civile per contrarre il loro matrimonio.

160. L'eventuale ammissione al matrimonio solo canonico richiede una valutazione quanto mai attenta e delicata.

Quando lo sposo è militare, che a norma di legge civile non può ancora contrarre matrimonio, occorre anche la testimonianza scritta del cappellano oltre a quella consueta del parroco (*Prontuario*, n. 6).

I nubendi, nella loro richiesta, devono anche indicare la scadenza fissata per la trascrizione del matrimonio agli effetti civili o per contrarre il matrimonio civile (le modalità, comunque, saranno precise nel decreto di concessione del matrimonio canonico).

Al parroco che cura l'istruttoria matrimoniale i nubendi dovranno segnalare il luogo della loro abitazione di sposi ed a lui, periodicamente, dovranno presentarsi per un incontro pastorale e per segnalare eventuali mutazioni di residenza fino a quando la loro situazione non sia regolarizzata anche dal punto di vista civile.

Per l'istruttoria matrimoniale e le particolarità della celebrazione, cfr. n. 154.

6. SITUAZIONI MATRIMONIALI STRAORDINARIE

Premessa

161. In quest'ultima sezione, vengono presentate situazioni "straordinarie". Alcune di esse, per il loro particolare carattere, richiedono un'attenzione pastorale veramente speciale.

Il carattere di straordinarietà, specie per le parrocchie con un numero di parrocchiani non molto alto, di per sé richiama il fatto che molto raramente esse si potranno verificare e forse mai. Se ne dà comunque un cenno, rimandando per maggiori dettagli all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, affinché tutti i parroci ed i loro diretti collaboratori nel campo matrimoniale ne abbiano una sufficiente notizia.

1. PERSONE CON PARTICOLARI PROBLEMI

Matrimonio in pericolo di morte

162. Si ha « pericolo di morte » quando, per qualsiasi causa interna o esterna (ad es. malattia grave, operazione chirurgica difficile, condanna capitale con esecuzione prossima, invio al fronte di guerra, incursione aerea, parto difficile, viaggio molto pericoloso e simili casi), si ha il **timore certo o altamente probabile** della morte anche di uno solo dei due contraenti.

È il caso di notare che si tratta "*sic et simpliciter*" di "pericolo" di morte e non necessariamente di "*articulus mortis*", che è proprio degli ultimi istanti di vita.

Si possono verificare situazioni nelle quali la mancanza di un valido matrimonio potrebbe portare gravi conseguenze, anche di autentica ingiustizia, nei confronti del coniuge superstite o dei figli, quando seguì effettivamente la morte di uno dei due nubendi. Comunque il parroco sia particolarmente attento nel verificare la *capacità di emettere un valido consenso* e l'*effettiva libertà e volontà* di *ambedue* i nubendi, al fine di evitare forme non improbabili di reale violenza morale di un contraente nei confronti dell'altro o da parte di terze persone, aventi in qualche modo interesse.

Quando non si riesce a chiarire sufficientemente la situazione per amministrare i Sacramenti ad un malato grave che si trova in situazione matrimoniale irregolare (nella quale però nulla impedirebbe, da un punto di vista giuridico, il matrimonio), potrà essere sufficiente la sua seria promessa di regolare la propria posizione matrimoniale appena possibile, piuttosto che procedere in modo affrettato ad una celebrazione matrimoniale non adeguatamente connotata da libera volontà e chiara comprensione dei fatti.

163. Per quanto riguarda i documenti e l'istruttoria matrimoniale, quando è possibile, si devono seguire tutte le norme comuni (nn. 12. 15-22).

Il can. 1068 per questo preciso caso prescrive: « Qualora non sia possibile

avere altre prove, né sussistano indizi contrari, è sufficiente l'affermazione dei contraenti, anche giurata se il caso lo richiede, che essi sono battezzati e non trattenuti da alcun impedimento ».

Per quanto riguarda le pubblicazioni canoniche, quando vi sia la possibilità, si richieda la dispensa all'Ordinario del luogo.

164. La celebrazione del matrimonio segue le regole generali sia per quanto riguarda le modalità che per il luogo di celebrazione.

Pertanto il ministro sacro che a norma del diritto (can. 1108) assiste al matrimonio, ricevuto il consenso, deve dare lettura anche degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile.

La trascrizione per gli effetti civili avviene come di consueto, secondo quanto previsto dall'applicazione dell'art. 13 (cfr. n. 172), per cui si deve chiedere l'autorizzazione all'Ordinario del luogo.

Nel caso in cui non sia stato possibile raccogliere tutti i documenti prescritti, sia religiosi che civili, sul registro parrocchiale e sull'atto che si trasmette all'ufficiale dello stato civile bisogna premettere la dicitura: « *Matrimonio celebrato in pericolo di morte* » e, nel caso che il "pericolo" sia dato da una causa di malattia, conviene allegare — all'atto che si invia in Comune, conservandone fotocopia nel fascicolo della posizione matrimoniale — un certificato medico che confermi l'effettiva situazione di pericolosità e dichiari esplicitamente l'effettiva capacità di intendere e volere del contraente che è malato.

Circa il luogo della celebrazione, se non è possibile accedere alla chiesa parrocchiale, oppure ad altra chiesa o oratorio, quando vi è il tempo si richieda all'Ordinario del luogo la licenza per celebrare il matrimonio « in altro luogo conveniente » (can. 1118 § 2), che può essere anche l'ospedale o la casa dove c'è il contraente impossibilitato a muoversi.

165. Nella eventualità che vi siano impedimenti al matrimonio, si ricordino le facoltà che ha il confessore (can. 1079 § 3; cfr. qui n. 99).

In "urgente" pericolo di morte l'Ordinario del luogo, il parroco e il ministro sacro legittimamente delegato hanno speciali facoltà di dispensare (can. 1079 §§ 1-2), esposte al n. 99.

Matrimonio per procura

166. Nel caso in cui un contraente sia impossibilitato ad intervenire personalmente alla celebrazione del matrimonio, può farsi sostituire da un procuratore munito di regolare mandato speciale.

Naturalmente quanto qui di seguito viene esposto riguarda unicamente la « celebrazione » del matrimonio; per l'« istruttoria matrimoniale » si devono seguire le norme consuete.

Il can. 1105 prevede le seguenti modalità, **tutte "ad validitatem"**:

1°. il procuratore deve essere designato mediante un **mandato speciale**, diretto alla celebrazione del matrimonio con una determinata persona, designata in modo inequivocabile, sicché non possano esservi dubbi sulla sua identificazione.

Non si richiede che il procuratore sia in possesso di particolari qualità personali, è sufficiente che sia in grado di adempiere il suo compito;

2°. la designazione del procuratore deve essere fatta direttamente e unicamente **dal mandante**;

3°. il mandato deve essere **eseguito personalmente** dal procuratore designato; questi non può farsi sostituire nell'incarico, neppure se questa facoltà gli fosse stata concessa espressamente dal mandante (il quale però può designare anche più persone determinate, con un ordine di prelazione);

4°. il mandato deve essere **conferito per scritto**, firmato personalmente dal mandante (se questi non sa o non può firmare, occorre annotare il fatto nel mandato stesso e l'atto deve essere firmato da un apposito testimone in più, pena l'invalidità del mandato stesso) ed inoltre dal parroco o dall'Ordinario del luogo in cui il mandato viene dato (o da un sacerdote delegato da uno di essi), oppure da almeno due testimoni; in alternativa il mandato può anche essere redatto con documento autentico a norma del diritto civile.

167. A norma del can. 1071 § 1 - 7°, *per procedere lecitamente* al matrimonio mediante procura, occorre anche la licenza dell'Ordinario del luogo di celebrazione il quale concederà la richiesta autorizzazione solo se concorre una **giusta causa** e dopo aver verificato che siano esclusi gli inconvenienti di varia natura a cui questo particolare tipo di celebrazione potrebbe dare pretesto.

La normativa civile italiana prevede apposite norme sia per ammettere la celebrazione per procura (Legge 19-5-1975, n. 151, art. 11 sostitutivo dell'art. 111 del Codice Civile) che per le modalità da seguire nella redazione dell'atto di procura (art. 2699 del Codice Civile).

È il caso di precisare che il matrimonio è contratto giuridicamente nel momento stesso in cui il procuratore esprime il consenso in nome del mandante, né si richiede una ulteriore ratifica da parte di quest'ultimo per il perfezionamento dell'atto.

Della procura si deve fare espressa menzione anche nella redazione dell'atto di matrimonio, oltre che nella manifestazione del consenso durante la celebrazione liturgica (per i dettagli conviene rivolgersi all'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti).

168. Il mandato di procura matrimoniale può essere revocato dal mandante in qualsiasi momento. Dopo tale revoca (che conviene sia fatta *per scritto*, annotando *giorno e ora della revoca* stessa), il procuratore resta privo di ogni facoltà e l'eventuale celebrazione del matrimonio risulta quindi invalida, anche nel caso che della revoca né il procuratore né l'altra parte contraente siano al corrente (can. 1105 § 4). Ovviamente, in questo caso, la revoca dovrà essere provata in foro esterno; mancando tale prova, il matrimonio — se celebrato — si considera valido.

Il can. 1105 § 4 prevede anche l'ipotesi che il mandante cada in pazzia prima che il matrimonio sia celebrato. Anche in questa situazione l'eventuale celebrazione risulta invalida.

Matrimonio subordinato a condizioni

169. Si tratta di condizioni poste dalla persona — e non dal diritto — con atto positivo della volontà e consistono in una o più circostanze esterne da cui si fa dipendere il valore dell'atto stesso. Si fondano sul diritto di libertà e di autonomia che spetta alla persona. Le condizioni, che possono riguardare il passato, il presente o il futuro, nel campo matrimoniale possono però essere fonte di gravi inconvenienti.

L'art. 108 del Codice Civile italiano non ammette l'apposizione di condizioni al matrimonio.

Il can. 1102, invece, pone una distinzione:

1°. qualunque condizione che riguardi fatti *"futuri"*, siccome è essenzialmente sospensiva, rende invalido il matrimonio;

2°. la condizione che riguardi fatti *"passati"* o *"presenti"* considera circostanze che sono realmente già esistenti, anche se ignorate dai contraenti. Per poterla porre lecitamente, si richiede la *licenza scritta dell'Ordinario del luogo*, a cui spetta di giudicare circa la convenienza e la serietà delle condizioni che si intendono apporre.

Matrimonio nella forma straordinaria

170. La Chiesa, mossa da motivi pastorali, allo scopo di venire incontro a particolari situazioni dei fedeli e provvedere in tal modo al bene delle anime, accanto alla forma ordinaria determinata nel can. 1108, prevede una forma straordinaria del matrimonio celebrato alla presenza dei soli testimoni, senza l'intervento del ministro sacro competente.

Nella attuale situazione italiana non sono praticamente realizzabili le circostanze previste dal can. 1116, per cui non si ritiene di fatto verificabile questa eventualità.

Matrimonio celebrato in segreto

171. I canoni 1130-1133 prevedono uno speciale tipo di celebrazione — da non confondere assolutamente con il matrimonio solo religioso o con trascrizione sospesa o ritardata — che ha un carattere del tutto eccezionale.

Sia le indagini prematrimoniali che la celebrazione sono compiute in segreto. Al segreto sono tenuti anche in seguito: l'Ordinario del luogo, l'assistente, i testimoni ed i coniugi.

L'Ordinario del luogo può permettere questo tipo di celebrazione solo per una **grave e urgente causa**, per venire incontro a particolari situazioni, che diversamente resterebbero insolute, con danno delle anime.

Data l'eccezionalità, ci si dispensa dal fornire qui i dettagli.

Matrimonio senza il nulla osta civile

172. Il disegno di legge n. 2252 circa il matrimonio, presentato al Senato della Repubblica il 6 marzo 1987, prevede disposizioni parzialmente innovative

rispetto alla precedente legge matrimoniale del 27 maggio 1929 n. 847, ma al momento attende ancora di essere approvato. Il Decreto C.E.I. (nota 12) dispone: « Ci si attenga nel frattempo alla prassi vigente ».

L'attuale normativa civile circa la documentazione matrimoniale — unita ad eventuali situazioni locali — non sempre consente di procedere in tempi ragionevolmente brevi alla pubblicazione civile. Quindi non di rado si può verificare la situazione di nubendi che, ormai prossimi alla data prevista per le nozze, non sono ancora in possesso dell'attestato con il quale l'ufficiale dello stato civile dichiara che « nulla osta » alla celebrazione del matrimonio.

Rimane per ora in vigore l'art. 13 della legge 27 maggio 1929 n. 847, in base al quale l'Ordinario del luogo può autorizzare la celebrazione del matrimonio con le consuete modalità concordatarie (lettura degli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, redazione e firma dei due atti originali di matrimonio, trasmissione dell'atto all'ufficiale dello stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione).

Si ricordi che l'Ordinario, per autorizzare la celebrazione, dovrà verificare che tutti gli atti dell'istruttoria canonica prematrimoniale siano stati integralmente adempiuti e ricevere la richiesta scritta del parroco (*Prontuario*, n. 3).

Il parroco dovrà annotare in ambedue gli atti di matrimonio — al posto delle date della pubblicazione civile — la seguente dicitura: « *Vista l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo di Torino, concessa in data..., a celebrare il matrimonio in base all'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847* ».

L'atto di matrimonio, con allegati tutti i prescritti documenti civili ed un originale della licenza dell'Ordinario del luogo, viene trasmesso come di consueto all'ufficiale dello stato civile. Questi, previo accertamento che nulla si oppone alla trascrizione, procede alla medesima. Anche in questo caso, a trascrizione avvenuta, il matrimonio — per lo Stato italiano — ha valore alla data della celebrazione canonica.

Trascrizione tardiva del matrimonio

173. Si possono verificare circostanze nelle quali, a giudizio dell'Ordinario, i nubendi vengono autorizzati a celebrare il matrimonio canonico tenendo in sospeso la concomitante trasmissione dell'atto di matrimonio all'ufficiale dello stato civile per la trascrizione.

In questo caso, la celebrazione è preceduta dalla normale istruttoria matrimoniale — per quanto riguarda gli aspetti canonici — ma non si richiede la pubblicazione all'ufficiale dello stato civile (tutti i prescritti documenti civili vengono trattenuti dal parroco, che li allega alla posizione matrimoniale).

Al termine della celebrazione liturgica viene data lettura degli articoli 143, 144, 147 del Codice Civile, seguita dalla firma dell'atto di matrimonio in doppio originale, come di consueto, con l'avvertenza che il secondo originale viene conservato con i documenti dell'istruttoria matrimoniale.

Circa le modalità della trasmissione tardiva, vedi n. 155.

Matrimonio di cittadini stranieri in Italia

174. Il Codice Civile italiano, all'art. 116, recita: « Lo straniero che vuole

contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli articoli 85, 86, 87 numeri 1, 2 e 4, 88 e 89. Lo straniero che ha domicilio o residenza nello Stato deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo Codice (93 e segg.) ».

Adempiuta questa condizione, nulla si oppone ad un normale matrimonio "concordatario".

Quando il cittadino straniero è impossibilitato a presentare il documento previsto dal citato art. 116, deve richiedere al Tribunale civile la dispensa. Solo se questa viene concessa potrà celebrare un matrimonio valido per lo Stato italiano.

Matrimonio fuori del luogo sacro

175. Il can. 1118 § 1 prescrive: « Il matrimonio tra cattolici — o tra una parte cattolica e l'altra non cattolica battezzata — sia celebrato nella chiesa parrocchiale; con il permesso dell'Ordinario del luogo o del parroco potrà essere celebrato in altra chiesa o oratorio ».

Si tenga presente che il Codice di Diritto Canonico (1983) ha innovato in qualche aspetto la definizione di chiesa (can. 1214) e di oratorio (can. 1223). La cappella privata (can. 1226) — un tempo denominata « oratorio privato » — non rientra nei luoghi previsti per il matrimonio, anzi per celebrarvi « la Messa o altre funzioni... si richieda la licenza dell'Ordinario del luogo » (can. 1228).

Possono verificarsi situazioni — ad esempio per malattia di uno o di ambedue i nubendi — per cui può essere anche solo temporaneamente impossibile o difficile l'accesso ad un luogo sacro. In casi di questo genere « l'Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato in altro luogo conveniente » (can. 1118 § 2).

« Il matrimonio tra una parte cattolica e l'altra non battezzata potrà essere celebrato in chiesa o in un altro luogo conveniente » (can. 1118 § 3): si tratta del matrimonio con dispensa dall'impedimento di disparità di culto. Nel caso, per l'eventuale celebrazione fuori del luogo sacro non è necessario richiedere alcun permesso particolare; rimane però particolarmente opportuno — al fine di seguire una linea comune in tutta l'Arcidiocesi — consultare l'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti, prima di una qualunque decisione.

Mancanza di certificato di Battesimo

176. Si può presentare il caso di nubendi che non sono in grado di produrre al parroco che deve curare l'istruttoria matrimoniale il proprio certificato di Battesimo.

Non si accolga con facilità l'affermazione di chi attesta che non gli è assolutamente possibile provvedere il certificato. Le motivazioni addotte sono molte, le più ricorrenti sono: non si ricorda il luogo in cui fu conferito il Battesimo, la parrocchia nel frattempo è stata soppressa, il parroco è stato trasferito, i registri non esistono più perché è avvenuto un terremoto o un'alluvione o un incendio, in quel luogo vi sono attualmente delle guerre, ...

Il personale addetto all'Archivio Arcivescovile è disponibile ad aiutare le persone che incontrano difficoltà a reperire — sia in Italia che all'estero — i documenti necessari per l'istruttoria matrimoniale e molte volte questo intervento si rivela risolutivo. È chiaro che la ricerca va fatta con adeguato anticipo rispetto alla data prevista per le nozze e, nei casi più difficili, conviene attendere per fissare la data del matrimonio.

177. Soltanto quando, fatte con accurata diligenza le debite ricerche, risultati positivamente che non è stato in alcun modo possibile rintracciare il necessario certificato si può provvedere alla prova testimoniale dell'avvenuto conferimento del Battesimo.

Nell'Arcidiocesi di Torino questa « prova testimoniale » può essere accettata *unicamente* nell'Archivio Arcivescovile, dalla persona espressamente delegata dall'Ordinario del luogo.

A norma del can. 876, nel caso che il Battesimo sia stato amministrato in età infantile « è sufficiente la dichiarazione di un solo testimone al di sopra di ogni sospetto »: nel caso concreto si richiede la testimonianza di una persona che sia stata presente al conferimento del Battesimo stesso (preferibilmente uno dei genitori o dei padrini). Quando il Battesimo è stato amministrato in età adulta, sarà accettato il giuramento dello stesso battezzato.

Nel caso in cui non sia nemmeno possibile ricorrere alla prova testimoniale dell'avvenuto conferimento del Battesimo, la questione dovrà essere presentata all'Ufficio diocesano per al Disciplina dei Sacramenti che esaminerà la soluzione più opportuna.

Rettifica di atto di Battesimo

178. Per la rettifica di atti di Battesimo in conformità all'atto civile (in seguito ad avvenuta legittimazione, o affiliazione, o adozione, o altro provvedimento) o per l'eventuale correzione di errori, se il Sacramento è stato celebrato nella Arcidiocesi di Torino, si dovrà presentare domanda all'Archivio Arcivescovile allegando la *copia integrale* (e non un semplice certificato, nemmeno quello ora in uso per il matrimonio) dell'atto di Battesimo — completo di tutti i dati — come risulta al momento nel registro parrocchiale. Oltre all'atto di Battesimo si dovrà presentare l'estratto (cioè la copia integrale) dell'atto di nascita (che si può ottenere dal Comune solo con la previa autorizzazione della Procura della Repubblica).

Per casi particolari (specie quando si tratta di adozione), altri chiarimenti si dovranno richiedere volta per volta all'Archivio Arcivescovile.

Mancanza di certificato di morte del coniuge

179. Di norma la certificazione della morte del coniuge — per chi intende celebrare un nuovo matrimonio — deve risultare da un documento ecclesiastico.

In assenza di questo, però, può essere accettato un certificato di morte rilasciato dal Comune.

Per i casi di morte presunta, cfr. n. 75.

Mancanza di atti civili

180. Il contraente che si trovi nell'impossibilità di presentare l'atto civile di nascita, può supplirvi con un atto di notorietà formato davanti al pretore del luogo dove è nato o risiede, con l'intervento di cinque testimoni, anche parenti.

Per altri documenti, si richiedano di volta in volta i chiarimenti all'ufficio di stato civile del Comune.

**2. PERSONE PROVENIENTI DA PRECEDENTE
CELEBRAZIONE MATRIMONIALE****Premessa**

181. È universalmente noto che, purtroppo, non ad ogni celebrazione matrimoniale segue un matrimonio riuscito, anzi talora vi sono dubbi positivi circa la validità della celebrazione stessa.

Il *Decreto C.E.I.* recita: « L'assistenza che le comunità ecclesiali, sotto la guida dei loro pastori, sono impegnate ad assicurare ai coniugi perché la loro condizione matrimoniale sia vissuta in spirito cristiano (cfr. can. 1063) deve farsi ancor più sollecita nei casi in cui la convivenza coniugale attraversa momenti di grave difficoltà » (n. 54).

Nella Esortazione Apostolica *Familiaris consortio*, parlando della pastorale post-matrimoniale, il Papa chiede « l'impegno di tutte le componenti della comunità ecclesiale locale nell'aiutare la coppia a scoprire e a vivere la sua nuova vocazione e missione ». E aggiunge: « Perché la famiglia divenga sempre più una vera comunità di amore, è necessario che tutti i suoi membri siano aiutati e formati alle loro responsabilità di fronte ai nuovi problemi che si presentano, al servizio reciproco, alla partecipazione attiva alla vita di famiglia. Ciò vale soprattutto per le giovani famiglie, le quali, trovandosi in un contesto di nuovi valori e di nuove responsabilità, sono più esposte, specialmente nei primi anni di matrimonio, ad eventuali difficoltà, come quelle create dall'adattamento alla vita in comune o dalla nascita di figli. I giovani coniugi sappiano accogliere cordialmente e valorizzare intelligentemente l'aiuto discreto, delicato e generoso di altre coppie, che già da tempo vanno facendo l'esperienza del matrimonio e della famiglia » (n. 69).

Nei paragrafi che seguono sono presentate situazioni di fallimento matrimoniale, è il caso di chi non ha cercato o non ha trovato l'aiuto di cui parla l'Esortazione Apostolica citata.

Separazione con permanenza del vincolo coniugale (cann. 1692-1696)

182. Si possono verificare fatti particolarmente gravi che rendono difficile la convivenza coniugale. Il *Decreto C.E.I.* ricorda che « si deve fare ogni sforzo per aiutare i coniugi in difficoltà ad evitare il ricorso alla separazione, anche attraverso l'opera di consulenza e di sostegno svolta dai Consultori di ispirazione cristiana » (n. 54).

I canoni 1152 e 1153 presentano precise situazioni quali l'adulterio di uno dei coniugi o l'aver compromesso gravemente il bene sia spirituale sia corporale dell'altro o della prole, oppure il rendere troppo dura la vita in comune. In tutti questi casi, pur ammettendo in linea di principio la possibilità di interrompere la vita coniugale con la separazione, la costante preoccupazione è pur sempre quella di ricostituire — nei limiti del possibile — la comunione coniugale anche inducendo il coniuge innocente a condonare la colpa (cfr. can. 1155) e a non prostrarre in perpetuo la separazione.

183. Il *Decreto C.E.I.* prevede anche l'aspetto "tecnico" della separazione: « Di norma le cause di separazione tra i coniugi siano trattate avanti l'autorità giudiziaria civile, fatto salvo in ogni caso il diritto dei fedeli di accedere alla giurisdizione ecclesiastica quando essi siano legati da vincolo soltanto religioso o quando lo richiedano ragioni di coscienza. In questi ultimi casi i coniugi interessati possono chiedere al Vescovo diocesano l'emanazione di un decreto (cfr. can. 1692 § 1) oppure rivolgersi al Tribunale diocesano, il quale, costituito ordinariamente da un unico giudice, procederà con l'intervento del promotore di giustizia, ai sensi dei cann. 1693-1696 » (n. 55).

Il can. 1154, riguardo agli effetti della separazione, prescrive: « Effettuata la separazione dei coniugi, si deve sempre provvedere opportunamente al debito sostentamento e all'educazione dei figli ».

Cause per la dichiarazione di nullità del matrimonio (cann. 1671-1691)

184. Il fatto che la sede del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese sia in Torino e la contestuale presenza della quasi totalità degli avvocati patrocinanti presso il medesimo Tribunale, fanno sì che la maggior parte delle cause introdottevi provenga dalla nostra Arcidiocesi, oltre al grande numero degli abitanti di essa. Ma la somma dei matrimoni falliti è molto alta e solo una percentuale minima di essi giunge al Tribunale ecclesiastico. Certamente non si può generalizzare il giudizio che ogni matrimonio "fallito" sia anche un matrimonio "nullo" all'origine. Tuttavia, attese le problematiche riscontrabili in numerosi matrimoni falliti, si può affermare che i matrimoni obiettivamente nulli dal punto di vista della Chiesa siano molto più numerosi rispetto al numero dei casi per cui si introduce la causa.

Il *Decreto C.E.I.*, in merito, scrive (n. 56): « L'impegno di assistenza ai fedeli che vivono nello stato matrimoniale e si trovano in condizioni di grave difficoltà deve esprimersi anche nell'aiuto a verificare, quando appaiano indizi non superficiali, l'eventuale esistenza di motivi che la Chiesa considera rilevanti in ordine alla dichiarazione di nullità del matrimonio celebrato.

Un primo aiuto per tale verifica deve essere assicurato con discreta e sollecita disponibilità pastorale specialmente da parte dei parroci, avvalendosi, se del caso, anche della collaborazione di un Consultorio di ispirazione cristiana. È bene in ogni modo che nelle Curie diocesane e presso i Tribunali regionali per le cause di nullità matrimoniale venga predisposto un servizio qualificato di ascolto e di consulenza, al quale i fedeli interessati possano rivolgersi, soprattutto quando si tratta di situazioni o vicende complesse, di propria iniziativa o su indicazione del loro parroco.

La ricerca volta a verificare eventuali motivi di nullità matrimoniale sia condotta sempre con competenza e con prudenza, e con la cura di evitare sbrigative conclusioni, che possono generare dannose illusioni o impedire una chiarificazione preziosa per l'accertamento della libertà di stato e per la pace della coscienza ».

Nel Tribunale ecclesiastico di Torino fin dal 1973 esiste l'Ufficio del "Pubblico Avvocato" a disposizione dei fedeli, con il compito di offrire consulenza gratuita ed eventualmente anche assistenza legale, oltre agli aiuti pastorali per le situazioni concrete.

185. I capi di nullità normalmente addotti e ricorrenti si possono elencare come segue: impotenza, impedimento non regolarmente dispensato, insufficiente uso di ragione, difetto di discrezione di giudizio, incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio, errore di qualità essenziale della persona, simulazione totale, esclusione di una delle qualità essenziali del matrimonio (indissolubilità, fedeltà, procreazione della prole, sacramentalità), violenza o timore, difetto della forma canonica.

186. Ottenuta da un Tribunale ecclesiastico la definitiva sentenza di nullità da un matrimonio celebrato secondo la procedura concordataria, i fedeli interessati « sono di norma tenuti, dopo che ne è stata decretata l'esecutività dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, a proporre domanda alla competente Corte d'Appello per ottenere la dichiarazione di efficacia della stessa nell'ordinamento dello Stato, ove ciò sia possibile ai sensi dell'art. 8, n. 2 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale.

Tale obbligo viene meno quando i fedeli interessati risultino liberi nell'ordinamento dello Stato e l'espletamento delle procedure per l'efficacia civile della sentenza canonica comporti grave incomodo » (*Decreto C.E.I.*, n. 60).

Inoltre « i fedeli che hanno ottenuto dalla competente Corte d'Appello la dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato della sentenza canonica di nullità sono tenuti a notificare copia all'Ordinario del luogo, perché questi possa dispornere l'annotazione nei libri parrocchiali » (*Ivi*, n. 62).

Dispensa dal matrimonio rato e non consumato (cann. 1697-1706)

187. La cura pastorale dei coniugi in situazione di matrimonio rato e non consumato è spesso delicata e complessa; un'opportuna consulenza pastorale e giuridica è quanto mai importante da parte dei parroci con la collaborazione di un Consultorio di ispirazione cristiana.

La situazione può legittimamente anche indurre i coniugi interessati, « alle condizioni previste dal diritto della Chiesa, a inoltrare domanda per la concessione della dispensa "super rato et non consummato" » (*Decreto C.E.I.*, n. 63).

Competente per ricevere la domanda e per svolgere l'istruttoria in vista del rescritto di dispensa è il Vescovo diocesano della parte che introduce la richiesta (parte oratrice). Per l'Arcidiocesi di Torino anche queste cause sono trattate, per delega, dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

188. È opportuno ricordare che, in seguito ad una sentenza della Corte Costituzionale (2 febbraio 1982, n. 18), il rescritto pontificio di dispensa non può

avere seguito nell'ordinamento dello Stato italiano. Per la cessazione degli effetti civili è necessario, nel caso, introdurre la domanda di divorzio.

L'istanza può essere presentata al Tribunale civile competente in ogni tempo, prescindendo dalla separazione giudiziale o consensuale (legge 1 dicembre 1970, n. 898, art. n. 3, 2 f) e senza attendere che vi sia il rescritto pontificio di dispensa.

Scioglimento del vincolo in favore della fede

189. Oltre allo scioglimento del matrimonio « rato e non consumato » (n. 187), esiste anche la possibilità di scioglimento del matrimonio « *consumato ma non rato* ».

Il privilegio paolino e quello petrino sono denominati « *privilegi della fede* », poiché hanno per motivo e scopo la salvezza delle anime, favorendo loro l'accesso o la perseveranza nella fede cristiana. Tale salvezza ha una importanza maggiore di quella del vincolo coniugale, in quanto la relazione della creatura con il Creatore è più forte di qualsiasi altra relazione. Per cui, entrando in conflitto i valori umani del matrimonio con i valori soprannaturali della fede, prevalgono i valori della fede.

Le situazioni più note — il privilegio paolino e il privilegio petrino — sono trattate specificamente; ad esse si aggiungono quelle contemplate dai canoni 1148-1149, a cui si rimanda in quanto meno verificabili nei nostri Paesi.

Comunque, nel diritto della Chiesa, lo scioglimento del matrimonio ha carattere eccezionale: il principio è l'indissolubilità e questa — relativamente al matrimonio "rato e consumato" — è assoluta, senza possibilità di eccezioni.

A. Privilegio paolino (cann. 1143-1147)

190. Si tratta del privilegio fondato sul celebre passo di *1 Cor 7, 12-15* e riguarda lo scioglimento "*in favorem fidei*" del matrimonio contratto da due persone non battezzate, nel caso che una di esse si converta alla fede cristiana e riceva validamente il Battesimo (sia nella Chiesa cattolica che in una Chiesa o comunità ecclesiastica cristiana non cattolica). Finché esse rimangono senza Battesimo, il loro matrimonio, valido "*ex iure naturae*", è indissolubile. Ma, dopo il conferimento del Battesimo, il perdurare del vincolo matrimoniale dipende dal comportamento della parte non battezzata. Le ipotesi sono tre:

1. anche la parte non battezzata si converte e riceve il Battesimo: il matrimonio precedentemente contratto rimane, di per sé, indissolubile;
2. la parte non battezzata, pur non ricevendo il Battesimo, accetta di convivere « pacificamente, senza offesa del Creatore » col coniuge battezzato: come sopra, il matrimonio precedentemente contratto rimane, di per sé, indissolubile;
3. la parte non battezzata si separa (*separazione fisica*), o non è disposta a convivere « pacificamente, senza offesa del Creatore » (*separazione morale*): il matrimonio viene sciolto in favore della fede (tranne che la parte battezzata — dopo la sua conversione e il suo Battesimo — abbia dato motivo a questa separazione con una condotta colpevole) per il fatto stesso che la parte battezzata contrae un nuovo matrimonio. Dopo tale scioglimento — che, alle condizioni previste, segue

automaticamente al nuovo matrimonio, senza la necessità di uno speciale intervento dell'autorità ecclesiastica — anche il coniuge non battezzato riacquista la propria libertà.

191. Le modalità previste dai canoni 1144-1145 circa le interpellazioni della parte non battezzata hanno lo scopo di accertarne le reali disposizioni e sono normalmente necessarie, a meno che l'Ordinario del luogo — per una grave causa — non ritenga di dispensare da esse.

La parte battezzata ha il diritto di contrarre un nuovo matrimonio solo se il coniuge non battezzato — in modo esplicito o implicito — abbia risposto negativamente alle interpellazioni o se queste siano state legittimamente dispense dall'Ordinario del luogo. Nel frattempo, finché le nuove nozze non siano celebrate, il coniuge non battezzato può mutare la sua risposta o anche convertirsi e ricevere il Battesimo: in questo caso cessa il diritto della parte, precedentemente battezzata, di contrarre nuove nozze.

Il diritto della parte battezzata è, di per sé, imprescrittibile, continua cioè a sussistere anche successivamente. Per cui, se dopo anni di continuata convivenza, la parte non battezzata cambia atteggiamento e si separa dal coniuge battezzato (senza che questi le abbia dato motivo con una condotta colpevole) oppure la coabitazione non sia più « pacifica e senza offesa del Creatore », il detto coniuge può passare a nuove nozze, fermo restando quanto è prescritto circa le interpellazioni.

B. Privilegio petrino

192. In virtù della pienezza della potestà apostolica, il Romano Pontefice può sciogliere *"in favorem fidei"* il matrimonio legittimo (privo di carattere sacramentale) contratto fra due persone non battezzate o fra una persona battezzata e un'altra non battezzata.

La procedura per tale scioglimento non figura nel Codice di Diritto Canonico, ma in particolari *"Norme"* emanate dalla S. Congregazione per la Dottrina della Fede con l'Istruzione *"Ut notum est"* (6 dicembre 1973).

Sono indispensabili tre condizioni:

1. la mancanza di Battesimo nell'uno o nell'altro coniuge per tutto il tempo della vita coniugale;

2. la non consumazione del matrimonio dopo l'eventuale Battesimo della parte non battezzata (poiché in tale caso il matrimonio diventerebbe "rato e consumato" e, come tale, assolutamente indissolubile);

3. l'impegno — con la debita garanzia, a titolo precauzionale — della persona non battezzata o battezzata fuori della Chiesa cattolica di lasciare al coniuge cattolico la libertà e la facoltà di professare la propria religione come pure di battezzare ed educare cattolicamente i figli.

193. Vi è una serie di altri requisiti complementari. Il primo di essi è che fra i due coniugi, legati da un valido matrimonio, non vi sia alcuna possibilità di ristabilire la vita coniugale, a causa di un radicale e insanabile dissidio. Tra gli altri requisiti, è necessario che chi chiede lo scioglimento non sia stato causa colpevole del naufragio del matrimonio legittimo e la parte cattolica, con la quale

si vogliono contrarre le nuove nozze, non abbia provocato essa stessa per propria colpa la separazione dei coniugi.

Lo scioglimento viene concesso più facilmente quando, per altra motivazione, sussistono fondati dubbi circa la validità del matrimonio stesso. Per ulteriori particolari si veda il testo dell'Istruzione "*Ut notum est*", già citata, dove sono indicate anche le norme procedurali.

Rimozione di divieto a procedere ad un nuovo matrimonio

194. In talune circostanze, nel dispositivo della sentenza di dichiarazione di nullità o nella dispensa "*super rato et non consummato*", viene posto il divieto — per uno o ambedue i contraenti — di passare a nuove nozze.

Quando il divieto prevede l'intervento dell'Ordinario, si deve intendere di competenza dell'Ordinario del luogo nel quale viene istruita la pratica per la celebrazione del nuovo matrimonio, salva diversa precisazione (cfr. *Decreto C.E.I.*, nn. 59 e 66).

L'Ordinario del luogo può trattare la questione o personalmente o tramite un suo delegato. Nella Arcidiocesi di Torino per trattare questi casi è stabilmente delegato il Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese.

3. CONVALIDAZIONE DEL MATRIMONIO

Premesse

195. Possono esistere dei matrimoni validi in apparenza e nulli in realtà. In tal ipotesi la soluzione giuridica è duplice: la dichiarazione di nullità (cfr. canoni 1671 e seguenti) oppure la convalidazione del matrimonio a norma dei canoni 1156-1165.

Si ricorre alla dichiarazione di nullità solo quando, per particolari circostanze e difficoltà, non sia possibile o consigliabile la convalidazione. Questa, però, rimane la soluzione ordinaria, sollecitata da più ragioni, nell'interesse del matrimonio e della famiglia.

196. L'invalidità di un matrimonio può dipendere da varie cause, riconducibili a tre tipi:

- esistenza di un impedimento dirimente,
- difetto di consenso,
- difetto della forma canonica.

La convalidazione può assumere due forme:

— *semplice*, mediante il rinnovo del consenso da parte di entrambi i contraenti o almeno di uno di essi (la validità del matrimonio decorre dal momento in cui si rinnova debitamente il consenso, senza effetto retroattivo);

— *sanazione in radice*, ricevendo l'indulto da parte dell'autorità competente (la validità del matrimonio decorre dal momento della concessione dell'indulto, gli effetti canonici decorrono invece dal momento in cui fu contratto il matrimonio apparentemente valido, tranne che sia disposto diversamente in modo esplicito).

Convalidazione semplice (cann. 1156-1160)

197. Nel caso di un matrimonio celebrato senza la regolare dispensa da un impedimento dirimente, per la convalidazione si richiede che cessi l'impedimento o che se ne ottenga la dispensa ed inoltre che rinnovi il consenso almeno la parte consapevole dell'impedimento (anche se entrambe le parti hanno dato il consenso all'inizio e non lo hanno revocato in seguito).

Il rinnovo formale del consenso (can. 1157) è richiesto esplicitamente: « Deve essere un nuovo atto di volontà per il matrimonio, che la parte che rinnova sa o suppone essere stato nullo dall'inizio ». È chiaro che se l'impedimento non dispensato è noto ad ambedue, entrambe le parti devono rinnovare il consenso (nel caso che l'impedimento sia pubblico, la rinnovazione da parte di ambedue è comunque necessaria).

198. Dal momento che l'atto che costituisce il matrimonio è il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili, la mancanza di esso non può essere supplita da alcuno (cfr. can. 1057 § 1). Pertanto per la convalidazione è necessario che il consenso sia debitamente rinnovato, dopo che sia cessata la causa che ne ha determinato la mancanza o il vizio.

Deve rinnovare il consenso la parte che ha mancato di darlo o lo ha dato in modo sostanzialmente viziato, purché perseveri il consenso prestato dalla controparte.

199. La convalidazione di un matrimonio nullo per difetto di forma va sempre effettuata nella forma canonica, salvo quanto disposto per i matrimoni misti (can. 1127 § 2).

200. Per il matrimonio concordatario, si tenga presente quanto prescritto nel *Decreto C.E.I.* al n. 33: « Se per un impedimento pubblico o per vizio di consenso che può essere provato o per vizio di forma, un matrimonio risulti nullo prima di essere notificato e trascritto agli effetti civili si proceda, se possibile, alla sua convalidazione secondo la forma prescritta (cfr. cann. 1156-1160). In tale caso il parroco trasmetterà all'ufficiale dello stato civile l'atto della seconda celebrazione del matrimonio, eseguita con la rinnovazione del consenso dinanzi al parroco e ai testimoni, previa dispensa dalle pubblicazioni se quelle fatte siano incorse nella decadenza ».

Sanazione in radice (cann. 1161-1165)

201. Qualunque sia la causa da cui dipende l'invalidità del matrimonio (esistenza di un impedimento dirimente o difetto della forma canonica) l'intervento dell'autorità ecclesiastica comporta la dispensa dall'impedimento di diritto ecclesiastico e/o dalla forma canonica se non fu osservata, nonché la retroattività degli effetti canonici. Naturalmente non vi è l'obbligo di rinnovare il consenso.

Com'è evidente si richiede, per la validità, che il consenso iniziale di entrambe le parti — se vi fu — non sia stato revocato in seguito. Se dovesse risultare che le parti non hanno la volontà di perseverare nella vita coniugale, non si concede la sanazione in radice.

202. Concedere la sanazione in radice compete alla Sede Apostolica; in singoli casi, però, essa può essere concessa dal Vescovo diocesano, a norma del can. 1165 § 2. Si richiede comunque una **grave causa** e, nel caso che l'invalidità sia dipesa da un impedimento di diritto naturale o divino positivo, deve essere cessato l'impedimento.

Per la sua validità — verificato il perdurare del consenso — la sanazione può essere concessa anche all'insaputa di una o di entrambe le parti. In merito, per quanto riguarda la situazione di persone già sposate civilmente tra loro, si tenga presente quanto espresso nel *Decreto C.E.I.* al n. 44, 1°: « Se uno solo dei coniugi sposati civilmente chiede il matrimonio canonico mentre l'altro si rifiuta di rinnovare il consenso nella forma canonica, il parroco esamini attentamente l'eventualità di ricorrere alla domanda di sanazione in radice, verificando le condizioni previste dal can. 1163 § 1 ».

**PRONTUARIO PER LE DOMANDE
DI LICENZA O DISPENSA MATRIMONIALE**

NOTA. Il parroco dovrà volta per volta trascrivere su carta intestata della parrocchia i testi qui proposti, con gli adattamenti del caso.

- Num. 1 - Domanda di dispensa dalle pubblicazioni canoniche*
- Num. 2 - Domanda di celebrazione del matrimonio prima del rilascio del nulla osta civile*
- Num. 3 - Domanda di celebrazione del matrimonio senza la richiesta della pubblicazione civile*
- Num. 4 - Domanda di matrimonio solo canonico*
- Num. 5 - Domanda per ottenere il visto dell'Ordinario ai fini della trascrizione del matrimonio*
- Num. 6 - Domanda di matrimonio solo canonico non trascrivibile*
- Num. 7 - Domanda di matrimonio canonico dopo il civile*
- Num. 8 - Domanda di matrimonio di divorziati*
- Num. 9 - Domanda di matrimonio per chi è irretito da censura*
- Num. 10 - Domanda di matrimonio per chi ha notoriamente abbandonato la fede cattolica*
- Num. 11 - Domanda di matrimonio di minorenne*
- Num. 12 - Domanda di licenza per matrimonio tra una persona cattolica e una persona battezzata ma non cattolica*
- Num. 13 - Domanda di dispensa da impedimento per matrimonio tra una persona cattolica e una persona non battezzata*
- Num. 14 - Domanda di dispensa dall'impedimento di consanguineità*
- Num. 15 - Domanda di dispensa dalla forma canonica nella celebrazione del matrimonio*
- Num. 16 - Domanda di dispensa dall'obbligo di avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato*

1. DOMANDA DI DISPENSA DALLE PUBBLICAZIONI CANONICHE
 (cfr. can. 1067; *Decreto generale*, 14; *Norme diocesane*, 25)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
 nato a il
 domiciliato in parrocchia
 e
 nata a il
 domiciliata in parrocchia
 desiderano celebrare il matrimonio in conformità alle norme del Codice di Diritto Canonico. L'istruttoria matrimoniale è regolarmente avviata. Tuttavia si ritiene opportuno chiedere la dispensa dalle pubblicazioni canoniche nelle rispettive parrocchie degli sposi (*oppure*: nella parrocchia dello/a sposo/a) per i seguenti motivi¹:

Beninteso che si attenderà il nulla osta civile in conformità alla normativa sul matrimonio concordatario. Inoltre assicuro che lo stato libero dei contraenti è stato accertato.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Ad es.: *i nubendi convivono e sono ritenuti già legittimamente sposati; sono anziani e intendono evitare dicerie; hanno urgenza di contrarre matrimonio perché*

Si noti però che se la situazione dei due nubendi che convivono è conosciuta, le pubblicazioni canoniche possono anche essere una doverosa "riparazione" dello scandalo causato dalla convivenza.

**2. DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
PRIMA DEL RILASCIO DEL NULLA OSTA CIVILE**
(cfr. *Norme diocesane*, 30. 172)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
nato a il

domiciliato in parrocchia

e
nata a il

domiciliata in parrocchia

desiderano celebrare il matrimonio nella forma canonica e avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.

A tale scopo si sono già recati al Comune di
per la richiesta della pubblicazione civile con l'analogia richiesta del sottoscritto parroco. Essi sono in attesa del nulla osta civile. Tuttavia chiedono la celebrazione del matrimonio¹ prima del rilascio del suddetto nulla osta per i seguenti motivi²:

.....
.....
In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Si tenga conto della necessità di celebrare il matrimonio nel territorio del Comune dove sono state iniziate le pratiche civili per evitare difficoltà di trascrizione al civile.

² Ad es.: *hanno urgenza di sposarsi e non possono rimandare la data del matrimonio perché*

È opportuno che alla domanda si alleghi una dichiarazione dell'Ufficiale dello Stato Civile, che attesti l'inizio e le date della pubblicazione civile. Una copia della licenza dell'Ordinario del luogo dovrà essere custodita nel fascicolo dell'istruttoria matrimoniale; un'altra copia dovrà essere trasmessa al Comune unitamente alla richiesta di trascrizione del matrimonio concordatario entro cinque giorni dalla sua celebrazione.

3. DOMANDA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
SENZA LA RICHIESTA DELLA PUBBLICAZIONE CIVILE
(cfr. *Norme diocesane*, 172)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
 nato a il
 domiciliato in parrocchia
 e
 nata a il
 domiciliata in parrocchia
 desiderano celebrare il matrimonio nella forma canonica e avvalersi del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato.
 Tuttavia chiedono di far precedere alla richiesta della pubblicazione presso la Casa comunale la celebrazione del matrimonio per le seguenti motivazioni¹:

.....

Le pubblicazioni canoniche sono state eseguite regolarmente.

(Oppure: A parte viene chiesta anche la dispensa dalle pubblicazioni canoniche). Si assicura che, in conformità a quanto disposto dal n. 27 del *Decreto generale*, l'atto del matrimonio sarà inviato, entro cinque giorni dalla celebrazione, alla Casa comunale con la richiesta di trascrizione agli effetti civili.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Ad es.: *l'impossibilità di reperire tempestivamente i documenti civili e l'urgenza del matrimonio per impegni improrogabili; le difficoltà connesse con l'età avanzata dei nubendi o il loro stato di salute, ecc.*

Una copia della licenza dell'Ordinario del luogo dovrà essere custodita nel fascicolo dell'istruttoria matrimoniale; un'altra copia dovrà essere trasmessa al Comune unitamente alla richiesta di trascrizione del matrimonio concordatario entro cinque giorni dalla sua celebrazione.

Su ambedue gli atti originali di matrimonio — al posto della data della pubblicazione civile — si dovrà annotare: «*Vista l'autorizzazione dell'Ordinario del luogo di Torino, concessa in data, a celebrare il matrimonio in base all'art. 13 della legge 27 maggio 1929, n. 847*».

4. DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO¹

(cfr. *Norme diocesane*, 101, 149 - 160)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
nato a il
domiciliato in parrocchia
e
nata a il
domiciliata in parrocchia
intendono sposarsi, ma desiderano che il loro matrimonio non venga trascritto agli
effetti civili perché²
Per quanto a me risulta, la situazione dei contraenti è la seguente³

Assicuro che entrambi sono persone ben disposte alla celebrazione del matrimonio, che sono consapevoli della non rilevanza del matrimonio solo canonico nell'ordinamento giuridico italiano, e che si impegnano, venendo meno le ragioni di questa domanda, a chiedere il riconoscimento civile della loro unione coniugale⁴.

I contraenti sono disponibili a sottoscrivere gli impegni che saranno loro presentati durante il colloquio con il responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Questo schema di domanda riguarda il matrimonio canonico che di diritto può essere fatto trascrivere in seguito dai contraenti. Interessa, perciò, il matrimonio che al momento della celebrazione potrebbe essere riconosciuto o contratto a norma della legge civile (cfr. *Decreto generale*, 40-42).

² Indicare la motivazione addotta dai contraenti. Ad es., quella ricorrente nel caso di vedovi di conservare il diritto alla pensione di reversibilità del coniuge defunto.

³ Nello stendere il parere pastorale, il parroco sia consapevole che la sua valutazione è fondamentale per consentire all'Ordinario del luogo una visione serena e obiettiva.

Pertanto — oltre a precisare da quanto tempo i due nubendi si conoscono e da quanto si frequentano in vista del matrimonio — si dovrà esprimere sui seguenti elementi:

— se da parte di entrambi i richiedenti vi sono vere e fondate si esprimono anche in una esplicita pratica religiosa;

— quale sia il loro grado di onestà umana e di rettitudine; come prevede che potrà essere valutato nella comunità parrocchiale un matrimonio del genere;

— se ritiene che i nubendi diano al sacramento del matrimonio (anche in assenza degli effetti civili) il valore di un patto che merita fedeltà ad ogni costo.

Inoltre:

a) se si tratta di persone anziane e veramente bisognose, descriva la condizione di vita di entrambe precisando gli aspetti:

personale: se vivono da sole o con altri;

familiare: se hanno persone a carico, o se sono assistite dai figli;

economico-patrimoniale: se sono benestanti o bisognose di aiuto;

b) se invece si tratta di persone non anziane, ma in situazione di emergenza, descriva la difficoltà del caso e le conseguenze negative della trascrizione del matrimonio agli effetti civili.

⁴ Se i nubendi non sono della stessa parrocchia, è necessario chiedere il parere circostanziato — secondo i punti esposti alla nota 3 — anche dell'altro parroco e allegare la sua attestazione nel merito. Così pure occorre analoga testimonianza scritta del cappellano quando lo sposo è militare che a norma di legge civile non può contrarre matrimonio (cfr. *Decreto generale*, 41).

Nota: Il parroco convinca i nubendi ad attendere a fissare la data del matrimonio, finché non risulti con certezza la concessione della licenza. Comunque la celebrazione di questo matrimonio, se autorizzata, dovrà avvenire nel territorio dell'Arcidiocesi.

5. DOMANDA PER OTTENERE IL VISTO DELL'ORDINARIO
AI FINI DELLA TRASCRIZIONE DEL MATRIMONIO

(cfr. *Norme diocesane*, 155)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
nato a il

e
nata a il

hanno celebrato in questa parrocchia il matrimonio canonico in data,
senza aver fatto richiesta di pubblicazioni civili, in seguito a licenza ottenuta da
codesto Ordinariato in data

Ora entrambi i contraenti (*oppure*: lo/a sposo/a con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro coniuge) chiedono (chiede) che il matrimonio venga trascritto agli effetti civili. Assicuro che nella celebrazione del matrimonio sono stati letti gli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile e che, a suo tempo, è stato redatto l'atto di matrimonio in doppio originale, come prescritto dal n. 25 del *Decreto generale*. Assicuro, inoltre, che nel richiedere la trascrizione del matrimonio gli sposi (lo/a sposo/a) si assumono (si assume) ogni responsabilità in proposito.

E pertanto trasmetto in allegato il suddetto atto di matrimonio per il visto di codesto Ordinariato.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

.....
*timbro
parrocchiale*

**6. DOMANDA DI MATRIMONIO SOLO CANONICO
NON TRASCRIVIBILE¹**
(cfr. *Norme diocesane*, 101. 134 - 148)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
 nato a il
 domiciliato in parrocchia
 e
 nata a il
 domiciliata in parrocchia
 desiderano sposarsi ma, a norma della legge civile, non possono contrarre matrimonio né ottenere il riconoscimento agli effetti civili del matrimonio canonico perché²
 Le motivazioni addotte a sostegno del matrimonio solo religioso sono le seguenti³:

Assicuro che entrambi i nubendi sono consapevoli che, nel loro caso, il matrimonio celebrato nella forma canonica non potrà essere trascritto per gli effetti civili e che, perciò, non avrà effetto nell'ordinamento giuridico italiano. Inoltre attesto che essi sono disposti, venendo meno il divieto della legge civile, a contrarre al più presto il matrimonio civile. Per questo i contraenti sono disponibili a sottoscrivere gli impegni che saranno loro presentati durante il colloquio con il responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti.

Infine posso garantire il loro impegno nella preparazione al matrimonio, la libertà del consenso e l'intenzione di esprimere un valido consenso⁴.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Di norma è richiesta la licenza dell'Ordinario del luogo per assistere al matrimonio o che non può essere riconosciuto o celebrato a norma della legge civile (cfr. can. 1071 § 1, 2º). In alcuni casi anche la legge canonica vieta il matrimonio, ma contestualmente prevede la possibilità della dispensa dall'impedimento: età (can. 1083); omicidio (can. 1090); affinità in linea retta (can. 1092). In questi casi il parroco, nel fare la richiesta di dispensa dall'impedimento, dovrà assicurare che i contraenti sono consapevoli della non trascrivibilità del loro matrimonio religioso.

Questa traccia di domanda serve per i casi in cui non esiste impedimento canonico, ma esiste un divieto civile non dispensabile: matrimonio di persona civilmente interdetta (cfr. *Decreto generale*, 38); matrimonio di persona cattolica sposata civilmente, separata e in attesa di divorzio (cfr. *Decreto generale*, 44); matrimonio di persona religiosamente libera a seguito di sottrazione di nullità o dispensa (*ib.*).

² Indicare la ragione per cui il matrimonio non può essere riconosciuto agli effetti civili (vedi nota 1).

³ Le cause che giustificano la licenza dovranno essere tanto più gravi quanto maggiore è il rischio che il consenso matrimoniale non sia valido. Nell'esporre queste motivazioni occorre evidenziare gli aspetti umani del caso, le prospettive per il futuro della coppia e le eventuali conseguenze negative di un rifiuto del matrimonio.

⁴ Indicare eventualmente gli accertamenti fatti tramite ricorso a esperti di fiducia.

Nota: Il parroco convinca i nubendi ad attendere a fissare la data del matrimonio, finché non risulti con certezza la concessione della licenza. Comunque la celebrazione di questo matrimonio, se autorizzata, dovrà avvenire nel territorio dell'Arcidiocesi.

7. DOMANDA DI MATRIMONIO CANONICO DOPO IL CIVILE¹
(cfr. *Norme diocesane*, 101, 131 - 133)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
nato a il
e
nata a il
desiderano celebrare il matrimonio. Essi hanno già contratto tra loro il matrimonio
civile presso il Comune di in data
Dichiarano di aver fatto questa scelta per le seguenti ragioni:

Ora chiedono di regolarizzare la loro posizione perché

Allego la domanda che gli stessi nubendi rivolgono a codesto Ordinariato (*oppure*: Presento la richiesta di licenza alla celebrazione del matrimonio sottoscritta dagli stessi nubendi) come attestazione che essi hanno preso coscienza dei valori del matrimonio-sacramento e che si impegnano a riprendere il cammino della vita di fede.

Assicuro la retta intenzione dei nubendi e la loro disponibilità nella preparazione alla celebrazione delle nozze religiose².

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Cfr. *Decreto generale*, 44. Questa domanda ha lo scopo di far comprendere che la richiesta del sacramento del matrimonio da parte di coloro che si sono già sposati civilmente non può essere intesa come una mera sistemazione di fatto. È bene che i nubendi siano invitati a rivolgere personalmente la domanda all'Ordinario del luogo, esponendo le circostanze che hanno determinato in precedenza la scelta del matrimonio civile. Dal canto suo il parroco sarà più attento con coloro che domandano il matrimonio religioso per motivazioni estranee a un cammino di fede, ma unicamente per ragioni di convenienza sociale.

Si indichi anche nome e cognome di eventuali figli della coppia, con data e luogo di nascita e di Battesimo.

² È bene verificare l'opportunità di aggiungere la domanda di dispensa dalle pubblicazioni canoniche, quando nella comunità i nubendi sono ritenuti già regolarmente sposati in chiesa. Se però la loro situazione è conosciuta, le pubblicazioni canoniche possono essere anche una doverosa "riparazione" dello scandalo causato dal matrimonio civile.

8. DOMANDA DI MATRIMONIO DI DIVORZIATI¹
 (cfr. *Norme diocesane*, 101. 125 - 127)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
 nato a il
 domiciliato in parrocchia
 e
 nata a il
 domiciliata in parrocchia
 desiderano celebrare il matrimonio. Entrambi i nubendi sono cattolici. Tuttavia
 il/la signor/a
 in precedenza si era sposato/a solo civilmente con la signora/il signor
 presso il Comune
 di in data
 Questo matrimonio è stato sciolto con sentenza di divorzio dal Tribunale di
 in data
 La persona sposata civilmente e divorziata, che ora domanda di celebrare il matri-
 monio secondo la forma canonica, assicura di osservare tutti i doveri naturali deri-
 vati dalla sua precedente unione. [In particolare, dimostra di essere consapevole
 dei suoi doveri verso il/la figlio/a (i figli)
 nato/a (nati) in circostanza del matrimonio civile e
 con sentenza di divorzio affidati a
]

Entrambi i nubendi sono stati aiutati a prendere coscienza dei valori e degli impegni
 del matrimonio cristiano, come scelta irrevocabile di comunione di tutta la vita.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Cfr. *Decreto generale*, 44. Alla presente domanda si alleghi in visione copia della sen-
 tenza di divorzio.

9. DOMANDA DI MATRIMONIO PER CHI È IRRETITO DA CENSURA¹
 (cfr. *Norme diocesane*, 101. 123 - 124)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
 nato a il
 domiciliato in parrocchia
 e
 nata a il
 domiciliata in parrocchia
 desiderano celebrare il matrimonio.

Tuttavia risulta che il/la signor/a
 è irretito dalla seguente censura

Ho aiutato i nubendi a prendere coscienza delle difficoltà che, in queste circostanze, si oppongono alla lecita e valida celebrazione del Sacramento e, in particolare, ho esortato la persona interessata a riconciliarsi con la Chiesa. Nondimeno essi chiedono di sposarsi in chiesa per i seguenti motivi:

In conformità a quanto disposto dal can. 1071 § 1, 5°, presento la domanda di licenza al suddetto matrimonio, assicurando che nessuno dei due contraenti intende escludere le proprietà essenziali e la sacramentalità del matrimonio cristiano.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Cfr. can. 1071 § 1, 5°; *Decreto generale*, 43. Il parroco è tenuto a chiedere la licenza dell'Ordinario del luogo soltanto se gli risulta in foro esterno che una persona è incorsa nella censura (scomunica o interdetto) e se non gli è stato possibile ottenere la riconciliazione.

**10. DOMANDA DI MATRIMONIO PER CHI HA NOTORIAMENTE
ABBANDONATO LA FEDE CATTOLICA¹**
(cfr. *Norme diocesane*, 101. 120 - 122)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
 nato a il
 domiciliato in parrocchia
 e
 nata a il
 domiciliata in parrocchia
 desiderano celebrare il matrimonio.
 Tuttavia risulta che il/la signor/a
 ha notoriamente abbandonato la fede cattolica in ragione delle seguenti manifestazioni pubbliche:

Ho esortato i nubendi a prendere coscienza delle difficoltà che, in queste circostanze, la celebrazione del matrimonio comporta sia in ordine alla loro vita coniugale e familiare, sia nei confronti della comunità ecclesiale. Nondimeno essi chiedono di sposarsi in chiesa per i seguenti motivi:

In conformità a quanto disposto dal can. 1071 §1, 4°, presento la domanda di licenza al suddetto matrimonio, assicurando che entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio.

La parte credente, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il Battesimo e l'educazione cattolica dei figli. Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte. Inoltre assicuro che nessuno dei due contraenti intende escludere le proprietà essenziali del matrimonio cristiano.

Alla presente richiesta allego la documentazione relativa alle suddette attestazioni.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

Allegati: - Dichiarazione sottoscritta dalla parte credente (Mod. XI).
 - Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI).

¹ Cfr. can. 1071 § 1, 4° e § 2; *Decreto generale*, 43. Questo schema di domanda serve nel caso di matrimonio tra una persona cattolica credente e un'altra battezzata nella Chiesa cattolica, ma che ha notoriamente abbandonato la fede. Il *Decreto generale* annota: « In concreto non è facile riconoscere il configurarsi della fattispecie del notorio abbandono della fede. Molte persone, anche se dichiarano di non riconoscersi più come credenti, non danno segni pubblici chiari e inequivocabili di abbandono della fede. È bene, tuttavia, che il parroco nel dubbio ricorra all'Ordinario del luogo, il quale valuterà, caso per caso, se sia necessario esigere la procedura, di cui al can. 1071 § 2 ».

11. DOMANDA DI MATRIMONIO DI MINORENNE¹
 (cfr. *Norme diocesane*, 101. 102 - 105)

All'Ordinario del luogo di Torino.

I signori:
 nato a il
 domiciliato in parrocchia
 e
 nata a il
 domiciliata in parrocchia
 desiderano sposarsi.

Stante la minore età del..... fidanzat..... esiste la proibizione al matrimonio sia per la legge civile che per la delibera della Conferenza Episcopale Italiana.

Tuttavia chiedo l'autorizzazione a celebrare il matrimonio per le seguenti gravi ragioni²

I nubendi si sono preparati al matrimonio mediante³

Da questi accertamenti risulta con certezza la libertà del consenso da parte di ambedue i contraenti e, in particolare, la maturità psico-fisica del..... minore in ordine alla sua capacità di assumere gli impegni essenziali del matrimonio.

I genitori del..... minore sono a conoscenza della sua richiesta di matrimonio e sono consenzienti (*oppure*: sono contrari per la seguente motivazione)

oppure: non sono a conoscenza del matrimonio del..... figli.....).

I nubendi hanno ottenuto l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni di in data

(*oppure*: non hanno fatto ricorso al Tribunale per i minorenni; *oppure*: non hanno ancora ottenuto l'autorizzazione del Tribunale per i minorenni).

Si allegano copia del Decreto del Tribunale per i minorenni e delle dichiarazioni dei genitori del..... minore.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

Allegati: - Decreto del Tribunale per i minorenni.

- Dichiarazione dei genitori del..... minore (Mod. VI).

¹ Lo schema di domanda non riguarda direttamente la dispensa dall'impedimento di età stabilito dal can. 1083. In conformità alla disposizione del *Decreto generale* (cfr. n. 36), l'Ordinario del luogo non concede la dispensa da questo impedimento se non "per ragioni gravissime". Perciò, in caso di richiesta di matrimonio nonostante l'impedimento di età il parroco dovrà mettersi in contatto con l'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti e attenersi alle indicazioni circa gli accertamenti da fare.

Questa traccia serve per ottenere la licenza nel caso di minorenne che abbia già compiuto il sedicesimo anno di età (cfr. *Decreto generale*, 37; can. 1071 § 1, 6°; cann. 1072 e 1083 § 2).

² Descrivere la situazione dei nubendi in riferimento alle rispettive famiglie, ai problemi della casa o del lavoro; l'eventuale gravidanza vissuta in un determinato contesto familiare-sociale, ecc.

³ Indicare le modalità della preparazione e l'eventuale ricorso al Consultorio familiare di ispirazione cristiana.

Nota: Il parroco convinca i nubendi e le loro famiglie ad attendere a fissare la data del matrimonio, finché non risulti con certezza la concessione della licenza.

**12. DOMANDA DI LICENZA PER MATRIMONIO
TRA UNA PERSONA CATTOLICA**

E UNA PERSONA BATTEZZATA MA NON CATTOLICA

(cfr. can. 1124; *Decreto generale*, 48 - 49; *Norme diocesane*, 101. 106 - 115)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Il sottoscritto parroco chiede espressa licenza per la celebrazione del matrimonio del signor (della signorina)

nato/a a il

di religione cattolica, battezzato/a a il

domiciliato/a in questa parrocchia

con la signorina (il signor)

nata/o a il

battezzata/o a il

e appartenente alla Chiesa (o comunità)

domiciliata/o in

Entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e sono stati esortati a prendere coscienza delle difficoltà del matrimonio misto. Essi hanno manifestato l'intenzione di non escludere alcuna delle proprietà essenziali del matrimonio e * di non ricorrere ad altra celebrazione religiosa in chiesa non cattolica per rinnovare il consenso matrimoniale.

La parte cattolica, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il Battesimo e l'educazione cattolica dei figli.

Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni assunti dalla comparte.

Allego alla presente richiesta la documentazione relativa ai suddetti adempimenti, al Battesimo e allo stato libero dei contraenti.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

- Allegati:* - Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica (Mod. XI).
 - Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI).
 - Certificato di Battesimo di entrambi i contraenti.
 - Dichiarazione di stato libero del contraente non cattolico (cfr. *Decreto generale*, 49).

* Quando si richiede anche la dispensa dalla forma canonica, si omette tutto l'inciso riguardante la celebrazione religiosa. A parte il parroco dovrà stendere una specifica domanda di dispensa (cfr. n. 15), oltre a questa.

**13. DOMANDA DI DISPENSA DA IMPEDIMENTO PER MATRIMONIO
TRA UNA PERSONA CATTOLICA E UNA PERSONA NON BATTEZZATA**
(cfr. can. 1086; *Decreto generale*, 48 - 49; *Norme diocesane*, 76 - 80)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Il sottoscritto parroco espone il seguente caso di matrimonio:

il signor (la signorina)
 nato/a a il
 battezzato/a a il
 domiciliato/a in questa parrocchia
 chiede di celebrare il matrimonio con
 nata/o a il
 domiciliata/o in

La parte richiedente è cattolica, mentre l'altra persona non è battezzata e appartiene alla religione (*oppure*: non appartiene ad alcuna religione). Perciò si verifica il caso previsto dal can. 1086 ed esiste l'impedimento di disparità di culto.

Entrambi i contraenti sono stati istruiti sui fini e le proprietà essenziali del matrimonio e, in particolare, la parte cattolica è stata esortata a valutare con attenzione le conseguenze derivanti dall'unione matrimoniale con persona non battezzata.

Poiché consta che nessuna delle proprietà essenziali del matrimonio viene esclusa dai contraenti, esprimo parere favorevole affinché sia concessa la dispensa dal suddetto impedimento in forza dei seguenti motivi¹:

.....
 La parte cattolica, in mia presenza, ha sottoscritto la dichiarazione di essere pronta ad allontanare i pericoli di abbandonare la fede e ha promesso di fare quanto in suo potere per il Battesimo e l'educazione cattolica dei figli.

Ho informato in proposito l'altra parte, la quale si è resa consapevole degli impegni della comparte.

Infine ho accertato lo stato libero dei nubendi. E pertanto alla presente domanda allego la documentazione dei suddetti adempimenti.

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

- Allegati:*
- Dichiarazione sottoscritta dalla parte cattolica (Mod. XI).
 - Attestazione di avvenuta informazione alla comparte (Mod. XI).
 - Dichiarazione di stato libero del contraente non cattolico (cfr. *Decreto generale*, 49).

¹ Ad es.: *pericolo di matrimonio civile, fermezza e perseveranza nel proposito di sposarsi, legittimazione della prole, ecc.*

14. DOMANDA DI DISPENSA
DALL'IMPEDIMENTO DI CONSANGUINEITÀ
(cfr. can. 1091; *Norme diocesane*, 89 - 90)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Il sottoscritto parroco espone il seguente caso di matrimonio:

i signori:

nato a il

domiciliato in parrocchia

nata a il

domiciliata in parrocchia

desiderano sposarsi.

I contraenti sono primi cugini in quanto figli di fratelli (oppure: di sorelle; di

fratello e sorella) per

I confratelli sono primi cugini in quanto figli di fratelli (oppure di sorelle, di fratello e sorella), per cui esiste l'impedimento di consanguineità di 4° grado in linea collaterale, come specifica il can. 1091.

(Oppure: i contraenti sono zio e nipote, per cui esiste l'impedimento di consanguinità di 3º grado in linea collaterale, come specifica il can. 1091).

Si precisa il legame di consanguinità riportando lo specchietto dall'albero genealogico¹:

Le cause che sostengono e convalidano la domanda di dispensa dall'impedimento sono²:

In fede,

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Specchietto dell'albero genealogico. Mettere i nomi al posto delle lettere:
per i primi cugini: *4º grado* per zio e nipote: *3º grado*



² Ad es.: *il pericolo di matrimonio civile; la convivenza in atto e lo scandalo da rimuovere; la legittimazione delle prole; l'età superadulta della sposa; la determinazione nel proposito di sposarsi; ecc.* È cosa molto opportuna consigliare ai richiedenti di rivolgersi a Centri specializzati per visite e analisi mediche relative alla loro situazione.

Nota: Questo schema può essere usato, con le opportune varianti, per la domanda di dispensa dagli impedimenti per i quali non è stato predisposto un formulario: affinità in linea retta, pubblica onestà, cognazione legale.

È riservata alla Sede Apostolica la dispensa dagli impedimenti derivanti dall'Ordine sacro, dal voto pubblico e perpetuo di castità emesso in un Istituto religioso di diritto pontificio, dal delitto di omicidio.

15. DOMANDA DI DISPENSA DALLA FORMA CANONICA NELLA CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

(cfr. can. 1127; *Decreto generale*, 50; *Norme diocesane*, 116 - 119)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Il signor (la signorina)
nato/a a il
di religione cattolica, battezzato/a a il
domiciliato/a in questa parrocchia
chiede di celebrare il matrimonio con
nata/o a il
battezzata/o a il
appartenente alla Chiesa (o comunità)
domiciliata/o in
A parte è stata richiesta l'autorizzazione a celebrare il matrimonio misto.
La parte non cattolica ha espresso il desiderio che la celebrazione possa avvenire
in data a
nella Chiesa (o comunità)
a motivo¹
Ambedue i contraenti sono consapevoli della necessità di dare risalto al carattere
religioso del matrimonio e la parte cattolica desidera riaffermare il suo fermo pro-
posito di fedele adesione alla Chiesa cattolica².
Come parroco esprimo il seguente parere pastorale³:

In fede.

Luogo e data

IL PARROCO

*timbro
parrocchiale*

¹ Si devono esporre con chiarezza le motivazioni addotte. Ad es.: *il rapporto di parentela o di amicizia con il ministro acattolico; l'opposizione incontrata nell'ambito familiare; il fatto che il matrimonio dovrà essere celebrato all'estero in ambiente non cattolico; il fatto che tra i due fidanzati è in quello acattolico che prevale una vita di fede e di partecipazione alla vita della sua comunità cristiana; ecc.*

² La precisazione circa la parte cattolica, se non risponde a verità, va omessa.

³ Con leale obiettività il parroco adduca le motivazioni pastorali che a suo parere appoggiano la richiesta dei nubendi, senza escludere le sue eventuali perplessità in merito. Eventualmente, in casi particolari, potrà essere più opportuno un colloquio diretto con il responsabile dell'Ufficio diocesano per la Disciplina dei Sacramenti. Se lo ritiene, aggiunga: *ritengo opportuna, nel caso concreto, la concessione della dispensa.* Inoltre dichiari se lui o altro sacerdote cattolico sarà presente alla celebrazione del matrimonio (cfr. *Decreto generale*, 51).

Nota: Si tenga presente che la domanda deve essere presentata all'Ordinario con congruo anticipo rispetto alla data prevista per le nozze. Nel caso poi che si preveda di celebrare il matrimonio nel territorio di altra diocesi, ci deve essere il tempo materiale di consultare, a norma del can. 1127 § 2, l'Ordinario del luogo competente per territorio. Comunque — in ogni caso — il parroco convinca i nubendi ad attendere a fissare la data del matrimonio, finché non risulti con certezza la concessione della dispensa.

16. DOMANDA DI DISPENSA DALL'OBBLIGO DI AVVALERSI
DEL RICONOSCIMENTO AGLI EFFETTI CIVILI
ASSICURATO DAL CONCORDATO¹
(cfr. *Norme diocesane*, 9)

All'Ordinario del luogo di Torino.

Noi sottoscritti
 nato a il
 domiciliato in parrocchia
 e
 nata a il
 domiciliata in parrocchia
 desideriamo celebrare il nostro matrimonio senza avvalerci del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato per i seguenti motivi:

Dichiariamo di aver già partecipato agli incontri di preparazione al matrimonio nella parrocchia nelle date

Attestiamo che l'atto civile intenderemo celebrarlo nel Comune di
 il giorno e che ci impegniamo a non iniziare la convivenza coniugale se non dopo la celebrazione canonica.

Inoltre, desiderando affermare che come cattolici siamo convinti che solo la celebrazione sacramentale ha valore costitutivo del vincolo matrimoniale, ci proponiamo di dare unicamente a questa il rilievo celebrativo festivo che secondo le consuetudini è legato alle nozze.

Alla presente alleghiamo anche una lettera con il parere del nostro parroco (*oppure*: dei nostri parroci).

Chiediamo quindi la prescritta dispensa dall'obbligo — comune ai cattolici italiani — di avvalerci del riconoscimento agli effetti civili assicurato dal Concordato nella celebrazione del nostro matrimonio, precisando da ultimo che la nostra richiesta non vuole in alcun modo essere contestazione del Concordato stesso.

In fede.

Luogo e data

FIRMA DEI DUE FIDANZATI

.....

¹ La domanda dei nubendi, su carta libera, deve essere accompagnata da un parere scritto del parroco competente (o dei due parroci, se i nubendi non sono della medesima parrocchia), nel quale sia esposta una valutazione pastorale sulle motivazioni addotte e sull'influsso che potrà avere in parrocchia questo eventuale tipo di celebrazione, se autorizzata.

Nel caso che la dispensa in oggetto venga concessa, il parroco dovrà svolgere normalmente l'istruttoria matrimoniiale, astenendosi unicamente dal richiedere la pubblicazione civile.

Nota: La celebrazione del matrimonio, che *dovrà avvenire nel territorio dell'Arcidiocesi*, sarà unicamente religiosa: verrà compilato solo il registro parrocchiale e non si darà lettura dei consueti articoli del Codice Civile.

INDICE ANALITICO - ALFABETICO

(i numeri si riferiscono agli articoli)

- Abbandono** "notorio" della fede cattolica, 120 - 122
- Affinità** (*impedimento*), 91 - 92
- Annotazione:**
 - del M. sugli atti di Battesimo, 65
 - dell'avvenuta legittimazione di figli sugli atti di Battesimo, 67
- Assistenza** al M.: a chi spetta, 52; delega generale, 54; delega speciale, 55
- Battesimo** (cfr. annotazione, certificato, notifiche)
- Celebrazione** del M.: 35 - 43, 52 - 59; dispensa dalla forma canonica, 116 - 119; documenti necessari, 48 - 51; forma canonica, 79 - 112; matrimonio misto, 79. 113 - 115
- Censura**, 123 - 124
- Certificato** di:
 - Battesimo, 13. 176 - 177. 178
 - Cresima, 12
 - Matrimonio, 12
 - morte, 12. 179; morte presunta, 75
 - stato libero: prova testimoniale, 21; per il nubendo non cattolico, 78. 111
- Cittadini stranieri** in Italia, 174
- Civilmente sposati**, 131 - 133
- Comunicazione:**
 - di legittimazione, 67
 - di M. celebrato: al Comune, 60 - 64; alle parrocchie, 65 - 66
- Condizioni** per il M., 169
- Confessore:** facoltà di dispensa da impedimenti, 99. 100
- Coniugicidio** (*impedimento*), 87 - 88
- Consanguineità** (*impedimento*), 89 - 90
- Convalidazione** del M., 195 - 202
- Convalidazione semplice**, 197 - 200
- Cresima**, 14
- Delega** per assistere al M.: generale, 54; speciale, 55
- Dichiarazione** di intenzioni, 20
- Dichiarazioni** nel M. misto: 77 - 78. 110 - 111
- Diplomatici**, 159 - 160
- Disparità di culto** (*impedimento*), 76 - 80
- Dispensa:**
 - da impedimenti: domanda, 97; casi normali, 98; in urgente pericolo di morte, 99; in grave e urgente necessità, 100
 - "super rato": iter, 187 - 188; M. successivo, 144 - 146
- Divieto** al nuovo M.: rimozione, 194
- Divorziato**, 125 - 127
- Documenti** per il M.:
 - religiosi, 12 - 13. 176 - 177. 178
 - civili, 12 (nota). 127. 180
- Esame** dei nubendi, 15 - 20
- Età:**
 - minori di anni 16/14 (*impedimento*): 70 - 71
 - minori di anni 18: 102 - 105
- Fiori** nel M., 41
- Forma canonica:**
 - dispensa: 116 - 119;
 - straordinaria: 170
- Fotografie** nel M., 42
- Girovaghi**, 128 - 130
- Giuramento suppletorio**, 22
- Impedimenti**, 68 - 96
- Impotenza** (*impedimento*), 72 - 73
- Incontri** con il parroco, 6
- Intenzioni** (dichiarazione di), 20
- Interdetto** per infermità di mente, 147 - 148
- Istruttoria** matrimoniale, 10 - 29
- Legalizzazione** di documenti (cfr. Videnzione)
- Legittimazione** di figli, 50. 58 - 59. 67
- Licenze**, 101 - 160
- Luogo** del M., 16. 44 - 47
- Luogo sacro** (M. fuori del), 175
- Mandato speciale** al procuratore, 166
- Matrimonio:**
 - avvenuto: notifiche, 65 - 67
 - concordatario, 8; non concordatario, 9. 79. 112
 - in altra parrocchia: istruttoria, 17; licenza, 47; documenti da trasmettere, 51; notifica alla parrocchia dell'istruttoria, 66
 - misto, 76 - 80. 106 - 115. 116 - 119
 - per procura, 166 - 168
 - nullo, 184 - 186
 - rato e non consumato, 187 - 188
 - segreto, 171
- Militari**, 159 - 160
- Minore** di anni 18, 102 - 105
- Mista religione:** con forma canonica, 106 - 115; dispensa dalla forma canonica, 116 - 119
- Morte:**
 - certificato, 12. 179
 - presunta (dichiarazione di), 75

- Musiche** nel M., 40
- Nascita** (atto di), 12 (nota), 180
- Non credenti**, 122
- Notifiche** di avvenuto M.: al Battesimo, 65; alla parrocchia dell'istruttoria, 66; per l'avvenuta legittimazione di figli, 67
- Nulla osta civile** (mancanza), 172
- Nullità** di M.: causa per la dichiarazione di nullità, 184 - 186; M. in attesa della delibazione, 138 - 143
- Offerte** nel e per il M., 43
- Ordine sacro** (*impedimento*), 81 - 82
- Parentela legale** (*impedimento*), 95 - 96
- Parroco** e ministri sacri a lui equiparati, 33
- Pericolo di morte**: dispensa da impedimenti, 99; celebrazione del M., 162 - 165
- Preparazione** al M., 1 - 6
- Privilegio paolino**, 190 - 191
- Privilegio petrino**, 192 - 193
- Processicolo** matrimoniale (cfr. istruttoria matrimoniale)
- Procuratore** per il M., 166 - 168
- Pubblica onestà** (*impedimento*), 93 - 94
- Pubblicazione civile**: luogo, 26; residenza diversa dal domicilio canonico, 27; "nulla osta", 28; rifiuto motivato, 29; assenza del "nulla osta", 30; validità, 48
- Pubblicazioni canoniche**: durata, 23; luogo, 24; dispensa o riduzione, 25; nei matrimoni misti, 24; validità, 48
- Rapimento** (*impedimento*), 85 - 86
- Redazione**:
- atti di M., 49 - 50
 - certificato di Battesimo, 13
 - notifiche di avvenuto M., 65 - 66
- Richiesta delle pubblicazioni** (cfr. pubblicazione civile, pubblicazioni canoniche)
- Riconoscimento di prole** (cfr. legittimazione di figli)
- Riduzione** delle pubblicazioni canoniche, 25
- Rimozione di divieto**, 142, 146, 194
- Sanazione in radice**, 201 - 202
- Scioglimento** in favore della fede, 189 - 193
- Separazione**:
- dei beni, 50, 58
 - dei coniugi, 182 - 183
- Separato** in attesa di divorzio, 134 - 137
- Sterilità**, 72
- Stranieri**, 174
- Testimoni** del M., 37, 52, 53
- Trascrizione** del M.: 31, 60 - 64; non comitante, 149 - 155; non trascrivibilità, 32, 63; tardiva, 173
- Vedovi**, 156 - 158
- Vidimazione** di documenti in Curia: abilita, 12, 21, 24; prescritta, 16, 51 - 4°
- Vincolo** (*impedimento*), 74 - 75
- Voto pubblico di castità ...** (*impedimento*), 83 - 84

CALOI CALOI CALOI



CALOI ®
S.p.A.




Susegana (Treviso) - Zona Industriale
telefoni 0438/73314-73355

Casella Postale 164 - CONEGLIANO (TV)

Per eventualmente visionare la produzione che più vi interessa è a vostra disposizione il nostro ufficio esposizione

GIORCELLI CLAUDIO - Via delle Viole 12 - PINO TORINESE
Tel.: 011/840458



CALOI CALOI CALOI

CALOI CALOI CALOI



ecclesiae

- ARMADI PER SAGRESTIE - Progettati e costruiti per ogni particolare esigenza, vengono realizzati seguendo ogni accorgimento e soluzione tecnica atta a garantire la massima capienza, praticità e funzionalità.
- CONFESSORIALI E PENITENZERIE Progettati e costruiti rispettando lo stile della chiesa, rappresentano il massimo in quanto a funzionalità e riservatezza. Sono infatti dotati di poltrona girevole e di impianto indipendente di ricambio e ventilazione ad aria calda e fredda. I particolari materiali utilizzati garantiscono inoltre il massimo isolamento acustico.
- ALTARI - AMBONI PANCHE - SEDIE - INGINOCCHIAZOI PER SPOSI - BUSSOLE E PORTALI - POLTRONCINE PER CINEMATOGRAFI, SALE RITROVO E CONFERENZE - TAVOLI

pallavera ecclesiae
20156 MILANO - Via Garegnano 32
Telefono 02/306311 - 0362/906402

- PROGETTAZIONE
- ESECUZIONE
- REALIZZAZIONE SU DISEGNO
- TRASFORMAZIONI E RESTAURI

SPECIALISTI
IN

ARREDAMENTO
CHIESE,
ASILI,
CINEMA
PARROCCHIALI
E COMUNITÀ
RELIGIOSE

AGENTE DI ZONA
MARTINO MINETTO
12037 Saluzzo CN - Via Piave 12
Telefono 0175 / 41917 - 43155

LA RADIO PARROCCHIALE

WEB

AUDIOTEHNICA

- Un mezzo simpatico e moderno al servizio della comunità.
- Centinaia di parrocchie utilizzano la radio con successo e soddisfazione.
- Affidabile e semplicissimo da usare.
- Il costo è contenuto ma il risultato è impagabile.



Costruiamo e realizziamo

- I migliori sistemi di microfoni per un perfetto modo di comunicare.
- Sistemi per musica in chiesa con radiocomando a distanza.
- Radiomicroni con batterie ricaricabili.
- Fonovaligie e sistemi portatili.
- Impianto radiomicroni per processioni.
- Preventivi, dimostrazioni, consulenze gratuite.
- Servizio assistenza immediato.

WEB Sede: 12040 Govone (CN) - V. Piana, 5 - Tel. (0173) 58677 - 58812
10147 Torino: Tagliante Giovanni - V. Cardinale Massaia, 76 - Tel. 2296198 - 766897

A
CARMAGNOLA
V. Gruassa, 8 - B. Salsasio

DISTILLERIA LIQUORI

SPECIALITA'

ALPESTRE

RICCO ASSORTIMENTO

CONFEZIONI REGALO

Con i famosi Prodotti dei
REV. FRATELLI MARISTI

VISITATECI

La ALPESTRE s.p.a.

offre per i
Banchi di Beneficenza,
Pozzi, Pesca, ecc....
campioni di liquori,
e oggetti pubblicitari
da *ritirare* presso il
NEGOZIO-VENDITA
dello stabilimento di
V. Gruassa, 8
B.go SALASIO
CARMAGNOLA
Tel. 977 31 32

Sartoria Ecclesiastica Arredi

di ROSA-CARDINALE Lorenzo

corso Palestro, 14/g. (ang. via Bertola) - 10122 TORINO
telefono (011) 54.42.51

ARREDI e PARAMENTI SACRI, calici, pissidi, teche, patene, piatti, ecc.
Si esegue doratura e argentatura.

Candele a cera liquida (risparmio e pulizia).
Statue e Presepi.

TUTTI GLI ARTICOLI PER LA CHIESA.

REPARTO SARTORIA: confezione su misura di Clergyman, Abiti talari, ecc.
accuratamente rifiniti a mano.

Eseguiamo qualsiasi riparazione di arredi e paramenti sacri.



Società Cattolica di Assicurazione

Agenzia Generale di Torino

Via Cernaia, 18 — Tel. 561 21 61 - 3 linee con ricerca automatica

Le più appropriate soluzioni, alle migliori condizioni di mercato per una corretta gestione di tutti i rischi.

Una tradizione al servizio del Clero:

- Consulenza assicurativa
- Amministrazione polizze
- Ricupero danni


Agenti Generali

Giuseppe SPERTINO e Mario MANTOVANI

Assicuatori Fiduciari della Curia Arcivescovile di Torino

Cav. ROBERTO TREBINO

16030 USCIO (Genova) - Telef. (0185) 91.158
FORNITORI DELLO STATO DEL VATICANO



L'Azienda Italiana al servizio del Clero che dal 1824

PROGETTA e COSTRUISCE:

- AUTOMAZIONE ELETTRONICA CAMPANE
- CAMPANE NUOVE e DA RIFONDERE
- OROLOGI DA TORRE automatici e telecomandati. È l'unica in Italia a costruire il « CENTRAL-TELE STARTER », la prestigiosa centrale che dalla sacrestia telecomanda campane e orologi.
- CARILLONS AUTOMATICI A NASTRI ed A RULLI
- PROGRAMMATORI PER CAMPANE
- INCASELLATURE - CEPPI - CUSCINETTI
- REVISIONI - ASSISTENZE - MANUTENZIONI

- Sopralluoghi e Preventivi gratis e senza alcun impegno e spesa
- Assistenza tecnica con interventi entro 24 ore dalla chiamata
- Garanzia completa e lunghe dilazioni nel PAGAMENTO
- I numerosi impianti eseguiti in zona, testimoniano l'alta qualità del nostro lavoro.



AUDIOSISTEMI

10144 TORINO - C.so Regina Margherita, 209 - Tel. (011) 47 24 55 - 48 23 29

PASS costruisce, installa ed assiste:

- sistemi di amplificazione antieco ad alta fedeltà di riproduzione
- amplificazioni per teatri e cinema
- sistemi di diffusione sonora mobile
- amplificazioni supplementari per migliorare la resa acustica di qualsiasi organo elettronico
- sistema "CHORUS" (riproduzione di organo a canne e coro su cassette stereo 7 normali, prodotte e distribuite dalla L.D.C.)
- sistemi di radio diffusione.

PASS vuole anche dire: **ORGANI ELETTRONICI DELLE MIGLIORI MARCHE**
ATTREZZATO LABORATORIO PER RIPARAZIONI

PREVENTIVI E CONSULENZA GRATUITI

ASSISTENZA TECNICA CON INTERVENTO IN GIORNATA

Alcune nostre realizzazioni in Diocesi:

Impianti di amplificazione

Basilica Maria Ausiliatrice, Santuario Consolata, Parr. Gesù B. Pastore, Parr. SS. Nome di Gesù, Chiesa Cimitero Sud, Parr. Pianezza, Parr. Alpignano, S. Margherita del colli, S. Famiglia, S. Giorgio (Chieri), S. Matteo (Moncalieri), Santuario Forno A. Grale, Parr. Reano, Parr. Trana, Parr. Altessano, Parr. Moncucco T.se, Chiesa S. Francesco (Valdocco), Parr. Ceres, Parr. S. Gillio, Parr. Varisella, Ist. La Salle, Suore Madre Mazzarello, Parr. B.ta Paradiso, Parr. S. Giulia, Parr. Bussolino, Parr. Coassolo.

Animatori liturgici CHORUS

Immacolata Concezione (S. Donato), S. Domenico Savio, Grange di Nole, Usseglio, Coassolo, Ceres, Moriondo (Moncalieri), Suore Moriondo (Moncalieri).

LA CASA DI FIDUCIA DEL MONDO ECCLESIASTICO

SALVATORE CALAMIA

Produzione - Esportazione Vini per SS. Messe

STABILIMENTI FONDATA NEL 1883

91025 MARSALA (Sicilia) - Tel. 0923/999025

— **VINO BIANCO** per SS. MESSE a gradi 15 circa (asciutto)

— **VINO DORATO DOLCE** per SS. MESSE a gradi 24 circa complessivi

di purissimo succo di uva, «*ex genimine vitis*», prodotti e spediti, in recipienti sigillati, sotto il diretto controllo della nostra Rev.ma CURIA FORANEA di Marsala, la quale ne garantisce l'uso per la celebrazione della S. Messa «**tuta conscientia**» a mezzo di apposito CERTIFICATO DI GENUINITÀ, che viene inviato in originale a ciascun Committente ed accompagna la spedizione.

QUALITÀ ALTAMENTE SUPERIORE - GARANZIA ASSOLUTA

Spedizioni in ogni parte del Mondo

CHIEDERE LISTINI

La Ditta SALVATORE CALAMIA fornisce anche **Vini Marsala, Vini liquorosi e Vini da tavola di qualità superiore.**



ANTICA E PREMIATA FONDERIA DI CAMPANE


ROBERTO MAZZOLA

di PASQUALE MAZZOLA - Casa fondata nel 1400
13018 Valduggia (VC) Italia - Tel. (0163) 47 120

- Concerti completi di qualsiasi tono e peso garantiti di perfetta intonazione, sonorità, durata.
- Campane nuove in perfetto accordo musicale alle vecchie.
- Costruzione di incastellature moderne in ferro e ghisa.
- Impianti orologi elettronici.
- Orologi da torre.
- Lavorazione accurata e artisticamente ornata.
- Massime garanzie sul regolare funzionamento.

Facilitazioni nei pagamenti - Sopralluoghi e preventivi a richiesta

“La Ditta di fiducia preferita dal Clero”



PANCHE CHIESA

spinelli fabio

Via A. Volta, 29 - 20048 - Carate Brianza (MI) - Tel. (0362) 900124 - 903686



*SEDIE SOVRAPPONIBILI
E AGGANGIABILI
POLTRONCINE CINEMA*



*CONFESSINALI
ARMADI SACRESTIA
ALTARI - CORI*

**Per tutti i vostri fabbisogni telefonateci in Sede,
vi invieremo immediatamente il nostro Agente di Zona.**

DA OLTRE 20 ANNI

MIZAR
BRILLA PER
QUALITÀ
TECNOLOGIA
PROFESSIONALITÀ
ASSISTENZA
GARANZIA

mizzar[®]

ELETTOACUSTICA - DEUMIDIFICATORI

La nostra rete commerciale è sempre disponibile ad eseguire sopralluoghi e preventivi senza alcun impegno da parte Vostra. Gli agenti ed i tecnici Mizar sono dotati di tessera di riconoscimento. Diffidate di chi non si qualifica esibendola.

Per qualsiasi esigenza rivolgersi al nostro agente di zona:

Sig. RICCI PAOLO
Via Crimea, 73 - 10093 COLLEGNO (TO)
Tel. 011 - 4115886

MIZAR ITALIA S.P.A.

Sede: VIA CIOCCHI, 303 - 55046 QUERCETA (LUCCA)
0584 - 880787 - FAX (0584) 880765

il Sacro Monte di Varallo

"Come non ricordare il Sacro Monte di Varallo che con le sue molteplici ed ammirabili cappelle risulta una meditazione esteticamente e spiritualmente efficace, del mistero della Redenzione?..."

Giovanni Paolo II

In un ambiente ricco di verde, nella riserva naturale speciale del Sacro Monte, straordinari capolavori nelle 45 cappelle con 800 statue.



Per informazioni:

ALBERGO "CASA DEL PELLEGRINO" - Tel. 0163/51656 - 51131

ALBERGO "SACRO MONTE" - Tel. 0163/54254 - 51189

- POSTEGGIO PER AUTO E PULMAN -

UFFICI Per i giorni di apertura si veda nella II di copertina

SEZIONE SERVIZI GENERALI

Cancelleria - tel. 54 49 69 - 54 52 34

ore 9-12 (l'Archivio Arcivescovile è chiuso al sabato)

Ufficio per la Disciplina dei Sacramenti - tel. 54 49 69 - 54 52 34

ore 9,30-12 (esclusi lunedì e mercoledì) su appuntamento

Ufficio per le Cause dei Santi

Ufficio per la Fraternità tra il Clero - tel. 54 76 03

ore 9-12 (esclusi giovedì e sabato)

Ufficio per l'Amministrazione dei Beni Ecclesiastici

tel. 54 18 98 - 54 59 23 - 53 24 59 - 53 53 21

ore 9-12

Ufficio dell'Avvocatura - tel. 54 18 98 - 54 59 23

ore 9-12

SEZIONE SERVIZI PASTORALI

Ufficio Catechistico - tel. 53 53 76 - 53 83 66 - 53 98 16

ore 9-12 - 15-18 (escluso sabato)

Ufficio Missionario - tel. 51 86 25

ore 9-12,30 - 15-18

Ufficio Liturgico - tel. 54 26 69 - 54 36 90

ore 9-12 - 15-18

Ufficio per le Confraternite e per il Patrimonio Artistico e Storico

tel. 54 49 69 - 54 52 34

giovedì ore 9,30-12

Ufficio per il Servizio della Carità - tel. 53 71 87

ore 9-12 - 15,30-18

Ufficio per la Pastorale dei Giovani - tel. 54 70 45 - 54 18 95

ore 9-12 - 15-18 (escluso sabato)

Ufficio per la Pastorale della Famiglia - tel. 54 70 45 - 54 18 95

ore 9-12 - 15-18 (escluso sabato)

Ufficio per la Pastorale degli Anziani e Pensionati - tel. 54 18 95

ore 9-12 (escluso sabato)

Ufficio per la Pastorale della Sanità - tel. 54 18 95 - 53 08 91

ore 9-12

Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro - tel. 54 31 56 - 51 58 13

via Vittorio Amedeo II n. 16 - ore 9-12,30

Ufficio per la Pastorale dell'Educazione Cattolica, della Cultura, della Scuola e

dell'Università - tel. 53 53 76 - 53 83 66 - 53 98 16

ore 9-12 - 15-18 (escluso sabato)

Ufficio per la Pastorale delle Comunicazioni Sociali - tel. 53 05 33

Ufficio per la Pastorale del Turismo, Tempo Libero e Sport - tel. 54 70 45

Indirizzi e numeri telefonici utili

Centro Diocesano Vocazioni

via XX Settembre n. 83 - tel. 436 02 89

Centro Giornali Cattolici

corso Matteotti n. 11 - tel. 51 18 73 - 54 57 68 - fax 53 35 56

Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale - Sezione parallela di Torino

via XX Settembre n. 83 - tel. 436 03 70 - 436 06 12 (Biblioteca)

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero

via dell'Arcivescovado n. 12 - tel. 53 72 66 - 54 84 18

Istituto Superiore di Scienze Religiose

via XX Settembre n. 83 - tel. 436 02 49

Opera Diocesana Buona Stampa

corso Matteotti n. 11 - tel. 54 54 97

Opera Diocesana Pellegrinaggi

corso Matteotti n. 11 - tel. 561 35 01 - 561 70 73 - fax 54 89 90

Radio Proposta

piazza Rebaudengo n. 22 - tel. 205 13 04 - 205 12 67

Seminari Diocesani:

- Maggiore - viale Thovez n. 45 - tel. 660 11 66
- Minore (Medie Superiori) - via Biamonti n. 20 - tel. 819 31 04
- Minore (Medie Inferiori) - Giaveno - tel. 937 60 29
- Amministrazione - via XX Settembre n. 83 - tel. 436 10 19 - 521 51 90

Telesubalpina

corso Matteotti n. 11 - tel. 54 84 98 - 54 75 23

Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese

via dell'Arcivescovado n. 12 - tel. 54 09 03

Rivista Diocesana Torinese (= RDT_O)

Periodico ufficiale per gli Atti dell'Arcivescovo e della Curia

Abbonamento annuale per il 1991 L. 50.000 - Una copia L. 5.000

N. 2 - Anno LXVIII - Febbraio 1991

Direttore responsabile: Maggiorino Maitan

Redazione: Cancelleria della Curia Metropolitana - via dell'Arcivescovado n. 12, 10121 Torino

Amministrazione: Opera Diocesana Buona Stampa - corso Matteotti n. 11, 10121 Torino
(conto corrente postale 10532109) - tel. 54 54 97

-OMAGGIO
BIBLIOTECA SEMINARIO
Via XX Settembre, 83
10122 TORINO TO

Spedizione in abbonamento postale mensile - Gruppo 3°-70

Registrazione Tribunale di Torino n. 3359 del 21-1-1984

Tipografia: Edigraph Coop. - via Conceria n. 12, 10023 Chieri (TO)

Spedito: Settembre 1991